



Università di Genova

Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di laurea magistrale a ciclo unico in Giurisprudenza

TESI DI LAUREA IN DIRITTO CIVILE

IL TRASFERIMENTO DEI CONTRATTI DEI CALCIATORI PROFESSIONISTI: PROFILI CIVILISTICI

Relatore

Prof. Edoardo Pesce

Candidato

Federico Raffetti

Anno accademico 2025/2026

*Alla mia famiglia e ai miei amici
che mi son stati sempre vicino*

INDICE

INTRODUZIONE.....	4
CAPITOLO I – L’ORDINAMENTO SPORTIVO E LA SUA AUTONOMIA.....	6
1. L’ORDINAMENTO SPORTIVO COME ORDINAMENTO SETTORIALE AUTONOMO	6
2. RAPPORTI CON GLI ALTRI ORDINAMENTI NAZIONALI.....	10
3. RAPPORTI CON GLI ORDINAMENTI INTERNAZIONALI.....	15
CAPITOLO II – INQUADRAMENTO DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO	19
1. PREMessa: I DIVERSI RAPPORTI CONTRATTUALI DEL CALCIATORE PROFESSIONISTA	19
2. LA LEGGE 23 MARZO 1981 N. 91, E IL PRIMO STATUTO DEL LAVORO SPORTIVO PROFESSIONISTICO	22
3. DAL D.LGS. N. 36/2021 AL D.L. N. 71/2024: LA RIFORMA DEL LAVORO SPORTIVO.....	28
4. GLI ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO DI LAVORO SPORTIVO	30
CAPITOLO III – IL TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO SPORTIVO	34
1. NOZIONE E NATURA DEL “TRASFERIMENTO DEL CONTRATTO” NEL DIRITTO CIVILE.....	34
2. NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.	37
3. LA CESSIONE TEMPORANEA: IL C.D. PRESTITO E I RELATIVI PATTI ACCESSORI (DIRITTO O OBBLIGO DI RISCATTO).....	41
4. IL DIRITTO D’OPZIONE A FAVORE DELLA SOCIETÀ CEDENTE.....	45
5. IL RECESSO DAL CONTRATTO	48
6. I LIMITI DEL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA ALLA CIRCOLAZIONE DEL CONTRATTO: LIBERA CIRCOLAZIONE, CONCORRENZA E <i>PRIVATE ENFORCEMENT</i>	59
CAPITOLO IV – LA FIGURA DELL’AGENTE SPORTIVO	66
1. NATURA GIURIDICA DEL RAPPORTO TRA ATLETA E AGENTE.....	66
2. FUNZIONE DI MEDIATORE DELL’AGENTE?	69
3. IL CONTRATTO DI MANDATO	71
4. IL COMPENSO E LA DISCIPLINA SOVRANAZIONALE.....	73
CONCLUSIONI.....	77
BIBLIOGRAFIA	80

Introduzione

Nel linguaggio giornalistico e nella prassi del mercato calcistico, il trasferimento dei calciatori viene impropriamente descritto come una compravendita che ha per oggetto il calciatore stesso. Seppur la rappresentazione sia immediata, essa non corrisponde alla qualificazione giuridica dell'operazione: ciò che è oggetto del trasferimento è il rapporto contrattuale che lega il calciatore alla società sportiva. Questo fenomeno deve pertanto essere esaminato, sul piano del diritto civile, attraverso le categorie che disciplinano la circolazione del contratto e, in particolare, alla luce degli artt. 1406 e ss. c.c. Il punto di partenza della presente indagine trova proprio spunto in questa distanza tra linguaggio della prassi e qualificazione giuridica.

L'inquadramento civilistico non esaurisce, tuttavia, la complessità della fattispecie. Il contratto del calciatore professionista si inserisce in un sistema di fonti più ampio nel quale alle norme statali si affiancano quelle emanate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali, gli accordi collettivi e la giurisprudenza degli organi di giustizia sportiva. Il trasferimento si colloca così all'intreccio tra diritto civile, disciplina di lavoro sportivo e ordinamento federale, a cui si aggiungono i limiti derivanti dal diritto dell'Unione Europea.

Il presente lavoro intende rispondere al seguente quesito: in quale misura gli istituti elaborati dalla prassi calcistica in materia di trasferimento dei calciatori professionisti possono essere ricondotti alle categorie di diritto civile e quali adattamenti derivano, rispettivamente, dalla disciplina speciale dell'ordinamento sportivo e dal diritto dell'Unione Europea?

La presente indagine utilizza il Codice civile come costante termine di raffronto. Le figure proprie della prassi calcistica vengono pertanto esaminate confrontandone struttura ed effetti con gli istituti del diritto comune, senza trascurare la disciplina speciale derivante dalla legislazione sul lavoro sportivo. A tali fonti si affiancano le Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., i regolamenti FIFA e, per quanto riguarda la figura dell'agente, la rispettiva normativa nazionale e federale. L'elaborato tiene conto altresì della giurisprudenza statale, delle decisioni arbitrali del Tribunale arbitrale dello Sport e della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che assume particolare rilievo nella definizione dei limiti entro i quali l'autonomia dell'ordinamento sportivo può incidere sulla libertà contrattuale e sulla circolazione dei lavoratori.

Tanto premesso, il primo capitolo definisce il rapporto tra autonomia dell'ordinamento sportivo e gli ordinamenti statale e sovranazionale. Il secondo capitolo si occupa di ricostruire il

contratto di lavoro del calciatore professionista e la sua evoluzione normativa, creando i presupposti necessari per comprenderne le successive vicende circolatorie. Il terzo capitolo sottopone il trasferimento e le principali figure presenti nella prassi calcistica al confronto con le categorie civilistiche quali la cessione del contratto, l'opzione, il recesso e la predeterminazione del corrispettivo dovuto in caso di scioglimento, considerando anche i limiti imposti dal diritto dell'Unione Europea. Il quarto ed ultimo capitolo analizza, infine, il rapporto tra calciatore ed agente sportivo, verificando in quale misura esso possa essere ricondotto agli schemi civilistici della mediazione e, in particolare modo, del mandato.

Capitolo I – L'ordinamento sportivo e la sua autonomia

SOMMARIO: 1. L'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale autonomo. – 2. Rapporti con gli altri ordinamenti nazionali. – 3. Rapporti con gli ordinamenti internazionali.

1. L'ordinamento sportivo come ordinamento settoriale autonomo

Lo sport è un fenomeno sociale organizzato, rilevante e caratterizzato dalla presenza di una pluralità di soggetti, regole, organi e procedure destinati a disciplinare lo svolgimento dell'attività sportiva. Lo svolgimento della suddetta attività presuppone l'osservanza di norme tecniche, disciplinari e organizzative situate all'interno di un sistema regolato. Ed è proprio questo assetto organizzativo che ci permette di guardare allo sport non soltanto come a un fenomeno sociale, ma come a un fenomeno giuridicamente rilevante.

È opportuno ricondurre la nascita del primo apparato organizzativo sportivo mondiale al giugno del 1894, quando venne costituito il Comitato Internazionale Olimpico. Fanno parte del CIO tutte le Federazioni Sportive Internazionali, una per ogni disciplina sportiva, della quale costituiscono la massima Istituzione Mondiale che ha la funzione di dettare norme tecniche e di gara vincolanti per tutte le Federazioni Sportive Nazionali¹.

In contemporanea con la creazione di un'organizzazione sportiva a livello mondiale, si sviluppano i vari ordinamenti sportivi nazionali con a vertice un proprio Comitato Olimpico Nazionale composto dalle Federazioni Sportive Nazionali che, nell'elaborazione dei propri statuti e regolamenti, devono rispettare le norme fissate dagli organismi sportivi sovranazionali. Anche in Italia, per curare la partecipazione degli atleti ai giochi olimpici, venne istituito il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) che divenne, nel 1914, un'organizzazione a carattere permanente con la funzione di coordinare e controllare tutta l'attività sportiva nazionale, assumendo, allo stesso tempo, la qualifica di soggetto dell'ordinamento sportivo mondiale, nonché di ente fiduciario del CIO.

In questo contesto, anche la scienza giuridica inizia ad interessarsi al fenomeno sportivo. Secondo l'impostazione c.d. normativistica, elaborata da Hans Kelsen all'inizio del secolo scorso, il diritto è norma e l'ordinamento giuridico è esclusivamente un insieme di norme,

¹ Sul processo di formazione dell'organizzazione sportiva internazionale e nazionale L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2^a ed., a cura di F. IUDICA, Torino, 2020, p. 3 ss.

coincidente con l'ordinamento normativo. La validità della norma e dello stesso ordinamento era indipendente dalla reale efficacia della stessa e consisteva nella sua "positività", nel fatto, cioè, di essere posta e convalidata dall'ordinamento². Questa prospettiva ha avuto un ruolo fondamentale nella teoria generale del diritto, ma non soddisfa il tentativo di spiegare fenomeni sociali organizzati come lo sport che, pur non coincidendo con lo stato, producono regole, assetti organizzativi e vincoli rilevanti per i soggetti che vi partecipano. In questo senso diventa utile analizzare la teoria c.d. istituzionalistica, sostenuta da Santi Romano. Secondo l'approccio di Romano, la nozione di diritto come esclusivo insieme di norme che costituiscono l'ordinamento è insufficiente, in quanto quest'ultimo, inteso come "istituzione" o organizzazione, trascende e allo stesso tempo condiziona il suo aspetto meramente normativo. Così, Santi Romano, individua altri due elementi essenziali, oltre alla normazione, per configurare un ordinamento giuridico: la società, intesa come unità concreta e distinta degli individui che la costituiscono, e l'ordine sociale, nel quale è ricompreso ogni elemento organizzativo extragiuridico³. Quindi, accettata la definizione di ordinamento giuridico come istituzione, diventa possibile l'individuazione, anche all'interno della stessa comunità statale, di una molteplicità di istituzioni e, quindi, di una pluralità di ordinamenti giuridici.

In questo senso si inserisce la riflessione di Widar Cesarini Sforza che nel suo celebre studio *Il diritto dei privati* del 1929 riconosce ai gruppi privati organizzati, sulla base di un comune scopo, la capacità di darsi un proprio ordine giuridico indipendentemente dal riconoscimento statale. Successivamente, nel 1933, fu il primo a proporre, applicando questa teoria, una ricostruzione del fenomeno sportivo come ordinamento giuridico in senso tecnico, collegando così la pluralità degli ordinamenti giuridici alla capacità normativa dei privati e alla loro autonomia organizzativa⁴. Tale teoria è stata successivamente sistemata da Massimo Severo Giannini. Nel celebre studio del 1949 sugli ordinamenti giuridici sportivi, Giannini ha individuato nello sport un ordinamento giuridico dotato di elementi propri costitutivi⁵. Tali elementi sono: la plurioggettività, la normazione e l'organizzazione. Come plurioggettività,

² H. Kelsen, *La dottrina pura del diritto*, trad. it. a cura di M.G. Losano, Torino, Einaudi, 1966.

³ S. Romano, *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1951.

⁴ W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, 1929 (rist. Milano, Giuffrè, 1963); ID., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381 ss.

⁵ M.S. Giannini, *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10 ss.

osserviamo l'esistenza di una pluralità di soggetti, persone fisiche o enti, legati dall'osservanza di regole comuni, cui essi attribuiscono valore vincolante; la normazione trova invece riscontro nell'esistenza di un corpo di norme idoneo a disciplinare l'attività sportiva, prevenire o risolvere conflitti e organizzare lo svolgimento delle competizioni; mentre l'organizzazione, infine, si manifesta nella presenza di strutture permanenti capaci di produrre, applicare e far rispettare tali regole, anche attraverso l'esercizio di poteri che incidono sulla libertà dei soggetti appartenenti al gruppo. Da questa ricostruzione deriva la qualificazione dell'ordinamento sportivo come ordinamento giuridico settoriale a formazione spontanea ovvero, un ordinamento giuridico proteso al perseguimento di un fine particolare, non istituito dall'ordinamento generale statale, ma sorto spontaneamente da un gruppo sociale il quale, una volta evoluto, si è creato una propria organizzazione ed ha emanato un proprio corpo di norme. La sua autonomia non deriva quindi da una concessione originaria dell'ordinamento statale, ma dalla capacità della comunità sportiva di auto-organizzarsi e di vincolare i propri appartenenti mediante norme interne.

In questa prospettiva, l'ordinamento sportivo non si esaurisce nella sola predisposizione delle regole tecniche del gioco, ma si caratterizza per la presenza di un vero e proprio sistema organizzato, composto da soggetti istituzionali, enti associativi, atleti, società, federazioni, leghe e organi di giustizia interna. In altre parole, l'ordinamento sportivo è caratterizzato da un organigramma composto da una pluralità eterogenea di soggetti, distinti per funzione, ma collegati dalla finalità di promuovere direttamente o indirettamente l'attività sportiva a tutti i livelli.

Con riferimento all'esperienza italiana, come già accennato, il centro di tale organizzazione è rappresentato dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, attorno al quale si sviluppano le Federazioni sportive nazionali, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva, le Associazioni benemerite, le Leghe, le società e le associazioni sportive. Questa struttura conferma la natura settoriale dell'ordinamento sportivo, il quale non disciplina soltanto l'attività del singolo atleta, ma regola i rapporti tra tutti i soggetti che partecipano alla comunità sportiva. L'appartenenza a tale comunità avviene, di regola, attraverso l'affiliazione o il tesseramento, con la conseguente accettazione di un complesso di norme comuni. Tali norme non si esauriscono nella sfera meramente tecnica, che regola svolgimento della competizione, ma comprendono anche la sfera organizzativa, statutaria, regolamentare e disciplinare; quindi, regolano la vita interna dell'ordinamento sportivo, individuando i soggetti legittimati a partecipare alle competizioni, disciplinando i rapporti tra società e atleti e prevedono strumenti

interni di controllo e di giustizia. Nel caso specifico del calcio, ad esempio, la Federazione Italiana Giuoco Calcio detta le regole organizzative e tecniche della disciplina, disciplina il tesseramento, l'affiliazione delle società, lo svolgimento delle competizioni e i procedimenti disciplinari. Questo conferma la natura ordinamentale del fenomeno sportivo.

Ciò non significa, tuttavia, che tale ordinamento possa essere considerato sovrano. La dottrina evidenzia infatti che l'ordinamento sportivo ha carattere mondiale e super statale, ma non territoriale: i singoli Stati rilevano come sedi delle articolazioni nazionali, non come soggetti dell'ordinamento sportivo mondiale. Inoltre, pur potendo essere considerato originario nella sua dimensione internazionale, esso non possiede la sovranità, mancando di una piena effettività della forza su un determinato territorio⁶. Questa distinzione è decisiva per comprendere il senso dell'autonomia sportiva. L'ordinamento sportivo è autonomo perché dispone di regole proprie, di soggetti propri e di apparati organizzativi capaci di garantire il funzionamento dell'attività sportiva. Tuttavia, tale autonomia non equivale ad una separazione assoluta dall'ordinamento statale. Le norme sportive sono rivolte a coloro che scelgono di entrare a far parte della comunità sportiva e che, attraverso l'affiliazione o il tesseramento, accettano le regole che la governano. Da questo punto di vista, l'appartenenza all'ordinamento sportivo ha una rilevante base volontaria e associativa: il soggetto che entra nel sistema sportivo accetta un complesso di regole tecniche, organizzative e disciplinari, ma resta ovviamente titolare di situazioni giuridiche rilevanti anche per l'ordinamento generale. L'autonomia dell'ordinamento sportivo assume quindi un carattere necessariamente relazionale: essa presuppone sempre un rapporto con l'ordinamento statale e proprio in esso trova il suo limite, come confermeranno in seguito anche l'analisi della legge n. 280 del 2003 e i suoi sviluppi giurisprudenziali. Questa impostazione appare particolarmente convincente se riferita agli sport maggiormente strutturati, come il calcio professionistico, nei quali l'attività sportiva non ha soltanto una dimensione tecnica o agonistica, ma assume anche rilievo economico, patrimoniale e organizzativo. È proprio in questi settori che il rapporto tra ordinamento sportivo e ordinamento statale si fa più intenso e, talvolta, più conflittuale: il che rende indispensabile una riflessione approfondita sui termini concreti di tale relazione.

Il quadro sin qui delineato ha trovato, di recente, un riconoscimento al più alto livello delle fonti. Con la legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, lo sport ha fatto formalmente

⁶ M.S. GIANNINI, *op. cit.*, p. 10 ss.

ingresso nella Carta fondamentale: il nuovo ultimo comma dell'art. 33 stabilisce che “la Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme”⁷. Prima della riforma, il fondamento costituzionale del fenomeno sportivo veniva tradizionalmente ricondotto agli artt. 2 e 18 Cost., quali espressioni delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità dell'individuo e della libertà di associazione. Il riconoscimento espresso non attribuisce allo sport una riserva di autonomia opponibile allo Stato, ma ne conferma la rilevanza costituzionale degli interessi perseguiti.

2. Rapporti con gli altri ordinamenti nazionali

Quando una vicenda sportiva incide su situazioni giuridiche rilevanti per l'ordinamento statale, l'autonomia dell'ordinamento sportivo incontra il proprio limite. Chi entra a far parte della comunità sportiva, mediante il tesseramento o l'affiliazione, non cessa di essere titolare di situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l'ordinamento statale. Il tema fondamentale è allora quello di individuare quali decisioni degli organi sportivi esauriscano la propria efficacia all'interno del sistema sportivo e quali, invece, assumano rilevanza anche per l'ordinamento statale, con la conseguente necessità di individuare il giudice competente a conoscerne.

La definizione di tali rapporti è caratterizzata da un percorso di legiferazione progressivo e si coglie anzitutto sul piano dell'inquadramento normativo dei soggetti dell'ordinamento sportivo nazionale. La legge 16 febbraio 1942, n. 426 istituì il CONI quale ente di diritto pubblico, qualificando le Federazioni sportive nazionali come suoi organi. La successiva legge 23 marzo 1981, n. 91 riconobbe alle Federazioni una natura caratterizzata per un verso dall'autonomia tecnica, organizzativa e gestionale, per l'altro verso, dalla sottoposizione alla vigilanza del CONI. Il percorso si è infine completato con il d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242 (c.d. decreto Melandri), modificato dal d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 (c.d. decreto Pescante), che ha riconosciuto definitivamente le Federazioni come associazioni con personalità giuridica di diritto privato, pur riconoscendo la valenza pubblicistica di specifici aspetti della loro attività, da esercitarsi in armonia con gli indirizzi del CIO e del CONI⁸. Questa evoluzione in senso

⁷ Legge costituzionale 26 settembre 2023, n. 1, recante “Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva”, in *G.U.* 7 ottobre 2023, n. 235. Sul significato della riforma si veda P. SANDULLI, *Lo sport nella Costituzione. Traguardo o punto di partenza?*, in *Rivista di Diritto Sportivo* (online), pp. 1-10, in rivistadirittosportivo.coni.it.

⁸ Art. 15, commi 1 e 2, d.lgs. 23 luglio 1999, n. 242.

privatistico non è priva di conseguenze sul piano dei rapporti tra i due ordinamenti: essa conferma che l'adesione al sistema sportivo ha origine contrattuale e non autoritativa, quale frutto di un atto di adesione spontanea alla comunità sportiva da parte del soggetto che sceglie liberamente di entrarvi.

In questa prospettiva si colloca l'istituto che storicamente ha rappresentato il principale punto di frizione tra giustizia sportiva e giurisdizione statale: il c.d. *vincolo di giustizia*. Tale espressione fa riferimento alla clausola statutaria che impone a tesserati e affiliati di devolvere tutte le controversie venute in essere nello svolgimento dell'attività sportiva agli organi di giustizia interni, impegnandosi a non rivolgersi, salva espressa autorizzazione, alla giurisdizione dello Stato⁹. La *ratio* di questo vincolo risiede nella necessità di preservare la sopravvivenza stessa dell'ordinamento sportivo e nell'esigenza di affidare la risoluzione delle controversie a organi dotati di competenze specializzate e tecniche, così da ottenere in tempi brevi, coerenti con lo svolgimento dei campionati, decisioni che garantiscano al contempo l'autonomia e l'indipendenza del mondo dello sport¹⁰. La giurisprudenza di legittimità ha, da tempo, chiarito la sua natura negoziale: il vincolo costituisce un momento fondamentale dell'ordinamento sportivo, ontologicamente diretto a garantirne l'autonomia rispetto a quello statale, e si fonda sul consenso delle parti che, aderendo liberamente e consapevolmente agli statuti federali, accettano anche la soggezione agli organi interni di giustizia¹¹. Proprio perché si risolve in una rinuncia preventiva alla tutela giurisdizionale statale, tuttavia, il vincolo è sempre stato ritenuto valido, in osservanza dei precetti costituzionali di cui agli artt. 24, 102 e 113 Cost., soltanto quando abbia ad oggetto diritti disponibili, e mai quando vengano in rilievo diritti soggettivi indisponibili o interessi legittimi¹².

Nonostante tale impostazione possa apparire logica e lineare, i rapporti tra i due sistemi di giustizia si sono rivelati storicamente tutt'altro che pacifici. La difficoltà di individuare in

⁹ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, 2ª ed., a cura di F. IUDICA, Torino, 2020, p. 620 ss. (sezione *La giustizia sportiva*, agg. a cura di M. DURANTE). Per il calcio si veda l'art. 30 dello Statuto della FIGC, rubricato "Garanzie".

¹⁰ L. COLANTUONI, op. cit., p. 616 s.

¹¹ Cass., S.U., 17 novembre 1984, n. 5838, in *Giur. it.*, 1987, I, 1, p. 953; Cass., 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. dir. sport.*, 1993, p. 484.

¹² Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, in *Foro it.*, 1996, III, p. 275; T.A.R. Lazio, sez. III, 18 gennaio 1989, n. 43, in *Riv. dir. sport.*, 1989, p. 326.

concreto quali provvedimenti del CONI e delle Federazioni fossero dotati di rilevanza esterna all'ordinamento sportivo scatenò, tra gli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso, un vero e proprio contenzioso di sistema, di cui è emblematica la vicenda del Catania Calcio dei primi anni Novanta. Nel 1993 la società non fu ammessa al campionato di Serie C1, pur vantando il relativo titolo sportivo, a causa di irregolarità amministrativo-contabili. Così la società decise di rivolgersi al giudice amministrativo, ottenendo provvedimenti favorevoli. Tuttavia, l'esecuzione di tali decisioni si scontrò con la posizione degli organi federali e con l'invocata autonomia dell'ordinamento sportivo. La vicenda giunse infine al Consiglio di Stato, che, con la sentenza 30 settembre 1995, n. 1050, riconobbe la conoscibilità da parte del giudice amministrativo dei provvedimenti di diniego di iscrizione al campionato quando essi incidano su posizioni giuridiche rilevanti della società sportiva professionistica¹³. Il caso assume quindi rilievo non tanto per il suo esito sportivo, quanto perché mostrò l'insufficienza di un'autonomia sportiva intesa in senso assoluto.

Un'altra occasione per un intervento organico del legislatore fu offerta, ancora una volta, dalle tormentate vicende del calcio siciliano nell'estate del 2003: allorché, esauriti i gradi della giustizia federale, il ricorso del Catania al giudice amministrativo, e i contrapposti ricorsi di altre società sul c.d. *blocco delle retrocessioni*, misero concretamente a rischio l'avvio stesso del campionato di Serie B. Così, in quel clima di profonda incertezza, il Governo adottò il d.l. 19 agosto 2003, n. 220, significativamente soprannominato decreto “salva calcio” o “blocca T.A.R.”, convertito con modificazioni nella legge 17 ottobre 2003, n. 280¹⁴. Tale legge costituisce ancor oggi la disciplina cardine dei rapporti tra i due ordinamenti. L'art. 1 codifica il principio di autonomia: “la Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al Comitato Olimpico Nazionale, salvi i casi di rilevanza per l'ordinamento giuridico della Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con l'ordinamento sportivo”. L'art. 2 riserva conseguentemente alla giustizia sportiva le questioni aventi ad oggetto, da un lato, “l'osservanza e l'applicazione delle norme regolamentari, organizzative e statutarie

¹³ Cons. Stato, 30 settembre 1995, n. 1050, cit., che riconobbe la giurisdizione amministrativa sui provvedimenti di revoca dell'affiliazione e di non ammissione al campionato, in quanto atti incidenti su posizioni rilevanti anche per l'ordinamento statale.

¹⁴Sulla vicenda L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 624 ss.

dell'ordinamento sportivo nazionale al fine di garantire il corretto svolgimento delle attività sportive” (c.d. questioni tecniche) e, dall'altro, “i comportamenti rilevanti sul piano disciplinare con l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni”¹⁵. L'art. 3 delinea infine il riparto di giurisdizione: ferma la competenza del giudice ordinario per le controversie patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra controversia avente ad oggetto atti del CONI o delle Federazioni non riservata agli organi di giustizia sportiva è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, con competenza funzionale del T.A.R. del Lazio; l'azione davanti al giudice statale è subordinata al previo esaurimento dei gradi della giustizia sportiva (c.d. *pregiudiziale sportiva*)¹⁶. Il criterio di riparto è stato prontamente recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui restano riservate agli organi sportivi le controversie tecniche e disciplinari, spettano al giudice ordinario quelle patrimoniali tra pariordinati e al giudice amministrativo le controversie aventi ad oggetto provvedimenti di natura amministrativa del CONI e delle Federazioni dotati di rilevanza per l'ordinamento statale¹⁷.

Il profilo più delicato dell'intero sistema riguarda le sanzioni disciplinari che, pur formalmente riservate alla giustizia sportiva, possono incidere in modo assai penetrante sulla sfera patrimoniale e professionale del destinatario. Sul possibile contrasto della riserva con gli artt. 24, 103 e 113 Cost. è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza 11 febbraio 2011, n. 49, che ha risolto il problema in via interpretativa: la riserva alla giustizia sportiva delle controversie disciplinari non esclude che chi lamenti la lesione di una situazione giuridica soggettiva rilevante per l'ordinamento statale possa agire dinanzi al giudice amministrativo, il quale può conoscere delle conseguenze dannose derivate dalla sanzione disciplinare sportiva, riconoscendo eventualmente il risarcimento del danno ma non può tuttavia annullare direttamente la sanzione, poiché tale potere resta escluso in ragione dell'autonomia riconosciuta all'ordinamento sportivo¹⁸. Tale impostazione è stata successivamente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 160 del 2019, la quale ha ribadito la non

¹⁵ art. 2 l. 280/2003, lett. a) e b)

¹⁶E. LUBRANO, *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. dir. econ. sport.*, 2/2005, pp. 21-37.

¹⁷ Cass., S.U., 23 marzo 2004, n. 5775. Già in precedenza, per l'irrelevanza esterna delle decisioni sulla regolarità delle gare, Cass., S.U., 26 ottobre 1989, n. 4399, in *Giur. it.*, 1990, I, c. 1281.

¹⁸ Corte cost., 11 febbraio 2011, n. 49, in *Giur. cost.*, 2011, p. 664 ss.

irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore tra, da un lato, l'autonomia dell'ordinamento sportivo riconducibile agli artt. 2 e 18 Cost., e, dall'altro, il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, presidiato dagli artt. 24, 103 e 113 Cost¹⁹.

Sul punto è intervenuta anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, la quale, con sentenza 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24, *ZD e MI c. FIGC e CONI*, ha ritenuto compatibile con il diritto dell'Unione una normativa nazionale che limiti il giudice statale alla tutela risarcitoria, escludendo l'annullamento o la sospensione della sanzione disciplinare sportiva, purché almeno l'organo di giustizia sportiva di ultima istanza presenti garanzie effettive di indipendenza, imparzialità, contraddittorio e controllo giurisdizionale. Qualora nessun organo di giustizia sportiva soddisfi queste garanzie, il giudice statale deve poter assicurare una tutela piena, che comprenda anche i provvedimenti necessari a far cessare la sanzione illegittima. La decisione è rilevante anche perché la Corte chiarisce che clausole generali come quelle di lealtà, correttezza e probità non sono, di per sé, incompatibili con il diritto dell'Unione. Esse possono anzi svolgere una funzione importante nell'ordinamento sportivo, perché consentono di tutelare il regolare svolgimento delle competizioni e l'integrità del sistema federale. Tuttavia, proprio perché si tratta di formule ampie, la loro applicazione non può essere rimessa a valutazioni arbitrarie o imprevedibili: la sanzione deve perseguire un obiettivo legittimo, non deve produrre effetti discriminatori e deve essere proporzionata rispetto alla condotta contestata.²⁰

Occorre, infine, fare un breve cenno ai rapporti con l'ordinamento penale, rispetto al quale l'autonomia sportiva non può mai escludere l'applicazione della legge statale. I fenomeni patologici che attraversano lo sport professionistico, pensiamo alla frode sportiva, al divieto di scommesse disciplinati dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401, alle misure di prevenzione della violenza in occasione delle competizioni sportive, quale il D.A.S.P.O. previsto dall'art. 6 della stessa legge, restano integralmente soggetti alla legge statale, ferma la possibile concorrenza, sugli stessi fatti, della responsabilità disciplinare sportiva²¹. Anche alla luce di questo, risulta ancora una volta confermata la natura relazionale dell'autonomia sportiva: un'autonomia che

¹⁹ Corte cost., 25 giugno 2019, n. 160.

²⁰ Corte giust. UE, sez. V, 16 luglio 2026, cause riunite C-424/24 e C-425/24, *ZD c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e altri e MI c. Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI)*, ECLI:EU:C:2026:602, spec. punti 121 e dispositivo, punto 2.

²¹ Sull'illecito penale e sportivo L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., sezioni *L'illecito penale e l'illecito sportivo* (agg. a cura di L. CHIAPPERO e M. TURCO), p. 477 ss. e *I fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive*, p. 564 ss.

l'ordinamento statale riconosce e favorisce, ma entro il limite oltre il quale le vicende sportive tornano a essere vicende dell'ordinamento generale, soggette alle sue regole e ai suoi rimedi.

3. Rapporti con gli ordinamenti internazionali

L'ordinamento sportivo, come accennato in precedenza, ha carattere mondiale e sovrastatale: gli ordinamenti sportivi nazionali non sono altro che articolazioni di un sistema unitario il cui vertice è rappresentato dagli organismi sportivi internazionali. Ne consegue che i rapporti dell'ordinamento sportivo italiano non si esauriscono in quelli con l'ordinamento statale, ma si proiettano necessariamente al livello internazionale, nel quale si collocano il Comitato Olimpico Internazionale, le Federazioni sportive internazionali e gli organi di giustizia sportiva transnazionale, nonché, su un piano distinto ma ormai decisivo per lo sport professionistico europeo, l'ordinamento dell'Unione Europea.

Dal punto di vista organizzativo, il livello internazionale dell'ordinamento sportivo si presenta rigido, gerarchico e chiuso, costituito da strutture piramidali caratterizzate da un assetto monopolistico: per ciascuna disciplina esiste un'unica Federazione internazionale riconosciuta, alla quale sono affiliate le federazioni nazionali. Al vertice del Movimento olimpico si colloca il CIO, fondato a Parigi nel 1894 su iniziativa del barone de Coubertin e oggi avente sede a Losanna. Quanto alla sua natura giuridica, dopo una lunga evoluzione la Carta Olimpica lo qualifica, a partire dal 1991, come organizzazione internazionale non governativa senza fini di lucro, costituita in forma di associazione con personalità giuridica riconosciuta dal Consiglio federale svizzero. Dal 2009 il CIO gode inoltre dello status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite²². La dottrina esclude tuttavia che il CIO abbia natura di soggetto di diritto internazionale: esso detta norme che non sono, per loro stessa forza, vincolanti, traendo la propria efficacia dalla volontà degli enti del Movimento olimpico di darvi seguito. Il vincolo si fonda dunque, ancora una volta, sul meccanismo del riconoscimento e dell'adesione volontaria²³.

Le Federazioni sportive internazionali hanno una struttura simile: organizzazioni non governative di tipo composto, in quanto raggruppano in sé altri enti secondo una struttura federativa. Si tratta, in genere, di associazioni private dotate di personalità giuridica

²² art. 15 della Carta Olimpica.

²³ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., sezione *L'ordinamento sportivo internazionale* (agg. a cura di A. ROCCA), p. 40 ss.

nell'ordinamento dello Stato in cui è situata la loro sede, che dettano le norme tecniche e organizzative della singola disciplina, vincolanti per tutte le federazioni nazionali affiliate. Per il calcio tale ruolo è svolto dalla FIFA, con sede a Zurigo, e, a livello continentale, dalla UEFA, con sede a Nyon: la FIGC, in quanto affiliata, è tenuta a conformare i propri statuti e regolamenti alle norme sovranazionali, e i tesserati accettano, come emerge chiaramente dall'art. 30 dello Statuto federale, la piena efficacia dei provvedimenti adottati da FIFA e UEFA. Questa struttura normativa transnazionale, sviluppatasi spontaneamente attraverso la prassi delle federazioni e la giurisprudenza arbitrale, è stata puntualmente descritta come una *lex sportiva*: un insieme di principi non scritti, una sorta di *lex mercatoria* dello sport, ai quali le federazioni internazionali devono conformarsi indipendentemente dall'esistenza di analoghi principi nei rispettivi regolamenti o nelle leggi nazionali applicabili²⁴.

Elemento di chiusura del sistema sportivo internazionale è la giustizia arbitrale, il cui ruolo centrale è svolto dal Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna, istituito dal CIO nel 1983. L'originario legame organico con l'ente istitutivo aveva fatto sorgere fondati dubbi sull'effettiva indipendenza dell'organo. Tali dubbi sono stati progressivamente superati attraverso riforme strutturali, dapprima con la sentenza del Tribunale federale svizzero del 15 marzo 1993 nel caso *Gundel* e, in via generale, con la successiva pronuncia resa nel 2003 nel caso *Lazutina*, dopo che l'istituzione del Consiglio internazionale dell'arbitrato in materia di sport (CIAS) aveva sottratto al CIO il finanziamento e l'amministrazione del Tribunale²⁵. Il sistema TAS si fonda su un Codice dell'arbitrato in materia di sport e si articola in una camera ordinaria, una camera d'appello, davanti alla quale sono impugnabili, tra l'altro, le decisioni disciplinari delle federazioni internazionali, e, dal 2019, in una camera antidoping. Attraverso la propria copiosa giurisprudenza il Tribunale ha svolto una funzione decisiva di uniformazione del diritto sportivo transnazionale, contribuendo in misura determinante alla formazione della già richiamata *lex sportiva*²⁶.

²⁴ Così il lodo CAS 98/200, 20 agosto 1999, *AEK Atene e Slavia Praga c. UEFA*, in *Digest of CAS Awards*, II, p. 38 ss.

²⁵ Trib. fed. svizzero, 15 marzo 1993, *G. c. Fédération Equestre Internationale et T.A.S.*, in *Riv. dir. sport.*, 1994, p. 510 ss.; Trib. fed. svizzero, 27 maggio 2003, causa 4P.267/2002, ATF 129 III 445, *Lazutina e Danilova c. C.I.O., F.I.S. e T.A.S.* Sul sistema TAS si veda L. FUMAGALLI, *La giurisdizione sportiva internazionale. Il Tribunale arbitrale dello sport*, in L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 860 ss.

²⁶ L. FUMAGALLI, *Arbitrato e "Giochi Olimpici": il Tribunale Arbitrale dello Sport ad Atlanta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 23 ss.

Su un piano diverso si pongono i rapporti con l'ordinamento dell'Unione Europea, che non è un ordinamento sportivo ma incide ormai in modo sempre più decisivo sullo sport professionistico. Nei Trattati istitutivi non era presente alcuna norma dedicata allo sport ma, con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, l'Unione si è dotata di una competenza in materia (art. 165 TFUE), peraltro limitata, trattandosi di competenza di mero sostegno ai sensi dell'art. 6 TFUE, ad azioni di coordinamento e supporto di quelle degli Stati membri, volte a sviluppare la dimensione europea dello sport tenendo conto delle sue specificità²⁷. In assenza di un'esenzione codificata a favore dell'ordinamento sportivo, tuttavia, l'attività sportiva rientra nel campo di applicazione del diritto dell'Unione ogniquale volta sia qualificabile come attività economica: è questo il principio affermato dalla Corte di giustizia sin dalla sentenza *Walrave* del 1974 e ribadito nella sentenza *Donà* del 1976, resa proprio con riferimento alle norme della FIGC che riservavano il tesseramento ai soli calciatori di cittadinanza italiana²⁸.

Il punto di svolta è rappresentato dalla celebre sentenza *Bosman* del 1995, che ha costituito un vero e proprio terremoto per l'ordinamento calcistico europeo. La Corte dichiarò incompatibili con la libera circolazione dei lavoratori sia le norme UEFA che subordinavano il trasferimento del calciatore giunto a scadenza di contratto al pagamento di un'indennità, sia le clausole di nazionalità che limitavano il numero di giocatori comunitari schierabili in una stessa partita²⁹. I principi contenuti nella pronuncia sono stati poi estesi, sulla base degli accordi di associazione e partenariato conclusi dalla Comunità, anche agli atleti cittadini di Stati terzi regolarmente impiegati in uno Stato membro, ai quali sono state riconosciute condizioni di parità rispetto agli sportivi comunitari³⁰. Con la successiva sentenza *Meca-Medina* del 2006 la Corte ha inoltre superato la tradizionale categoria della “regola puramente sportiva”, chiarendo che anche le norme a contenuto apparentemente solo sportivo, nella specie, la disciplina antidoping, devono essere esaminate alla luce del diritto europeo della concorrenza, attraverso una

²⁷ J. TOGNON, G. GRECO, *L'Unione Europea e lo sport*, in L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 13 ss.

²⁸ Corte giust., 12 dicembre 1974, causa 36/74, *Walrave e Koch c. Union Cycliste Internationale*, in *Racc.*, 1974, p. 1405; Corte giust., 14 luglio 1976, causa 13/76, *Donà c. Mantero*, in *Racc.*, 1976, p. 1333.

²⁹ Corte giust., 15 dicembre 1995, C-415/93, *Union royale belge des sociétés de football association e a. c. Bosman*, in *Racc.*, 1995, p. I-4921.

³⁰ Corte giust., 8 maggio 2003, C-438/00, *Deutscher Handballbund c. Kolpak*; Corte giust., 12 aprile 2005, C-265/03, *Simutenkov*. Sui criteri di selezione per le competizioni internazionali e sui termini di trasferimento si vedano, rispettivamente, Corte giust., 11 aprile 2000, C-51/96 e C-191/97, *Deliège*, e Corte giust., 13 aprile 2000, C-176/96, *Lehtonen*. In materia di indennità di formazione dei giovani calciatori, Corte giust., 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais c. Bernard*.

valutazione caso per caso in ordine alla legittimità degli obiettivi perseguiti e alla proporzionalità delle restrizioni imposte³¹.

L'approdo di questo percorso evolutivo è costituito dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia il 21 dicembre 2023 nei casi *International Skating Union* e, soprattutto, *European Superleague Company*. La Corte ha interpretato in via pregiudiziale gli artt. 101 e 102 TFUE nel senso che le regole di FIFA e UEFA sulla previa autorizzazione di competizioni concorrenti possono risultare incompatibili con il diritto dell'Unione quando attribuiscono a tali organismi un potere non assoggettato a criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati³².

In tale linea evolutiva si colloca anche la più recente sentenza *FIFA c. BZ / caso Diarra*, relativa alla compatibilità con gli artt. 45 e 101 TFUE di alcune norme FIFA in materia di risoluzione anticipata del contratto e trasferimento internazionale del calciatore. La Corte ha ritenuto che alcune regole FIFA potessero ostacolare la libera circolazione dei lavoratori e integrare una decisione di associazione di imprese vietata dall'art. 101 TFUE, salvo eventuale giustificazione/esenzione secondo i criteri indicati dalla stessa Corte³³.

È il calcio professionistico, nel quale la prestazione dell'atleta è al tempo stesso prestazione sportiva e prestazione di lavoro, e il suo trasferimento è al tempo stesso vicenda federale e vicenda contrattuale, il terreno privilegiato di questa costante interazione tra ordinamenti.

³¹ Corte giust., 18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*, in *Racc.*, 2006, p. I-6991.

³² Corte giust., 21 dicembre 2023, C-333/21, *European Superleague Company SL c. FIFA e UEFA*, ECLI:EU:C:2023:1011; Corte giust., 21 dicembre 2023, C-124/21 P, *International Skating Union c. Commissione*. In precedenza, sull'abuso di posizione dominante dell'ente che cumuli funzioni regolatorie e attività economica, Corte giust., 1° luglio 2008, C-49/07, *MOTOE*, in *Racc.*, 2008, p. I-4863.

³³ Corte giust., 4 ottobre 2024, C-650/22, *FIFA c. BZ*, ECLI:EU:C:2024:824.

Capitolo II – Inquadramento del contratto di lavoro sportivo professionistico

SOMMARIO: 1. Premessa: i diversi rapporti contrattuali del calciatore professionista. – 2. La legge 23 marzo 1981, n. 91 e il primo statuto del lavoro sportivo professionistico. – 3. Dal d.lgs. n. 36/2021 al d.l. n. 71/2024: la riforma del lavoro sportivo. – 4. Elementi essenziali del contratto di lavoro professionista.

1. Premessa: i diversi rapporti contrattuali del calciatore professionista

Il calciatore professionista non è soltanto parte di un contratto di lavoro sportivo, ma si colloca al centro di una rete di rapporti giuridici differenti, che si intrecciano tra loro e che concorrono a definirne la posizione all'interno e all'esterno dell'ordinamento sportivo. Prima di procedere ad analizzare il contratto di lavoro sportivo, occorre fare una distinzione di tutti gli altri rapporti giuridici che interessano il calciatore.

Il rapporto principale attorno al quale ruotano tutti gli altri è il contratto di lavoro sportivo stipulato con la società di appartenenza. Durante questo rapporto, l'atleta si obbliga a mettere a disposizione della società la propria prestazione agonistica, dietro corrispettivo. La rispettiva disciplina è stata dettata dapprima dalla legge 23 marzo 1981, n. 91 e, a seguito della riforma dello sport, dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in particolare agli articoli 25 e seguenti¹. Questo rapporto è particolare in quanto non si esaurisce nella sola dimensione lavoristica: esso si salda infatti con l'ordinamento federale, poiché il contratto individuale deve essere redatto in conformità al contratto tipo predisposto in attuazione dell'accordo collettivo e deve essere depositato presso la Federazione per l'approvazione. Emblematico, in tal senso, è l'art. 93 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), che disciplina i contratti tra società e tesserati richiedendo espressamente la loro conformità ai contratti tipo previsti dagli accordi collettivi².

¹ Sulla nozione di lavoratore sportivo e sulla costituzione del rapporto v. gli artt. 25, 26 e 27 del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36. In dottrina, per un primo inquadramento della riforma, M. BIASI, *Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021 ...e ritorno?*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3/2024.

² Art. 93 N.O.I.F., in combinato disposto con l'Accordo collettivo stipulato tra F.I.G.C., Lega Nazionale Professionisti e Associazione Italiana Calciatori (A.I.C.).

Connesso al contratto di lavoro, si osserva il tesseramento federale. Il tesseramento non costituisce, propriamente, un contratto nel senso classico del termine, ma è indispensabile citarlo in questa sede, poiché senza di esso il calciatore non può svolgere attività agonistica ufficiale. In ragione di questo, si può dunque affermare che il calciatore professionista è parte, da un lato, di un rapporto contrattuale con la società sportiva e, dall'altro, di un rapporto federale derivante dal tesseramento, che lo inserisce nell'ordinamento sportivo e lo sottopone alle norme della F.I.G.C.³. È proprio nel momento del tesseramento che si realizza quella adesione volontaria all'ordinamento sportivo di cui si è detto nel capitolo precedente, con la conseguente accettazione del complesso di norme tecniche, organizzative e disciplinari che governano la comunità sportiva. Si tratta di un dato di grande importanza, sul quale si tornerà nell'analisi degli elementi essenziali del contratto, poiché segna il punto di massima compenetrazione tra la disciplina civilistica e lavoristica del contratto individuale e la normativa federale e collettiva⁴.

Il calciatore professionista, soprattutto nel calcio contemporaneo, può inoltre essere parte di rapporti contrattuali diversi dal contratto di lavoro sportivo, che ne confermano la rilevanza economica e commerciale. In particolare, si pensi, ai contratti aventi ad oggetto lo sfruttamento dell'immagine, ai contratti di sponsorizzazione e ai contratti di *testimonial o endorsement*. Il fondamento di tali rapporti, sul piano civilistico, si riscontra nella tutela del diritto all'immagine di cui all'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della legge 22 aprile 1941, n. 633 sul diritto d'autore, oltre che nella tutela dei segni distintivi e dei nomi notori apprestata dal Codice della proprietà industriale⁵. Non è questa la sede per un'analisi approfondita di tali fattispecie, che non costituiscono il centro della presente ricerca, tuttavia è però utile darne conto, poiché esse evidenziano come la figura del calciatore professionista sia oggi anche economicamente e commercialmente complessa, e come intorno alla prestazione sportiva si sviluppino ulteriori interessi patrimoniali meritevoli di autonoma tutela.

³ Sul tesseramento v. gli artt. 36 e ss. e, in particolare, l'art. 39 N.O.I.F., relativo al tesseramento dei calciatori. Sull'accettazione della clausola compromissoria e sulle garanzie di giustizia sportiva v. l'art. 30 dello Statuto della F.I.G.C.

⁴ Gli accordi collettivi sono distinti per categoria: Accordo collettivo F.I.G.C. – Lega Serie A – A.I.C.; Accordo collettivo F.I.G.C. – Lega Serie B – A.I.C.; Accordo collettivo Lega Pro – A.I.C.

⁵ Sulla tutela dell'immagine e del ritratto v. l'art. 10 c.c. e gli artt. 96-97 della l. 22 aprile 1941, n. 633; sui nomi e segni notori, l'art. 8 del d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 (codice della proprietà industriale). In giurisprudenza, sull'oggetto del diritto di immagine, Cass. civ., sez. I, 29 gennaio 2016, n. 1748.

Nella medesima prospettiva merita un cenno il contratto con l'agente sportivo. Accanto al contratto di lavoro con la società, il calciatore può infatti stipulare un contratto di mandato o di rappresentanza con un agente sportivo, finalizzato alla negoziazione del contratto di lavoro, del trasferimento o di altri rapporti economici connessi alla carriera sportiva. La materia ha trovato una specifica regolamentazione nel d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, adottato in attuazione dell'art. 6 della legge delega 8 agosto 2019, n. 86, e nei regolamenti del CONI e della F.I.G.C. in tema di agenti sportivi⁶. Trattandosi tuttavia di un tema che sarà oggetto di specifica trattazione nel capitolo IV, ci si limita per ora a segnalarne l'esistenza e la crescente centralità nelle dinamiche del mercato calcistico.

Da ultimo, e sempre in via di mera anticipazione, occorre ricordare che il calciatore professionista è coinvolto anche nelle vicende circolatorie del rapporto di lavoro. Il contratto, infatti, può formare oggetto di trasferimento definitivo o di cessione temporanea (il c.d. prestito), eventualmente accompagnata da patti accessori quali il diritto o l'obbligo di riscatto e il diritto di opzione. La circolazione del rapporto, che rappresenta il cuore del presente lavoro, sarà analizzata in modo approfondito nel capitolo III, per ora è sufficiente evidenziarne il collegamento con l'inquadramento del contratto di lavoro, poiché è proprio la natura di tale contratto a condizionare le modalità e i limiti della sua circolazione.

Dalla panoramica sin qui tracciata emerge come il calciatore professionista si collochi al centro di una pluralità di rapporti contrattuali, tra loro connessi ma giuridicamente distinti: il contratto di lavoro sportivo con la società, il rapporto federale derivante dal tesseramento, i contratti di sfruttamento dell'immagine e di sponsorizzazione, il contratto con l'agente sportivo e le vicende circolatorie del rapporto. Fra questi, il contratto di lavoro sportivo assume una posizione centrale, in quanto rapporto principale attraverso il quale si sviluppa l'attività professionistica del calciatore. È dunque a tale contratto, e alla sua evoluzione normativa, che occorre ora rivolgere l'attenzione.

⁶ D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; v. altresì il Regolamento CONI e il Regolamento F.I.G.C. per gli agenti sportivi, nonché, sul piano internazionale, le FIFA Football Agent Regulations.

2. La legge 23 marzo 1981 n. 91, e il primo statuto del lavoro sportivo professionistico

La legge 23 marzo 1981, n. 91 rappresenta il punto di svolta delle discussioni, in dottrina e in giurisprudenza, relative alla natura giuridica del rapporto intercorrente tra società sportiva e atleta professionista. Ritengo opportuno fare una premessa in ragione della prospettiva civilistica che orienta il presente elaborato: tale rapporto si fonda pur sempre su un contratto, ossia su un negozio bilaterale a prestazioni corrispettive, al quale si applicano, per quanto non diversamente disposto, le regole generali del Codice civile. La disciplina speciale dettata dalla legge n. 91/1981, e oggi dal d.lgs. n. 36/2021, si atteggia dunque a *lex specialis*, che deroga tanto al diritto comune dei contratti quanto alla disciplina generale del rapporto di lavoro subordinato, senza tuttavia far venir meno la matrice contrattuale della fattispecie⁷. Proprio in questa chiave va osservato il dibattito, a lungo dominante, sulla qualificazione del rapporto: dibattito che, per quanto di matrice giuslavoristica, non incide sulla natura contrattuale della fattispecie, ma ne determina il regime applicabile. Prima dell'intervento del 1981, in assenza di una normativa organica, si poneva infatti la sfida, per l'interprete, di conciliare il diritto positivo con i caratteri peculiari del sistema sportivo: l'opinione prevalente era orientata verso l'inquadramento del rapporto nell'ambito del lavoro subordinato, respingendo le tesi che lo riconducevano al lavoro autonomo o al contratto d'opera professionale. Tale orientamento veniva supportato dal carattere professionistico della prestazione dell'atleta, definitivamente scisso dalla mera finalità ludica a vantaggio di quella utilitaristica⁸. Il percorso giurisprudenziale che precedette la legge fu tuttavia tutt'altro che lineare. Inizialmente, con la sentenza 21 ottobre 1961, n. 2324 la Corte di cassazione aveva qualificato il rapporto intercorrente tra calciatore e società come rapporto di lavoro subordinato, individuandone gli elementi peculiari nella continuità e nella professionalità della prestazione, resa nell'ambito di una complessa organizzazione economica e tecnica soggetta ai poteri direttivi della società. Tuttavia, di lì a poco, con la sentenza 2 aprile 1963, n. 811, la stessa Corte ribaltò l'orientamento, ponendo in luce la natura antitetica del dualismo sport-lavoro e la spiccata

⁷ Sul rapporto tra codice civile e normativa speciale in materia di lavoro sportivo v. G. VIDIRI, *Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 39 ss. Le categorie civilistiche del contratto (artt. 1321 e ss. c.c.) restano il fondamento cui la disciplina speciale si sovrappone in via di deroga, secondo il criterio di specialità.

⁸ In questi termini, con ampi riferimenti, M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004, p. 44 ss.; V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004, p. 7 ss.

atipicità del rapporto⁹. L'osservazione della Corte, verteva sull'impossibilità, data la peculiarità del rapporto, di assorbirlo in senso assoluto nello schema della subordinazione e quindi nella conseguente integrale applicazione della disciplina codicistica del lavoro. Va peraltro ricordata un'altra e più nota vicenda, quella originata dalla tragedia di Superga del 1949. Il 4 maggio di quell'anno, l'aereo che riportava a casa il "Grande Torino" si schiantò contro la basilica di Superga, causando la morte di tutti i giocatori. Di conseguenza, il Torino Calcio agì contro il vettore aereo in questione, per ottenere un risarcimento del danno per la perdita dei propri calciatori. Tuttavia, la Suprema Corte ricondusse il rapporto tra calciatore e società al contratto di prestazione d'opera, assimilandolo a quello tra l'impresario di pubblici spettacoli e gli artisti scritturati, respingendo la tesi per cui il calciatore fosse un bene della società: di conseguenza la morte dei calciatori non integrava la lesione diretta di un interesse patrimoniale del club e quindi, non fu loro riconosciuto alcun risarcimento¹⁰. A fronte del contrasto tra le pronunce, le Sezioni Unite intervennero con la sentenza 26 gennaio 1971, n. 174, riconfermando la natura subordinata del rapporto e introducendo il concetto di "specialità" del contratto di lavoro sportivo rispetto allo schema del contratto di lavoro subordinato ordinario¹¹.

A rendere ancor più evidente la necessità di una regolamentazione organica del settore contribuì la nota vicenda del calcio-mercato dell'estate 1978. All'epoca, infatti, il rapporto tra società e calciatori non era ancora disciplinato da una legge speciale e, in astratto, potevano trovare applicazione le regole generali sul collocamento dei lavoratori, contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264. Tale disciplina attribuiva un ruolo centrale agli uffici pubblici di collocamento e vietava l'intermediazione privata di manodopera, cioè l'attività di soggetti privati diretta a mettere in contatto domanda e offerta di lavoro al di fuori dei canali pubblici previsti dalla legge. In questo contesto, il 7 luglio 1978, il Pretore di Milano pronunciò un decreto di inibizione nei confronti dei dirigenti delle società di calcio, ritenendo che le trattative

⁹ Cass. 21 ottobre 1961, n. 2324, in Foro it., 1961, I, c. 1608, e in Giust. civ., 1962, I, p. 50; Cass. 2 aprile 1963, n. 811. In quest'ultima pronuncia – rimasta isolata nel panorama dell'epoca – il vincolo sportivo venne ricondotto alla figura del patto di non concorrenza ex art. 2125 c.c., e si sottolineò come le peculiarità del rapporto ne rendessero impossibile la piena sussunzione nello schema della subordinazione.

¹⁰ Cass. 4 luglio 1953, n. 2085, in Giur. lav., 1953, I, p. 828, richiamata da L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 145 ss; sezione Il vincolo sportivo e la disciplina del rapporto di lavoro sportivo (agg. a cura di L. MUSUMARRA e E. ROMANO). Sulla vicenda, la richiesta di risarcimento avanzata dall'A.C. Torino nei confronti del vettore aereo fu respinta, non ravvisandosi la lesione diretta di un interesse patrimoniale del datore di lavoro.

¹¹ Cass., Sez. Un., 26 gennaio 1971, n. 174. La pronuncia qualificò come atti di autonomia negoziale le peculiarità derivanti dalle norme regolamentari cui i tesserati sono tenuti a sottoporsi, gettando le basi della categoria della "specialità" del rapporto.

di mercato relative all'ingaggio e al trasferimento dei calciatori potessero porsi in contrasto con tale normativa. Il provvedimento rischiava, di fatto, di bloccare le operazioni di calcio-mercato, mostrando l'inadeguatezza delle regole comuni sul collocamento a disciplinare un settore caratterizzato da esigenze del tutto peculiari. La reazione delle società fu immediata e indusse il Governo a intervenire con il decreto-legge 14 luglio 1978, n. 367, poi convertito nella legge 4 agosto 1978, n. 430, con cui venne esclusa l'applicabilità della disciplina generale sul collocamento al trasferimento dei calciatori¹². Tale deroga anticipò uno dei principi poi recepiti dall'art. 4 della legge n. 91/1981, ossia quello dell'assunzione diretta dello sportivo professionista da parte della società. Sul piano dell'ordinamento sportivo, il rapporto tra società e atleta era storicamente dominato dal c.d. vincolo sportivo. Con tale espressione si indicava l'istituto in forza del quale il calciatore, al momento del tesseramento, rinunciava di fatto alla propria libertà contrattuale, rimanendo legato alla società anche oltre la durata del contratto e rimettendo a quest'ultima la facoltà di disporre il trasferimento ad altro sodalizio, anche senza il suo consenso¹³. Il vincolo, difeso soprattutto dalle società minori come strumento di tutela dell'investimento compiuto nella formazione dei giovani atleti, finiva però per comprimere in modo significativo la libertà professionale del calciatore, tanto da essere descritto come una forma di sostanziale appartenenza dell'atleta alla società. Proprio per questo, dottrina e giurisprudenza si interrogarono a lungo sulla sua natura, tentando di ricondurlo a categorie civilistiche note: ora al patto di non concorrenza *ex art. 2125 c.c.*, ora a un limite alla libertà contrattuale, ora a un divieto di recesso del lavoratore. Tali ricostruzioni confermano come, già prima della legge n. 91/1981, il vincolo sportivo fosse percepito non soltanto come un istituto interno all'ordinamento sportivo, ma anche come un problema di diritto comune, in quanto incidente sulla libertà negoziale dell'atleta¹⁴.

In questo contesto, dopo un iter parlamentare particolarmente tormentato, che vide oscillare qualificazione del rapporto tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, su impulso della Camera dei deputati si giunse alla soluzione che permise di promulgare la legge n. 91/1981¹⁵. Pur

¹² D.l. 14 luglio 1978, n. 367, conv. in l. 4 agosto 1978, n. 430. Sull'episodio v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 23 ss.

¹³ Sul vincolo sportivo v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 140.

¹⁴ Per le diverse ricostruzioni v. Cass. 2 aprile 1963, n. 811, cit. (patto di non concorrenza *ex art. 2125 c.c.*); in dottrina, M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 140 ss.

¹⁵ Sull'iter parlamentare e sulla scelta a favore della subordinazione v. G. VIDIRI, *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 207; ID., *Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., p. 39 ss.

dichiarando, nel Capo I, l'intento di disciplinare l'intero sport professionistico, la legge fu presto ribattezzata in dottrina come una "legge per il calcio", in ragione dei numerosi riferimenti contenuti nelle sue disposizioni, alle dinamiche proprie del gioco del calcio. Quanto ai soggetti, l'art. 2 della legge stabiliva che sono sportivi professionisti "gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica". I requisiti necessari per la qualifica di professionista erano dunque la continuità dell'attività, la sua onerosità e, soprattutto, la qualificazione attribuita dalla federazione competente¹⁶.

Sul piano della qualificazione, la disposizione cardine era l'art. 3, che introduceva, con riferimento ai soli atleti, la presunzione di lavoro subordinato: al di fuori di tassative ipotesi di autonomia, legate all'occasionalità o alla ridotta intensità della prestazione, l'attività dell'atleta si presumeva resa nell'ambito di un rapporto di lavoro subordinato¹⁷. La scelta legislativa a favore della subordinazione, tuttavia, era lontana dall'esaurire la rilevanza civilistica della fattispecie, ne condizionava semmai soltanto il regime: essa determina quale sia la disciplina speciale applicabile, ferme restando la natura contrattuale del rapporto e l'applicazione residuale delle norme del Codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

L'art. 4, considerato il fulcro normativo dell'intero impianto sotto il profilo giuslavoristico, delineava il procedimento di costituzione del rapporto e individuava quattro requisiti di validità del contratto: l'assunzione diretta, la forma scritta *ad substantiam* a pena di nullità, la conformità del contenuto al contratto tipo predisposto in attuazione dell'accordo stipulato ogni tre anni tra la federazione sportiva nazionale e i rappresentanti delle categorie interessate e il deposito del contratto presso la federazione per l'approvazione. L'assunzione diretta, in deroga alla disciplina generale sul collocamento, rifletteva la particolarità di una categoria di lavoratori

¹⁶ Art. 2 l. n. 91/1981. Sulla natura tassativa o esemplificativa dell'elencazione v. V. FRATTAROLO, *Il rapporto di lavoro sportivo*, cit., p. 20 ss.

¹⁷ Art. 3 l. n. 91/1981. La prestazione si considerava oggetto di lavoro autonomo in presenza di almeno uno dei seguenti requisiti: attività svolta nell'ambito di una singola manifestazione sportiva o di più manifestazioni collegate in un breve periodo di tempo; assenza di vincolo contrattuale quanto alla frequenza alle sedute di preparazione o allenamento; prestazione continuativa non superiore a otto ore settimanali, cinque giorni al mese o trenta giorni all'anno.

profondamente differenziati per capacità tecniche. La forma scritta costituiva evidente deroga al principio di libertà della forma, in ragione dell'esigenza di garanzia del lavoratore e di controllo federale. La conformità al contratto tipo assicurava, infine, l'aderenza del contratto individuale alle previsioni dell'accordo collettivo, secondo un modello che, come si vedrà, è stato sostanzialmente conservato dalla riforma del 2021.

Esauriti i profili attinenti alla costituzione del rapporto, la legge dedicava inoltre, specifica attenzione alle vicende circolatorie del contratto, che più direttamente interessano l'analisi civilistica. Invero, l'art. 5 ammetteva la cessione del contratto da una società ad un'altra anche prima della scadenza del termine, purché con il consenso dell'atleta. Si trattò di una previsione di grande rilievo nella prospettiva del presente lavoro, poiché ricondusse la circolazione del rapporto entro lo schema della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e seguenti c.c., fondata sul consenso del contraente ceduto. È proprio in questa disposizione che affonda le radici l'analisi che sarà svolta nel capitolo III: la necessità del consenso dell'atleta segna infatti il definitivo superamento della logica del vincolo e la riconduzione del trasferimento a una vicenda negoziale di diritto comune, sia pure integrata dalla normativa federale¹⁸.

Sul piano dei rapporti con l'ordinamento sportivo, l'innovazione più rilevante era però contenuta nell'art. 16, collocato tra le disposizioni transitorie e finali, il quale stabiliva che “le limitazioni alla libertà contrattuale dell'atleta professionista, individuate come vincolo sportivo nel vigente ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”¹⁹. La disposizione presentava un duplice rilievo: da un lato disponeva l'eliminazione graduale del vincolo, dall'altro, nel definirlo “limitazione alla libertà contrattuale dell'atleta professionista”, ne offriva per la prima volta una qualificazione legislativa, dopo anni di dispute dottrinali e giurisprudenziali. Va peraltro ricordato che parte della dottrina ne ridimensionò la portata, osservando come l'atleta rimanesse comunque vincolato alla società per l'intera durata del contratto di lavoro.

Conviene soffermarsi ulteriormente sulla portata dell'abolizione del vincolo sportivo, che segna, per il professionismo, il punto di svolta dell'intera materia. L'art. 16 rimetteva alle

¹⁸ Art. 5 l. n. 91/1981; oggi, con analoga ratio, l'art. 26, comma 2, del d.lgs. n. 36/2021. Sul raccordo con la disciplina civilistica della cessione del contratto ex artt. 1406 e ss. c.c. e sulla natura della vicenda circolatoria del contratto del calciatore, F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. impr.*, 2001, p.1 ss.

¹⁹ Art. 16 l. n. 91/1981. Sul significato dell'abolizione e sulle critiche della dottrina, che ne evidenziò la persistente compressione della libertà dell'atleta per la durata del contratto, v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 142.

Federazioni sportive nazionali, con l'approvazione del CONI, la definizione delle modalità e dei parametri dell'eliminazione graduale del vincolo, in relazione ad alcuni elementi quali l'età degli atleti, la durata e il contenuto patrimoniale del rapporto²⁰. All'esito del quinquennio, la posizione dell'atleta professionista risultava radicalmente mutata: venuto meno il vincolo, il calciatore, alla scadenza del contratto, tornava pienamente libero di determinarsi, potendo negoziare con qualunque società senza che quella di provenienza potesse opporsi o pretendere la permanenza. Si passava così da una logica di appartenenza, che considerava l'atleta come un mero bene della società, a una logica di libertà contrattuale, nella quale la circolazione del giocatore presupponeva necessariamente il suo consenso²¹. È in ciò che risiede il significato più profondo della riforma del 1981 per il professionismo: non la mera soppressione di un istituto, ma il riconoscimento della soggettività contrattuale dell'atleta professionista, destinato a riflettersi, come vedremo, sulla stessa disciplina della cessione del contratto, che proprio sul consenso dell'atleta si fonda. L'abolizione di tale vincolo, tuttavia, ebbe delle conseguenze negative, soprattutto per le società minori che rischiavano di perdere i propri atleti migliori senza corrispettivo per gli investimenti fatti durante la loro formazione. Così l'art. 6, si fece carico di attenuare le suddette conseguenze prevedendo, nella sua formulazione originaria, il versamento di un'indennità di preparazione e promozione in favore della società titolare del precedente contratto. Tale meccanismo, avente funzione limitatrice della concorrenza, fu però soggetto ad una rivoluzione dovuta alla nota sentenza *Bosman* della Corte di giustizia, che ne dichiarò l'incompatibilità con la libera circolazione dei lavoratori. Di conseguenza il legislatore italiano intervenne con la legge 18 novembre 1996, n. 586, sostituendo l'indennità con un più circoscritto premio di addestramento e formazione tecnica, dovuto in favore della società presso la quale l'atleta avesse svolto l'ultima attività dilettantistica o giovanile²².

L'impianto della legge n. 91/1981, appena analizzato, fondato sulla presunzione di subordinazione per gli atleti, sulla specialità del contratto e su una serie di deroghe alla

²⁰ Art. 16 l. n. 91/1981. L'eliminazione del vincolo, disposta in via graduale nell'arco di un quinquennio, fu concretamente attuata dalle Federazioni – e, per il calcio, dalla F.I.G.C. – attraverso le rispettive norme regolamentari, sotto il controllo del CONI. Sulla progressiva attuazione dell'abolizione v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 140 ss.

²¹ Sull'abolizione del vincolo quale riconoscimento della libertà contrattuale dell'atleta professionista v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 142.

²² Corte giust., 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*, cit. In attuazione della pronuncia, la l. 18 novembre 1996, n. 586 ha modificato l'art. 6 della l. n. 91/1981, sostituendo l'indennità di preparazione e promozione con il premio di addestramento e formazione tecnica. In tema di indennità di formazione dei giovani calciatori v. altresì Corte giust., 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais c. Bernard*.

disciplina lavoristica comune, ha retto la materia per oltre quarant'anni. Pur nella sua evidente impronta lavoristica, esso lasciava impregiudicata, ed anzi presupponeva, la matrice contrattuale del rapporto: matrice destinata a riemergere in tutta la sua rilevanza proprio nel momento della circolazione del contratto, che costituisce il fulcro civilistico della presente ricerca. La legge è stata infine abrogata, con effetto dal 1° luglio 2023, dalla riforma dello sport di cui segue la disamina.

3. Dal d.lgs. n. 36/2021 al d.l. n. 71/2024: la riforma del lavoro sportivo

La disciplina del lavoro sportivo è stata profondamente ridisegnata dalla c.d. *riforma dello sport*, il cui atto di indirizzo è costituito dalla legge delega 8 agosto 2019, n. 86. In attuazione di tale delega il Governo ha adottato, in un unico contesto, cinque decreti legislativi: il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici e di lavoro sportivo, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, sugli agenti sportivi, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 38, in materia di sicurezza degli impianti sportivi, il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, sulla semplificazione degli adempimenti degli organismi sportivi e il d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 40, sulla sicurezza nelle discipline sportive invernali²³.

La fonte centrale del riordino degli enti sportivi e del rapporto di lavoro sportivo è, tra questi, il d.lgs. n. 36/2021 che è stato emanato in attuazione della legge delega n. 86/2019. L'attuazione della riforma è stata protagonista di numerosi provvedimenti di rinvio e di correzione, necessari per adeguare progressivamente la nuova disciplina alle esigenze del settore. In particolare, dopo un primo differimento dei termini di decorrenza disposto con il decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, sono intervenuti il d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163, recante le prime disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 36/2021; il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. *Milleproroghe*), convertito con modificazioni nella legge 24 febbraio 2023, n. 14; e, soprattutto, il d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120, che ha dettato ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi nn. 36, 37, 38, 39 e 40 del 2021²⁴.

²³ Legge 8 agosto 2019, n. 86, recante deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione; d.lgs. 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40, in attuazione, rispettivamente, degli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge delega.

²⁴ D.l. 22 marzo 2021, n. 41, art. 30, commi 7-11; d.lgs. 5 ottobre 2022, n. 163; d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, conv. in l. 24 febbraio 2023, n. 14; d.l. 22 giugno 2023, n. 75, conv. in l. 10 agosto 2023, n. 112; d.lgs. 29 agosto 2023, n. 120. Per l'elenco ufficiale dei testi normativi della riforma v. la sezione Normativa del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il dato di maggiore interesse, ai fini del presente elaborato, è che il d.lgs. n. 36/2021 ha espressamente abrogato la legge 23 marzo 1981, n. 91 a decorrere dal 1° luglio 2023 e che, dalla medesima data, hanno trovato applicazione le nuove disposizioni sul lavoro sportivo²⁵. Si è così passati da una disciplina risalente a un corpo normativo organico e aggiornato, che in questa sede interessa con specifico riguardo al lavoro sportivo professionistico. La novità sistematica più rilevante è rappresentata dall'introduzione di una nozione unitaria di lavoratore sportivo. L'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021 definisce infatti lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che esercitano l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali. Il superamento della precedente impostazione è netto. Come già ricordato, la legge n. 91/1981 rimetteva alle federazioni la qualificazione dei professionisti: questo generò il fenomeno del c.d. *professionismo di fatto*, ossia di rapporti sostanzialmente professionistici privi, tuttavia, del formale riconoscimento federale e perciò esclusi dall'applicazione della legge speciale. La riforma in questione invece, lega la qualifica di lavoratore sportivo a dati oggettivi, quali l'onerosità della prestazione e la sua riconducibilità a un soggetto dell'ordinamento sportivo, con conseguente estensione e razionalizzazione delle tutele lavoristiche e previdenziali²⁶. Quanto alla natura del rapporto, la riforma conserva, pur riorganizzandola, la distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato. L'art. 26 detta la disciplina generale del lavoro sportivo, mentre l'art. 27 si occupa specificamente del lavoro sportivo nei settori professionistici, confermando, per gli atleti, una presunzione di subordinazione analoga a quella già prevista dall'art. 3 della legge n. 91/1981: il rapporto si presume infatti subordinato, salvo che ricorra almeno uno dei consueti indici di autonomia (svolgimento nell'ambito di una singola manifestazione o di più manifestazioni collegate in un breve periodo, assenza di vincolo quanto alla frequenza degli allenamenti e prestazione continuativa non superiore a otto ore settimanali, cinque giorni al mese o trenta giorni all'anno)²⁷. Per il calcio professionistico, dunque, la

²⁵ Art. 52, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 36/2021, come modificato dall'art. 16 del d.l. n. 198/2022 (Milleproroghe): la l. n. 91/1981 è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2023. Con eccezione di alcune disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2022 (artt. 10, 39 e 40 e Titolo VI) e di altre applicabili dal 1° luglio 2024, il corpo della nuova disciplina ha trovato applicazione dal 1° luglio 2023. La circostanza è confermata dalla scheda ministeriale sul lavoro sportivo pubblicata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

²⁶ Sul punto v. la scheda ministeriale citata e la Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023, nonché la Circolare INAIL n. 46 del 27 ottobre 2023, in materia di inquadramento previdenziale e assicurativo del lavoratore sportivo.

²⁷ Artt. 26 e 27 d.lgs. n. 36/2021. In particolare, l'art. 27, comma 3, riproduce, con riferimento agli atleti dei settori professionistici, i criteri di autonomia già enucleati dall'art. 3 della l. n. 91/1981; l'art. 27, comma 4, ribadisce la costituzione del rapporto subordinato mediante assunzione diretta e stipulazione di un contratto in forma scritta a pena di nullità.

prestazione dell'atleta continua a inquadrarsi, di regola, nello schema del lavoro subordinato speciale, sicché la riforma si pone, sotto questo profilo, in linea di sostanziale continuità con la disciplina previgente. Sul piano della tecnica del contratto individuale, infine, la riforma conserva l'ossatura fondamentale del sistema disegnato dalla legge n. 91/1981: costituzione del rapporto mediante assunzione diretta, forma scritta a pena di nullità, conformità al contratto tipo predisposto in attuazione dell'accordo collettivo, deposito presso la federazione per l'approvazione e sostituzione automatica delle clausole peggiorative.

Il meccanismo della sostituzione automatica delle clausole peggiorative merita una precisazione sul piano civilistico. Il meccanismo può essere letto, sul piano civilistico, alla luce dell'art. 1339 c.c., in forza del quale le clausole imposte dalla legge, o da fonti a essa equiparate, si intendono inserite nel contratto anche in sostituzione delle clausole difformi apposte dalle parti. Ne consegue che l'eventuale nullità delle singole clausole peggiorative non travolge l'intero contratto: opera piuttosto la regola della nullità parziale di cui all'art. 1419, comma 2, c.c., secondo cui "La nullità di singole clausole non importa la nullità del contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di diritto da norme imperative". Il contratto individuale del calciatore resta dunque valido ed efficace, ma con il contenuto minimo garantito dal contratto tipo e dall'accordo collettivo, che si sostituisce d'imperio alle pattuizioni deteriori: emerge così la funzione di protezione del contraente debole, propria della conformazione eteronoma del contratto²⁸.

Restano inoltre confermati il divieto di clausole di non concorrenza per il periodo successivo alla risoluzione del contratto e la possibilità di cessione del contratto prima della scadenza, purché con il consenso del lavoratore sportivo²⁹. Di tali elementi, che costituiscono il nucleo essenziale del contratto di lavoro sportivo professionistico, occorre ora una disamina analitica.

4. Gli elementi essenziali del contratto di lavoro sportivo

Ricostruito il quadro normativo, occorre da ultimo soffermarsi sugli elementi essenziali del contratto di lavoro sportivo professionistico. L'analisi che segue muove anzitutto

²⁸ Artt. 1339 e 1419, comma 2, c.c.; per il lavoro sportivo, la previsione dell'art. 4, comma 3, della l. n. 91/1981, oggi trasfusa nell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2021.

²⁹ Artt. 26 e 27 d.lgs. n. 36/2021. In particolare, il divieto di clausole di non concorrenza è previsto dall'art. 26, comma 6, e la cessione del contratto con il consenso dell'interessato dall'art. 26, comma 2. La sostanziale conservazione dell'assetto negoziale conferma la continuità della riforma rispetto alla disciplina previgente, quanto ai profili civilistici del contratto.

dall'individuazione dei soggetti del rapporto e, successivamente, dai requisiti del contratto *ex* art. 1325 c.c., con particolare riferimento a causa, oggetto e forma, per poi dare conto degli elementi tipici che la disciplina speciale, dettata oggi dagli artt. 25 e seguenti del d.lgs. n. 36/2021 (in sostanziale continuità con l'art. 4 della legge n. 91/1981), impone al contratto individuale. La convivenza di regole civilistiche generali e di regole speciali di fonte legislativa, collettiva e federale costituisce, come si vedrà, l'aspetto più caratteristico della fattispecie.

Partendo dai soggetti, il contratto intercorre tra la società sportiva e il calciatore quale lavoratore sportivo. La società sportiva professionistica deve essere costituita in forma di società di capitali: la legge n. 91/1981, all'art. 10, ammetteva la sola forma della società per azioni o a responsabilità limitata, successivamente la riforma del 2021 ha ridisegnato la disciplina degli enti sportivi professionistici, confermandone la struttura capitalistica e ammettendo, entro certi limiti, il perseguimento di finalità lucrative³⁰. Il calciatore, dal canto suo, è il soggetto lavoratore sportivo come definito dall'art. 25 del d.lgs. n. 36/2021, ossia l'atleta che esercita l'attività sportiva verso corrispettivo nell'ambito di un settore professionistico. A tale rapporto contrattuale si affianca, come si è detto, il tesseramento, che inserisce il calciatore nell'ordinamento federale: contratto di lavoro e tesseramento restano concettualmente distinti, ma funzionalmente collegati³¹.

La causa del contratto si identifica nello scambio tra la prestazione sportiva dell'atleta e la retribuzione corrisposta dalla società: si tratta, dunque, di un contratto a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, nel quale l'onerosità, già individuata nell'art. 2 della legge n. 91/1981 come criterio distintivo rispetto al dilettantismo, costituisce elemento insito nella natura stessa del professionista. L'oggetto della prestazione invece, è rappresentato dall'attività sportiva agonistica, resa dall'atleta nell'ambito dell'organizzazione tecnica della società e nel rispetto delle istruzioni tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici, secondo quanto oggi espressamente previsto dalla clausola contenuta nell'art. 27, comma 7, del d.lgs. n. 36/2021³². È proprio l'inserimento della prestazione nell'organizzazione della società, unito alla continuità e alla professionalità della stessa, a giustificarne

³⁰ Art. 10 l. n. 91/1981 e, oggi, le disposizioni del d.lgs. n. 36/2021 in materia di enti sportivi professionistici.

³¹ Art. 25 d.lgs. n. 36/2021 per la nozione di lavoratore sportivo; artt. 36 e ss. e 39 N.O.I.F. per il tesseramento.

³² Art. 27, comma 7, d.lgs. n. 36/2021.

l'inquadramento, di regola, nello schema del lavoro subordinato speciale, salvo il ricorrere degli indici di autonomia già esaminati. La forma del contratto è quella scritta, richiesta *ad substantiam*, a pena di nullità: si tratta di una deroga al principio generale di libertà della forma, giustificata dall'esigenza di tutela del lavoratore e di controllo federale, e già prevista dall'art. 4 della legge n. 91/1981, oggi ribadita dall'art. 27, comma 4, del d.lgs. n. 36/2021³³. A tale requisito si affianca quello già analizzato, di grande rilievo pratico, della conformità al contratto tipo. Il contratto individuale, infatti, non è integralmente rimesso all'autonomia delle parti, ma deve essere redatto in conformità al contratto tipo predisposto in attuazione dell'accordo collettivo, stipulato, ogni tre anni, tra la federazione sportiva nazionale e le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative delle categorie interessate. Il contratto tipo, articolato in un modulo predisposto dalla Lega, contiene l'indicazione delle parti, della durata e del corrispettivo, eventualmente suddiviso in parte fissa e parte variabile, oltre al richiamo espresso alle previsioni dell'accordo collettivo e alla clausola compromissoria, istituto che opera come strumento di devoluzione di specifiche controversie, in particolare quelle relative all'attuazione del contratto, al collegio arbitrale. Concluso il contratto, la società ha l'obbligo di depositarlo presso la federazione per l'approvazione, secondo il c.d. *visto di esecutività*, meccanismo che consente il controllo federale sulla conformità del contratto individuale agli accordi collettivi e sulla situazione finanziaria della società.

Numerosi sono, poi, gli elementi tipici che caratterizzano il contenuto del contratto e che ne segnano la specialità rispetto al rapporto di lavoro subordinato comune. In primo luogo, quanto alla durata, l'art. 26, comma 2, d.lgs. n. 36/2021, nella formulazione originaria, prevedeva che il contratto di lavoro subordinato sportivo potesse contenere l'apposizione di un termine finale non superiore a cinque anni dalla data di inizio del rapporto. Tale limite è stato successivamente innalzato a otto anni dall'art. 11, comma 1, lett. b), del d.l. 30 giugno 2025, n. 96, convertito, con modificazioni, dalla l. 8 agosto 2025, n. 119. Restano invece confermate la possibilità di successione di contratti a tempo determinato tra gli stessi soggetti e la cessione del contratto prima della scadenza, purché vi consenta l'altra parte e siano rispettate le modalità fissate dall'ordinamento sportivo³⁴. In secondo luogo, la già vista clausola compromissoria statutaria.

³³ Art. 27, comma 4, d.lgs. n. 36/2021; già art. 4, comma 1, l. n. 91/1981. Sulle conseguenze della mancanza della forma scritta e sull'eventuale applicazione dell'art. 2126 c.c. alle prestazioni di fatto rese in esecuzione di un contratto nullo, v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 82.

³⁴ Art. 26, comma 2, d.lgs. n. 36/2021; Art. 11, comma 1, lett. b), d.l. 30 giugno 2025, n. 96, conv., con modif., dalla l. 8 agosto 2025, n. 119, che ha sostituito, all'art. 26, comma 2, primo periodo, d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, la parola "cinque" con la parola "otto".

In terzo luogo, il divieto di clausole di non concorrenza: il contratto non può contenere clausole limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla risoluzione del rapporto, né può essere in tal senso integrato durante il suo svolgimento³⁵.

Un altro elemento di particolare importanza, per l'economia del presente lavoro, è la cessione del contratto. Il d.lgs. n. 36/2021, riprendendo la previsione dell'art. 5 della legge n. 91/1981, consente la cessione del contratto da una società ad un'altra prima della scadenza del termine, purché vi consenta il lavoratore sportivo e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali. La necessità del consenso dell'atleta segna la definitiva emancipazione dal vincolo sportivo e riconduce la vicenda circolatoria del rapporto entro lo schema civilistico della cessione del contratto di cui agli artt. 1406 e seguenti c.c.: tema che, per la sua centralità, sarà oggetto di specifica e approfondita analisi nel capitolo successivo.

Occorre infine dar conto del regime del recesso, anch'esso connotato da tratti di specialità. Al rapporto di lavoro sportivo subordinato non si applicano la disciplina limitativa dei licenziamenti individuali di cui all'art. 18 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori) né quella dei contratti c.d. *a tutele crescenti* di cui al d.lgs. n. 23 del 2015. Di conseguenza dove il contratto sia a tempo indeterminato, bisogna applicare le norme del Codice civile sul recesso dal rapporto a tempo indeterminato (art. 2118 c.c.) e sul recesso per giusta causa (art. 2119 c.c.)³⁶.

Dallo studio degli elementi essenziali emerge, in conclusione, la fisionomia di un contratto speciale, nel quale la struttura civilistica del rapporto sinallagmatico si arricchisce di una fitta ragnatela composta da regole di fonte legislativa, collettiva e federale, che ne condizionano la validità, il contenuto e le vicende. È proprio tale specialità e, in particolare, la disciplina della circolazione del rapporto mediante la cessione del contratto.

³⁵ Art. 26, comma 6, d.lgs. n. 36/2021.

³⁶ Sull'esclusione dell'art. 18 Stat. lav. e del d.lgs. n. 23/2015 dal rapporto di lavoro sportivo subordinato v. la scheda ministeriale sul lavoro sportivo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; il regime del recesso resta perciò affidato agli artt. 2118 e 2119 c.c.

Capitolo III – Il trasferimento del contratto sportivo

SOMMARIO: 1. Nozione e natura del trasferimento nel diritto civile. – 2. Norme organizzative interne della F.I.G.C. – 3. La cessione temporanea: il c.d. prestito e i relativi patti accessori (diritto o obbligo di riscatto). – 4. Il diritto d'opzione a favore della società cedente. – 5. Il recesso dal contratto. – 6. I limiti del diritto dell'Unione Europea alla circolazione del contratto: libera circolazione, concorrenza e *private enforcement*.

1. Nozione e natura del “trasferimento del contratto” nel diritto civile

Spesso accade che, nel linguaggio comune e in quello dei mezzi di informazione, il trasferimento del calciatore venga descritto come una “compravendita”, come se l’oggetto della transazione fosse il calciatore stesso, ridotto a bene negoziabile. Si tratta, all’evidenza, di una rappresentazione atecnica e fuorviante. Invero, ciò che le società negoziano non è la persona dell’atleta, la cui dignità e libertà sono presidiate dall’ordinamento, bensì il contratto che lo lega alla società, ossia la posizione contrattuale di quest’ultima nel rapporto di lavoro sportivo¹. Sul piano giuridico, dunque, il trasferimento del calciatore professionista si risolve, di regola, in una cessione del contratto di lavoro sportivo, istituto disciplinato in via generale dagli artt. 1406-1410 del Codice civile. L’istituto ha conosciuto, nel tempo, una progressiva evoluzione, che riflette il mutamento della condizione giuridica dell’atleta. In una prima fase, come si è visto nel capitolo precedente, il tesseramento comportava, in forza del vincolo sportivo, la rinuncia del calciatore alla propria libertà contrattuale: la società poteva disporre il trasferimento anche senza il suo consenso, secondo una logica di vera e propria soggezione dell’atleta alle volontà della società, come se fosse un bene di cui quest’ultima poteva liberamente disporre. Con la legge n. 91/1981 e la conseguente abolizione del vincolo e poi, sul piano europeo con la sentenza *Bosman*, è stata invece progressivamente valorizzata la volontà dell’atleta, la cui adesione consapevole costituisce oggi condizione imprescindibile del trasferimento². È in questa cornice evolutiva che va collocata la riconduzione del trasferimento allo schema civilistico della cessione del contratto, che segna il definitivo abbandono di ogni

¹ Sull’improprietà della qualificazione del trasferimento come “compravendita del calciatore” e sulla necessità di ricondurlo alla cessione del contratto v. F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 1, e ID., *Compravendita dei calciatori: il corrispettivo pagato dall’acquirente è, dunque, il prezzo della cessione*, in *Contr. impr.*, 2002, p. 441.

² Sull’evoluzione dell’istituto, dalla “reificazione” dell’atleta alla valorizzazione della sua volontà, v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 212 s. (sezione *Il contratto sportivo professionistico: vicende e patologie in ambito nazionale e internazionale*).

residua concezione “proprietaria” del rapporto tra società e atleta. Emerge come il trasferimento del contratto del calciatore, non sia altro che un atto di autonomia privata con cui si realizza la successione *inter vivos* a titolo particolare di un terzo nella posizione contrattuale di uno dei contraenti originari. Essa presuppone, ai sensi dell’art. 1406 c.c., un contratto a prestazioni corrispettive le cui prestazioni non siano ancora state integralmente eseguite, e ha come effetto tipico la sostituzione di un terzo (il cessionario) a una delle parti originarie (il cedente) nella titolarità dell’intera posizione contrattuale, attiva e passiva. La fattispecie coinvolge quindi tre soggetti: il cedente, il cessionario e il contraente ceduto. Proprio la posizione di quest’ultimo spiega il requisito centrale della fattispecie: il consenso del contraente ceduto, richiesto dall’art. 1406 c.c. quale elemento costitutivo della cessione, senza il quale il negozio non può perfezionarsi. La cessione può essere stipulata a titolo oneroso o gratuito: nel primo caso, il corrispettivo convenuto per la cessione assume rilievo autonomo rispetto al corrispettivo previsto dal contratto ceduto³.

Tratto essenziale della cessione è che quando il contratto ceduto passi al cessionario, non venga mutato nei suoi elementi essenziali. La giurisprudenza è costante nel ritenere che non possa parlarsi di cessione del contratto qualora, in occasione della sostituzione di uno dei soggetti, venga mutato uno degli elementi essenziali del rapporto, poiché in tal caso si avrebbe non una mera modificazione soggettiva, bensì la costituzione di un rapporto nuovo⁴. Ciò non esclude, tuttavia, che le parti possano modificare, di comune accordo, elementi accessori del rapporto contestualmente alla cessione: è questa una precisazione di grande rilievo nella pratica sportiva, poiché al momento del trasferimento la società cessionaria e il calciatore ceduto convengono di regola una nuova durata del rapporto e una diversa misura del compenso. Autorevole dottrina ha chiarito che nulla impedisce alle parti di un contratto a esecuzione continuata di modificarne il contenuto, variando l’importo del corrispettivo periodico o prolungandone la durata, e che tale modificazione consensuale ben può intervenire, tra cessionario e contraente ceduto, contestualmente alla cessione, senza per ciò solo snaturarla⁵. In questa prospettiva, gli unici elementi che devono necessariamente rimanere fermi sono la causa e l’oggetto del contratto,

³ Cass. 15 marzo 2004, n. 5244, in Giust. civ., Mass., 2004, secondo cui “la cessione del contratto è essa stessa un contratto e, a prescindere dalla natura del contratto ceduto, può essere stipulata a titolo oneroso o gratuito”.

⁴ In tal senso, tra le altre, Cass. 14 marzo 1966, n. 725; Cass. 23 ottobre 1968, n. 3571; Cass. 13 maggio 1969, n. 1657.

⁵ F. GALGANO, *La compravendita dei calciatori*, cit., p. 7, secondo cui la società cessionaria “può pattuire con l’atleta contraente ceduto ogni opportuna variazione del contenuto contrattuale, inclusa la durata residua del contratto”. Restano invece immutabili la causa e l’oggetto del contratto ceduto.

mentre la durata e il corrispettivo, in quanto elementi accessori, possono essere adeguati senza che ne risulti alterata la qualificazione della fattispecie come cessione. Il principio è stato anche confermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui, con la cessione del contratto, la società cessionaria acquista, con il consenso dell'atleta ceduto, il diritto oggetto del contratto e subentra in tutti i diritti e gli obblighi connessi, restando irrilevante, ai fini della qualificazione giuridica, l'eventuale modifica di elementi accessori quali la scadenza o l'entità del corrispettivo⁶.

L'applicabilità della disciplina della cessione del contratto al trasferimento dei calciatori è stata, in passato, oggetto di dibattito. Un risalente orientamento, anteriore alla legge n. 91/1981, riteneva erroneo il richiamo all'art. 1406 c.c., in quanto si riteneva che tra società cessionaria e calciatore si instaurerebbe un rapporto nuovo, di contenuto in parte diverso, anziché la mera prosecuzione di quello originario⁷. Una diversa impostazione, di matrice tributaristica, ha invece sostenuto che il trasferimento non avrebbe luogo *ex art.* 1406 c.c., bensì attraverso un meccanismo negoziale complesso, articolato in una pluralità di contratti collegati stipulati in forza dell'autonomia privata *ex art.* 1322 c.c., per effetto del quale la società cessionaria acquisirebbe dalla cedente il diritto di concludere un nuovo contratto con il calciatore, con conseguenze rilevanti sul piano del trattamento fiscale del corrispettivo. Tale ricostruzione è stata però disattesa dalla dottrina civilistica, che ne ha evidenziato la strumentalità e l'assenza di un interesse meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., ribadendo la piena riconducibilità del fenomeno allo schema della cessione del contratto *ex art.* 1406 c.c.⁸.

Sul piano delle fonti, la cedibilità del contratto di lavoro sportivo trova fondamento specifico dapprima nell'art. 5 della legge 23 marzo 1981, n. 91, che ammetteva la cessione del contratto “da una società sportiva all'altra” prima della scadenza del termine, purché con il consenso dell'atleta e nell'osservanza delle modalità fissate dalle federazioni e, oggi, nell'art. 26, comma 2, del d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, che con analoga *ratio* conferma la possibilità della cessione anticipata subordinandola al consenso del lavoratore sportivo. Rispetto al modello codicistico,

⁶ Cons. Stato, sez. II, 11 dicembre 2012, n. 5285, che qualifica il contratto di lavoro degli atleti professionisti come “un bene dotato di una autonoma utilità economica”, suscettibile di negoziazione in quanto le prestazioni sportive che ne sono oggetto possono essere sfruttate anche da altre società.

⁷ Trib. Milano, 10 marzo 1955, in Foro pad., 1955. La tesi valorizzava l'instaurazione di un “nuovo rapporto” tra atleta e società acquirente, negando la persistenza in vita del contratto originario.

⁸ L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 214 s., che riconduce il trasferimento alla cessione del contratto e sottolinea come l'inosservanza delle regole formali dell'ordinamento sportivo si rifletta, in relazione all'art. 1322 c.c., anche sulla validità del negozio per l'ordinamento statale; in giurisprudenza, Cass. 5 gennaio 1994, n. 75.

la disciplina speciale introduce alcuni elementi di atipicità: per un verso, essa impone che la cessione avvenga necessariamente “da una società all’altra”, là dove l’art. 1406 c.c. non richiede alcuna qualità soggettiva delle parti, per altro verso, e soprattutto, la normativa federale esige che il consenso del calciatore ceduto sia prestato in forma scritta e risulti dagli appositi moduli, mentre nel diritto comune l’accettazione del ceduto può in linea di principio essere anche tacita, salvo che il contratto ceduto richieda una forma determinata. Tali profili di specialità, tuttavia, non valgono a escludere l’applicazione della disciplina civilistica, ma si limitano a integrarla e ad adattarla alle peculiari esigenze dell’ordinamento sportivo: il trasferimento del calciatore professionista resta, nella sua struttura, una cessione del contratto *ex art. 1406 c.c.*

2. Norme organizzative interne della F.I.G.C.

Come si è osservato, prima l’art. 5 della legge n. 91/1981, successivamente oggi l’art. 26 del d.lgs. n. 36/2021, subordinano la cessione del contratto all’osservanza delle “modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali”, operando così un rinvio a fonti secondarie di natura federale. Per il gioco del calcio, tali modalità sono contenute nelle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (N.O.I.F.), che disciplinano diffusamente la materia del trasferimento e della cessione del contratto, integrando e specificando la disciplina statale, mediante periodici comunicati ufficiali del Consiglio federale, al fine di adattarla alle concrete esigenze del sistema calcistico⁹. L’analisi di tali norme è necessaria per cogliere i limiti e le particolarità del negozio di cessione del contratto sportivo, e per misurarne la distanza rispetto al modello civilistico. La disposizione centrale è l’art. 95 N.O.I.F., che detta una serie di adempimenti formali cui le parti devono attenersi affinché la cessione possa ritenersi valida. In primo luogo, l’accordo di trasferimento del calciatore o la cessione del contratto devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante l’utilizzazione dei moduli speciali predisposti dalle Leghe (potendo le operazioni essere effettuate anche in modalità telematica). In secondo luogo, l’accordo deve essere depositato presso la Lega competente entro un breve termine dalla stipulazione e, comunque, non oltre la chiusura del periodo dei trasferimenti. Questi periodi, le c.d. finestre di mercato, sono fissati dalle Leghe in conformità all’art. 6 del regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori. Il documento regolarmente depositato è l’unico idoneo a determinare la variazione di tesseramento, e ogni pattuizione non risultante da esso è nulla e inefficace, oltre a esporre i contravventori a sanzioni disciplinari ed economiche. Tali

⁹ Sul rapporto tra rinvio legislativo e normazione federale v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 216 s.

requisiti formali, analoghi a quelli già esaminati a proposito del contratto di prestazione sportiva, hanno una *ratio* ben precisa: essi sono funzionali ai controlli che gli organi delle Leghe effettuano, preventivamente al dispiegarsi degli effetti dell'accordo, per verificare il rispetto della normativa e la sostenibilità finanziaria degli obblighi assunti dalle società, in altre parole la forma scritta e il deposito assolvono una funzione di trasparenza e tutela dell'equilibrio finanziario del sistema.

Il perfezionamento del trasferimento definitivo, nella prassi, si articola nella redazione di più documenti tra loro collegati: l'atto di variazione di tesseramento, sottoscritto da tutte le parti coinvolte (società cedente, società cessionaria e calciatore ceduto), che riproduce la struttura trilaterale della cessione del contratto *ex art. 1406 c.c.*; l'accordo tra le sole società cedente e cessionaria, nel quale si specificano il corrispettivo convenuto e le modalità di pagamento, cui il calciatore resta estraneo; e il nuovo contratto di lavoro sportivo stipulato tra il calciatore e la società cessionaria. La necessaria accettazione scritta del calciatore, richiesta dalla normativa federale a pena di nullità, costituisce, come già rilevato, un elemento di atipicità rispetto alla disciplina civilistica, che in via generale ammette anche il consenso tacito del contraente ceduto. Le N.O.I.F. prevedono, inoltre, una serie di limiti sostanziali all'operazione di trasferimento, dettati da esigenze di ordine sportivo. Tra i più significativi, il divieto per un medesimo calciatore di essere tesserato, nel corso della stessa stagione sportiva, per più di un determinato numero di società, con la possibilità di disputare gare ufficiali solo per un numero ancora più ridotto di esse e il divieto di subordinare l'efficacia della cessione all'esito di una visita medica o al rilascio di un permesso di lavoro, previsione che riprende quella dettata a livello internazionale dall'art. 18 del Regolamento FIFA e che risponde all'esigenza di evitare complesse controversie trilaterali. Tuttavia, nella prassi è comunque diffuso l'uso di sottoporre il calciatore a visite mediche approfondite prima della sottoscrizione dell'accordo.

Accanto alla cessione a titolo definitivo, infine, le N.O.I.F. disciplinano la cessione a titolo temporaneo (art. 103) e prevedono, agli artt. 102 e 105, particolari figure, quali il diritto di opzione e il contratto preliminare, che saranno esaminate nei paragrafi seguenti.

Alla normativa federale interna si sovrappone, infine, la disciplina internazionale dettata dalla FIFA, che assume rilievo diretto per i trasferimenti tra società appartenenti a federazioni diverse e che condiziona, in parte, anche le regole nazionali. Il Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori subordina il trasferimento internazionale al rilascio del certificato internazionale di trasferimento (*International Transfer Certificate*, ITC) da parte della

federazione di provenienza, secondo una procedura gestita in via telematica e riformata, da ultimo, nell'edizione del gennaio 2025, che in coerenza con la sentenza *Diarra* di cui si dirà, ha ridotto le ipotesi in cui il rilascio può essere rifiutato e ha fissato termini perentori per il suo completamento¹⁰. A tutela delle società che investono nella formazione dei giovani calciatori, il Regolamento prevede inoltre due meccanismi di natura patrimoniale: l'indennità di formazione (*training compensation*), dovuta alle società che hanno contribuito alla formazione dell'atleta quando questi sottoscrive il primo contratto da professionista e in occasione di ogni successivo trasferimento sino al termine della stagione del suo ventitreesimo anno di età e il meccanismo di solidarietà (*solidarity mechanism*), in forza del quale una quota del corrispettivo dei trasferimenti successivi è ripartita tra le società che ne hanno curato la formazione¹¹. La riscossione e la ripartizione di tali somme sono oggi agevolate dall'istituzione della *FIFA Clearing House*, ente separato con sede a Parigi che opera come intermediario nei pagamenti dei *training rewards*. Il sistema, fondato sull'*Electronic Player Passport*, consente di ricostruire la storia dei tesseramenti del calciatore a partire dai 12 anni e di individuare automaticamente i club aventi diritto alle somme dovute per la sua formazione¹².

A presidio dell'integrità del sistema si collocano, poi, le stringenti regole a tutela dei minori, che in linea di principio vietano il trasferimento internazionale dei calciatori di minore età, salvo tassative eccezioni: quando i genitori del calciatore si trasferiscano nel Paese del nuovo club per motivi non connessi al calcio; quando il trasferimento avvenga all'interno dell'Unione Europea o dello Spazio economico europeo e il giocatore abbia un'età compresa tra i sedici e i diciotto anni, a condizione che il club di destinazione ne assicuri la formazione scolastica e sportiva e un alloggio adeguato; ovvero quando il calciatore risieda in prossimità del confine nazionale, entro una distanza massima dal club estero. A tali ipotesi si aggiungono ulteriori eccezioni introdotte nelle versioni più recenti del Regolamento — segnatamente per gli studenti

¹⁰ Sul certificato internazionale di trasferimento v. l'art. 9 e l'Allegato 3 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori. La procedura è stata riformata con l'edizione del gennaio 2025, adottata anche a seguito della sentenza *Diarra* (Corte giust. UE, 4 ottobre 2024, C-650/22), che aveva censurato il regime di diniego del certificato quale ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori (v. infra, § 5. Di questo capitolo).

¹¹ Sull'indennità di formazione v. l'art. 20 e l'Allegato 4 del Regolamento FIFA; sul meccanismo di solidarietà, l'art. 21 e l'Allegato 5.

¹² Cfr. artt. 20 e 21 e Annexes 4 e 5 *FIFA Regulations on the Status and Transfer of Players*; FIFA Clearing House *Regulations*, ed. gennaio 2026. Sul funzionamento del sistema v. FIFA, FIFA Clearing House – *Regulations and explanatory notes*, secondo cui il procedimento si articola nell'identificazione del diritto ai *training rewards*, nella creazione dell'*Electronic Player Passport* e nel trasferimento dei pagamenti tra club attraverso il FIFA Clearing House.

e per i rifugiati — nonché la disciplina della registrazione dei minori presso club e academy (art. 19bis). In ogni caso, il trasferimento internazionale di un minore, così come il suo primo tesseramento presso un club affiliato a una diversa federazione, è subordinato all'autorizzazione preventiva di un'apposita sottocommissione del Players' Status Committee, rilasciata attraverso il sistema telematico della FIFA¹³. Proprio l'ampiezza di tali eccezioni e, in particolare, di quella relativa al trasferimento intra-europeo dei sedicenni spiega perché, nella prassi, si assista a numerosi trasferimenti internazionali di calciatori minorenni, i quali, lungi dal costituire di per sé violazioni del divieto, ne rappresentano per lo più applicazioni consentite e formalmente autorizzate. Non mancano, tuttavia, le elusioni della disciplina, favorite anche dalla difficoltà di accertare l'effettiva ragione del trasferimento dei genitori, cui la FIFA ha reagito con sanzioni severe: emblematici il blocco del mercato per due sessioni e la sanzione pecuniaria irrogati al Football Club Barcelona per la violazione delle norme a tutela dei minori, e gli analoghi provvedimenti che hanno in seguito colpito il Real Madrid e l'Atlético de Madrid, oltre alle vicende che hanno interessato altri club di primo piano. La perdurante distanza tra la regola e la prassi ha alimentato un vivace dibattito sull'effettività e sulla proporzionalità dell'art. 19 del regolamento FIFA, anche in rapporto ai principi di libera circolazione propri dell'ordinamento dell'Unione: la medesima tensione, tra la tutela di interessi meritevoli e le libertà economiche, che percorre come si è visto, l'intera materia dei trasferimenti¹⁴.

Tali istituti che, per la loro dimensione internazionale, esulano dall'oggetto specifico del presente lavoro confermano come il trasferimento del calciatore si collochi all'incrocio di una pluralità di fonti, statale, federale nazionale e internazionale, destinate a integrarsi reciprocamente. L'insieme di tali disposizioni conferma come la normativa federale, lungi dal sostituirsi al diritto civile, ne costituisca piuttosto una specificazione di dettaglio: le N.O.I.F. riempiono, con regole tecniche e di garanzia, gli spazi lasciati aperti dal rinvio legislativo, senza però alterare la natura civilistica del negozio di cessione, che resta il paradigma di riferimento.

¹³ Art. 19 del Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori, che al paragrafo 1 sancisce il divieto e al paragrafo 2 ne individua le eccezioni; art. 19bis, sulla registrazione dei minori presso i club. Il procedimento di autorizzazione dinanzi alla sottocommissione del Players' Status Committee è gestito mediante il *Transfer Matching System* (TMS); la FIFA ne ha precisato modalità e documentazione nella *Minor Application Guide*.

¹⁴ Sul più generale rapporto tra specificità dello sport e diritto dell'Unione v. supra, cap. I, § 3., e, in questo capitolo, § 5. (caso *Diarra*).

3. La cessione temporanea: il c.d. prestito e i relativi patti accessori (diritto o obbligo di riscatto)

Accanto alla cessione a titolo definitivo, la prassi calcistica conosce da tempo la cessione a titolo temporaneo del contratto, comunemente denominata “prestito”. Si tratta, in sostanza, di una variante della cessione del contratto, in forza della quale il calciatore presta la propria attività a favore della società cessionaria per un periodo limitato di tempo, al termine del quale il contratto fa ritorno alla società cedente. La figura è disciplinata dall’art. 103 N.O.I.F., il quale ne fissa i limiti temporali, prevedendo una durata minima pari a quella intercorrente tra i due periodi dei trasferimenti e una durata massima non eccedente quella del contratto economico e comunque non superiore a due stagioni sportive¹⁵. Sotto il profilo del corrispettivo, la cessione temporanea può essere convenuta a titolo oneroso con il pagamento, da parte della società cessionaria, di un corrispettivo per il godimento temporaneo delle prestazioni del calciatore (il c.d. prestito oneroso), ovvero a titolo gratuito. Da tale corrispettivo, che remunera il prestito in sé, vanno tenuti distinti il prezzo del riscatto e l'eventuale premio per il patto di opzione, di cui subito si dirà. Al termine della cessione temporanea, le parti possono rinnovare il prestito per un’ulteriore stagione, nei limiti consentiti, ovvero convertire la cessione temporanea in definitiva in forza di appositi patti accessori, ovvero, ancora, lasciare che il calciatore torni a svolgere la propria prestazione per la società cedente. La conversione della cessione temporanea in definitiva può essere assicurata mediante la previsione di un diritto di riscatto a favore della società cessionaria, che si realizza attraverso lo strumento civilistico del patto di opzione. Prima di esaminarne l’applicazione in ambito sportivo, conviene richiamare la disciplina generale dell’opzione, dettata dall’art. 1331 c.c., a norma del quale, “Quando le parti convengono che una di esse rimanga vincolata alla propria dichiarazione e l'altra abbia facoltà di accettarla o meno, la dichiarazione della prima si considera quale proposta irrevocabile per gli effetti previsti dall'articolo 1329”¹⁶. Dottrina e giurisprudenza hanno chiarito i rapporti tra il patto di opzione e la proposta irrevocabile, affermandone la differenza *quoad naturam* ma l’assimilabilità *quoad effectum*: mentre la proposta irrevocabile *ex art. 1329 c.c.* è atto unilaterale, la cui irrevocabilità dipende dalla sola volontà del proponente, il patto di opzione

¹⁵ Art. 103 N.O.I.F. La cessione temporanea del contratto realizza una successione a termine nella posizione contrattuale, con effetti destinati a cessare alla scadenza convenuta; alla scadenza, salvo diversa pattuizione, il rapporto torna a fare capo alla società cedente.

¹⁶ Art. 1331 c.c. Il richiamo all’art. 1329 c.c. (proposta irrevocabile) ha indotto a interrogarsi sui rapporti tra le due figure.

ha natura di negozio bilaterale, poiché l'irrevocabilità della proposta discende da un accordo tra le parti¹⁷. L'opzione si distingue dalla proposta irrevocabile perché si fonda su una causa, ravvisabile in un corrispettivo o comunque in un vantaggio riconosciuto all'opzionista: la differenza tra le due figure non va cercata nel numero delle dichiarazioni, ma nella presenza o assenza di una causa¹⁸.

Applicato alla cessione temporanea del contratto sportivo, il patto di opzione presenta un tratto peculiare: esso viene di regola pattuito a titolo gratuito, sicché la società cessionaria acquisisce la facoltà di riscatto senza corrispondere un autonomo corrispettivo per l'opzione. Se ne potrebbe dubitare la validità per difetto di causa, tuttavia, la dottrina più avvertita ha chiarito che l'assenza di un corrispettivo economico non priva il negozio della causa, la quale è presente nel vantaggio, per il concedente, di agevolare la conclusione del futuro contratto definitivo, così che il corrispettivo non costituisce elemento essenziale del patto. La disciplina federale subordina, peraltro, la validità del patto di opzione al rispetto di specifiche condizioni: che il diritto di opzione risulti dall'accordo di cessione temporanea, con indicazione del corrispettivo convenuto per il riscatto; che le scadenze del contratto ceduto e del contratto economico stipulato dalla cessionaria non siano anteriori a un dato termine e, soprattutto, che la clausola sia accettata dal calciatore con espressa dichiarazione, a pena di nullità¹⁹. L'indicazione preventiva del corrispettivo di riscatto imprime al negozio una connotazione aleatoria, poiché il valore del calciatore, al momento dell'esercizio dell'opzione, potrà risultare mutato, in aumento o in diminuzione, rispetto a quello originariamente stimato: ed è proprio questo elemento aleatorio a incentivare il ricorso allo strumento, consentendo alla cessionaria di valutare la convenienza dell'affare in base alle prestazioni effettivamente rese dall'atleta e al prezzo prestabilito.

Alla figura del diritto di opzione si affianca quella, speculare, del diritto di controopzione a favore della società cedente, anch'essa disciplinata dalle N.O.I.F. e collegata all'aleatorietà del patto di opzione: essa consente alla società cedente, in caso di esercizio dell'opzione da parte

¹⁷ In giurisprudenza, Cass. 26 luglio 1977, n. 3341; Cass. 7 aprile 1987, n. 3339; Cass. 4 dicembre 1974, n. 3986.

¹⁸ In giurisprudenza, sull'esigenza di una causa dell'opzione, Corte App. Milano, 11 marzo 1997, in *Corriere giuridico*, 1997, p. 805.

¹⁹ Art. 103 N.O.I.F. Le condizioni previste dalla normativa federale mirano a circoscrivere e a rendere trasparente il patto di opzione, e a tutelare il calciatore, la cui espressa accettazione è richiesta a pena di nullità. È inoltre previsto che nell'accordo possa contemplarsi, a favore della società cedente, un diritto di controopzione, con indicazione del relativo corrispettivo.

della società cessionaria, di “neutralizzarne” gli effetti riacquistando il calciatore dietro pagamento di un corrispettivo predeterminato, di norma superiore a quello del riscatto. Sul piano civilistico, la controopzione non sembra trovare un corrispondente perfettamente sovrapponibile. A mio avviso i suoi effetti possono essere accostati da un lato, il recesso dal contratto accompagnato dalla previsione di una multa penitenziale *ex art. 1373, comma 3, c.c.*, che consente alla parte di sciogliersi dal vincolo dietro versamento di un corrispettivo predeterminato e dall’altro, un secondo patto di opzione sottoposto a condizione sospensiva, rappresentata dall’esercizio della prima opzione²⁰.

Diversa dal prestito con diritto di riscatto, rimesso alla libera scelta della cessionaria, è la figura, di più recente affermazione, del prestito con obbligo di riscatto, con la quale le parti convengono che, al verificarsi di determinate condizioni, la cessione temporanea si trasformi in definitiva, obbligando la società cessionaria a riscattare il calciatore dietro corrispettivo prestabilito e a stipulare con lui un nuovo contratto²¹. Sul piano civilistico, ove non sia sottoposto ad alcuna condizione, il prestito con obbligo di riscatto può essere ricondotto allo schema del contratto preliminare, e in particolare del contratto preliminare a esecuzione differita, dal quale scaturisce l’obbligo bilaterale di stipulare un successivo contratto il cui contenuto è già predeterminato²². Quando, invece, l’obbligo di riscatto è subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi individuali o collettivi, il negozio assume la struttura di un contratto sottoposto a condizione sospensiva, il cui avveramento rende definitiva la cessione. Nella prassi, tale strumento è largamente utilizzato dalle società per dilazionare i pagamenti e per differire l’iscrizione a bilancio dei costi di acquisizione, il che spiega la frequente apposizione di condizioni, talora di scarsa consistenza, volte a governare il momento del riscatto²³. L’apposizione di una condizione all’obbligo di riscatto apre una serie di problemi

²⁰ Sulla riconducibilità della controopzione al recesso con multa penitenziale *ex art. 1373, comma 3, c.c. v.*, sulla nozione di multa penitenziale, Cass. 18 marzo 2010, n. 6558, secondo cui essa “assolve alla sola finalità di indennizzare la controparte nell’ipotesi di esercizio del diritto di recesso”, senza necessità di alcuna indagine sull’addebitabilità del recesso. In alternativa, la controopzione può configurarsi come un secondo patto di opzione sottoposto a condizione sospensiva *ex art. 1353 c.c.*

²¹ La figura è prevista dall’art. 103 N.O.I.F., che subordina l’obbligo di trasformazione della cessione temporanea in definitiva al ricorrere di condizioni sportive specificamente definite e all’indicazione del corrispettivo, oltre che alla sottoscrizione del calciatore a pena di nullità.

²² Sul contratto preliminare quale schema di riferimento del prestito con obbligo di riscatto *v.*, in generale, l’art. 1351 c.c. La riconduzione al preliminare consente, in caso di inadempimento dell’obbligo di riscatto, il ricorso ai rimedi propri di tale figura, ivi compresa, in astratto, l’esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.*

²³ Sul piano contabile, il prestito con obbligo di riscatto consente alla cessionaria di beneficiare immediatamente delle prestazioni dell’atleta, differendo il pagamento del corrispettivo e l’iscrizione del costo. Va peraltro

che trovano soluzione nella disciplina civilistica della condizione (artt. 1353 e ss. c.c.). Anzitutto, la condizione deve essere lecita e non meramente potestativa: l'art. 1355 c.c. sanziona con la nullità l'obbligazione subordinata a una condizione sospensiva che la faccia dipendere dalla mera volontà di colui che si obbliga, in quanto non sarebbe valido un obbligo di riscatto rimesso al puro arbitrio della società cessionaria. In secondo luogo, in pendenza della condizione le parti sono tenute a comportarsi secondo buona fede (art. 1358 c.c.): la società cessionaria che schieri o non schieri il calciatore al solo scopo di manovrare l'avverarsi di una condizione legata alle presenze potrebbe integrare una violazione del dovere di buona fede. Soccorre allora l'art. 1359 c.c., che considera avverata la condizione qualora essa sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento: è lo strumento che consente di reagire alle condizioni "di comodo" e alle manovre elusive diffuse nella prassi dei riscatti condizionati. La lente civilistica offre, dunque, non solo l'inquadramento della fattispecie, ma anche i rimedi contro i suoi abusi²⁴.

Nella prassi accade non di rado che, alla scadenza della cessione temporanea, le parti non si limitino a esercitare o a non esercitare il riscatto al prezzo prestabilito, ma tornino a negoziare la misura. Ciò avviene, di regola, perché il valore del calciatore è mutato nel corso del prestito, sicché il corrispettivo convenuto può rivelarsi non più coerente con le condizioni di mercato, ovvero per sopravvenute esigenze di natura finanziaria e di bilancio. Sul piano civilistico, tale rinegoziazione non contraddice la predeterminazione del prezzo, ma ne costituisce un possibile sviluppo: il prezzo pattuito vincola le parti e, tuttavia, non le priva del potere di modificarlo di comune accordo, poiché il contratto, ai sensi dell'art. 1372 c.c., ha forza di legge tra le parti ma può sempre essere sciolto o modificato per mutuo consenso. La rinegoziazione si risolve, dunque, in un nuovo atto di autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.), che può assumere la veste di una modifica consensuale del patto originario o, ove muti l'oggetto dell'obbligazione con animo di novare, di una novazione oggettiva (art. 1230 c.c.). La struttura dell'operazione varia, peraltro, a seconda del punto di partenza: nel diritto di riscatto, configurato come patto di opzione, la sopravvenuta non convenienza del prezzo si traduce semplicemente nel mancato esercizio dell'opzione, cui può fare seguito una nuova e distinta cessione liberamente contrattata; nell'obbligo di riscatto, riconducibile al contratto preliminare (art. 1351 c.c.), le

segnalato che l'obbligo di riscatto convenuto mediante scritture non conformi alle previsioni federali può risultare privo di tutela nell'ordinamento sportivo, con conseguenti controversie tra le società.

²⁴Artt. 1353-1359 c.c.; in particolare, art. 1355 (nullità della condizione meramente potestativa), art. 1358 (comportamento secondo buona fede in pendenza della condizione) e art. 1359 (finzione di avveramento).

parti restano invece vincolate al prezzo convenuto, che può essere mutato soltanto mediante un mutuo dissenso del preliminare seguito da un nuovo accordo. Resta fermo, in ogni caso, il limite essenziale: la rinegoziazione è sempre possibile, ma solo consensualmente, non potendo alcuna delle parti sottrarsi unilateralmente al prezzo prestabilito.

Anche in questo caso, dunque, le figure elaborate dalla prassi sportiva trovano il proprio fondamento e la propria disciplina residuale nelle categorie civilistiche dell'opzione, della condizione, del contratto preliminare e del mutuo consenso, che ne consentono l'inquadramento sistematico e la soluzione dei relativi problemi applicativi.

4. Il diritto d'opzione a favore della società cedente

Un istituto più recente introdotto nell'ordinamento sportivo italiano è il diritto di opzione a favore della società cedente, comunemente noto, nel linguaggio dei mezzi di informazione e degli addetti ai lavori, come clausola di "recompra". Recepito dalla prassi calcistica sviluppatasi in Spagna e disciplinato dalla F.I.G.C. con l'art. 102 delle N.O.I.F., esso consente alle parti di una cessione a titolo definitivo di prevedere, contestualmente al trasferimento, la facoltà per la società cedente di riacquisire, entro un dato periodo e a un prezzo prestabilito, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore trasferito²⁵. La società cessionaria si trova così, per un periodo di tempo, in una posizione di soggezione, essendo tenuta a ritrasferire il calciatore qualora la cedente eserciti l'opzione. I vantaggi dell'istituto si concentrano evidentemente in capo alla società cedente, la quale si riserva la possibilità di riacquistare il calciatore in caso di sua rapida rivalutazione ed è appunto la situazione di incertezza in cui versa la cessionaria ad averne, nella prassi, limitato la diffusione: l'esperienza applicativa infatti, mostra come le società cessionarie tendano a resistere all'inserimento di clausole di "recompra", preferendo talora riconoscere alla cedente una percentuale sull'eventuale futura rivendita del calciatore. La *ratio* dell'istituto è comunque quella di consentire alla cedente di beneficiare dell'eventuale valorizzazione dell'atleta.

Prima di procedere all'inquadramento civilistico dell'istituto, conviene darne conto della genesi pratica. La clausola di "recompra", come anticipato, è nata nella prassi del calcio spagnolo, dove i maggiori club, in particolare il Real Madrid e il Barcelona, erano soliti cedere

²⁵ Art. 102 N.O.I.F., introdotto nell'ordinamento federale nel 2018 e successivamente modificato dal Consiglio federale della F.I.G.C. (v. il comunicato ufficiale n. 98/A del 17 aprile 2019 e i successivi aggiornamenti). L'istituto attribuisce alla società cedente un diritto potestativo di riacquisto, cui corrisponde una situazione di soggezione della società cessionaria.

i giovani cresciuti nel proprio vivaio (i c.d. *canteranos*) riservandosi, mediante un apposito patto, il diritto di riacquistarli a un prezzo predeterminato: uno strumento volto a non disperdere il valore di un'eventuale, successiva valorizzazione dell'atleta. Il caso che ne ha segnato la diffusione anche al di fuori dei confini spagnoli, coinvolgendo per la prima volta una società italiana, è quello di Álvaro Morata: ceduto dal Real Madrid alla Juventus nel 2014, per un corrispettivo di circa venti milioni di euro, il calciatore fu riacquistato dal club spagnolo nel giugno del 2016, in esercizio della clausola di riacquisto, per una somma di circa trenta milioni. Nell'ordinamento sportivo italiano l'istituto ha fatto ingresso il 1° giugno 2018, con la disciplina dell'art. 102 delle N.O.I.F. di cui subito si dirà, ed è stato da più parti letto come uno strumento idoneo a occupare, almeno in parte, lo spazio lasciato dall'abolizione della comproprietà (compartecipazione): al pari di quest'ultima, esso consente infatti alla società cedente di conservare un interesse economico sul futuro del calciatore ceduto, sia pure attraverso un meccanismo giuridico del tutto diverso.

Sul piano civilistico, gli effetti prodotti dall'inserimento di un diritto di opzione a favore della società cedente in un contratto di cessione a titolo definitivo appaiono riconducibili al patto di retrovendita. Quest'ultimo, figura non espressamente prevista dal Codice civile e dunque atipica, è il patto, annesso a un contratto di vendita, con cui il compratore si obbliga a rivendere in seguito la medesima cosa al venditore. Il patto di retrovendita ha efficacia meramente obbligatoria: esso si limita a far sorgere l'obbligo di stipulare un futuro contratto di vendita, i cui effetti si producono *ex nunc*, lasciando impregiudicati i diritti eventualmente acquistati dai terzi. L'obbligazione che ne nasce è assimilabile a quella derivante da un contratto preliminare unilaterale di vendita, dal quale scaturisce in capo a un solo soggetto, l'acquirente, l'obbligo di rivendere, mentre l'altro resta libero di acquistare o meno²⁶. Proprio la natura meramente obbligatoria e la libertà nella determinazione del prezzo consentono di distinguere il patto di retrovendita dal patto di riscatto disciplinato dagli artt. 1500 e seguenti c.c., e di escludere l'applicabilità di quest'ultimo al negozio sportivo. Il patto di riscatto, infatti, è caratterizzato in primo luogo da un limite inderogabile quanto al prezzo: l'art. 1500, comma 2, c.c. dichiara nullo, per l'eccedenza, il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita, laddove nel patto di retrovendita, la dottrina e la giurisprudenza dominanti ammettono, in nome dell'autonomia privata, la pattuizione di un prezzo di rivendita anche maggiore di quello

²⁶ Sulla nozione di patto di riscatto v. gli artt. 1500 e ss. c.c.

originario²⁷. In secondo luogo, il patto di riscatto è dotato di efficacia reale: ai sensi dell'art. 1504 c.c., il venditore che abbia legittimamente esercitato il riscatto può ottenere il rilascio della cosa anche dai successivi acquirenti, cui il patto sia opponibile. Esso opera, inoltre, come forma di scioglimento retroattivo della vendita, finalizzato al ripristino della situazione originaria²⁸. Nessuno di tali caratteri è compatibile con il negozio sportivo: la "recompra" non può avere efficacia retroattiva, essendo materialmente impossibile "restituire" le prestazioni sportive già rese dall'atleta, né può operare nei confronti dei terzi. Infatti, in caso di ulteriore cessione del calciatore a una società terza prima dell'esercizio dell'opzione, la società cedente originaria non potrà rivalersi sui terzi, ma potrà unicamente ottenere il risarcimento del danno dalla cessionaria inadempiente, non essendo esperibile l'esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.* a fronte del carattere obbligatorio del patto²⁹. Anche gli esempi tratti dalla prassi pensiamo alle clausole di riacquisto pattuite in occasione di celebri trasferimenti, che prevedono la facoltà di riacquisto a valori predeterminati e obblighi risarcitori a carico della cessionaria in caso di cessione a terzi, confermano la riconducibilità dell'istituto al patto di retrovendita, per la predeterminazione di un prezzo eventualmente superiore a quello originario e per la sua efficacia obbligatoria.

Spostando l'attenzione sulla disciplina federale dell'istituto, essa è stata oggetto, sin dalla sua introduzione, di ripetuti interventi correttivi del Consiglio federale, volti soprattutto a tutelare la posizione del calciatore trasferito e a governare i profili contabili dell'operazione. In tale prospettiva, la normativa subordina la validità del diritto di opzione a favore della cedente a una serie di condizioni: l'indicazione, nell'accordo, del corrispettivo per la concessione dell'opzione e per l'eventuale riacquisizione; la sottoscrizione della clausola da parte del calciatore, a pena di nullità, con espressa accettazione delle conseguenze dell'esercizio o del mancato esercizio del diritto e la previsione di una durata minima dei contratti economici

²⁷ Art. 1500, comma 2, c.c., a norma del quale il patto di restituire un prezzo superiore a quello pattuito per la vendita; in giurisprudenza, Cass. 6 maggio 1949, n. 190. Solo ove si provasse l'intento delle parti di eludere il divieto di cui all'art. 1500 c.c. potrebbe predicarsi la nullità della clausola di maggiorazione.

²⁸ Artt. 1500-1504 c.c. L'efficacia reale del patto di riscatto e la sua idoneità a operare nei confronti dei terzi subacquirenti (art. 1504 c.c.) lo differenziano radicalmente dal negozio sportivo, che ha invece efficacia meramente obbligatoria.

²⁹ Sull'inapplicabilità dell'esecuzione in forma specifica *ex art. 2932 c.c.* e sulla salvezza dei diritti dei terzi v. l'art. 1458, comma 2, c.c., a norma del quale la risoluzione, pur operando di regola retroattivamente tra le parti, non pregiudica i diritti acquistati dai terzi. Ne consegue che, in caso di subalienazione, residua in capo alla cedente il solo rimedio risarcitorio.

stipulati con l'atleta dalle due società, così da assicurargli un orizzonte di stabilità³⁰. L'insistenza della normativa federale sulla necessità che il calciatore sottoscriva, con espressa dichiarazione di accettazione, le clausole che incidono sulla sua posizione, è volta a preservare la genuinità del consenso dell'atleta, la cui rilevanza si apprezza appieno alla luce della disciplina generale dei vizi della volontà. Il contratto, o la singola clausola, sono infatti annullabili quando il consenso sia stato dato per errore essenziale e riconoscibile, estorto con violenza o carpito con dolo (artt. 1427 e ss. c.c.)³¹. Il tema assume particolare delicatezza per gli atleti giovani o stranieri, che possono sottoscrivere pattuizioni complesse come opzioni, clausole di rinnovo unilaterale, clausole di predeterminazione dell'indennizzo, senza una piena comprensione del loro contenuto. La tutela civilistica della volontà si salda, in questa prospettiva, con il percorso, ricostruito nei capitoli precedenti, che ha condotto dal vincolo sportivo, espressione di una logica di appartenenza, al pieno riconoscimento della soggettività contrattuale del calciatore. Ulteriori interventi hanno circoscritto il momento in cui il diritto può essere esercitato, hanno escluso la facoltà per la cessionaria di ritrasferire a terzi il calciatore in pendenza dell'opzione.

Anche il diritto di opzione a favore della società cedente, in definitiva, conferma la vocazione del diritto civile a fungere da matrice sistematica delle figure elaborate dalla prassi sportiva: pur nella sua atipicità, l'istituto trova nel patto di retrovendita e, per differenza, nel patto di riscatto, gli strumenti concettuali indispensabili per definirne la natura, gli effetti e i limiti.

5. Il recesso dal contratto

Se le figure sin qui esaminate attengono alla circolazione fisiologica del contratto, il recesso ne rappresenta la principale vicenda patologica, incidendo sulla stabilità stessa del rapporto. Il recesso è, in termini civilistici, un negozio unilaterale recettizio con cui una delle parti provoca lo scioglimento del contratto. Il punto di partenza è l'art. 1372 c.c., che stabilisce: "il contratto ha forza di legge tra le parti e non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge". La regola, espressione del principio *pacta sunt servanda*, colloca lo scioglimento unilaterale del rapporto tra le ipotesi eccezionali. Il recesso unilaterale è disciplinato dall'art. 1373 c.c., che ne sancisce il carattere non retroattivo e ne ammette

³⁰ Sulle condizioni di validità del diritto di opzione a favore della cedente v. l'art. 102 N.O.I.F.

³¹ Artt. 1427 e ss. c.c. (errore, violenza, dolo).

l'esercizio solo in quanto specificamente attribuito dalla legge o da una clausola contrattuale³². Poiché il contratto di lavoro sportivo è, di regola, un contratto a tempo determinato, il recesso unilaterale ante tempus è ammesso soltanto in presenza di una giusta causa. Viene qui in rilievo l'art. 2119 c.c., che consente a ciascun contraente di recedere prima della scadenza del termine qualora si verifichi "una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto". La formula, volutamente generica, rimette al giudice l'accertamento in concreto, caso per caso, della sussistenza della giusta causa³³. Sul contenuto della giusta causa incide, poi, la normativa federale e collettiva: l'Accordo collettivo stipulato tra F.I.G.C., Lega e Associazione Italiana Calciatori individua specifiche ipotesi di risoluzione del rapporto, quali la violazione, da parte della società, degli obblighi contrattuali nei confronti del calciatore e, in particolare, la morosità nel pagamento della retribuzione, protrattasi oltre un dato termine e previa costituzione in mora³⁴. Occorre, sul punto, una precisazione di ordine sistematico. Se il recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c. costituisce lo strumento tipico di scioglimento anticipato del rapporto, la reazione della parte di fronte all'inadempimento dell'altra si colloca più propriamente sul terreno della risoluzione per inadempimento (artt. 1453 e ss. c.c.). La morosità della società nel pagamento della retribuzione, in particolare, integra un inadempimento che, se di non scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra parte (art. 1455 c.c.), legittima il calciatore a domandare la risoluzione del contratto. Su questo piano operano gli istituti del diritto comune: la diffida ad adempiere, con cui la parte intima per iscritto l'adempimento entro un congruo termine, decorso il quale il contratto è risolto di diritto (art. 1454 c.c.); la clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) e il termine essenziale (art. 1457 c.c.). Non a caso l'Accordo collettivo, nel disciplinare la risoluzione per morosità, ricalca proprio questo schema, subordinandola alla previa messa in mora della società. La distinzione tra recesso e risoluzione non è meramente teorica, poiché da essa discendono differenze quanto

³² Art. 1373 c.c. La giurisprudenza sottolinea che il recesso "lungi dal costituire una facoltà normale delle parti contraenti, presuppone che essa sia specificamente attribuita per legge o per clausola contrattuale": Cass. 12 febbraio 1990, n. 987. Sul principio di non retroattività e sull'individuazione delle prestazioni "in corso di esecuzione" v. Cass. 7 giugno 1990, n. 5454.

³³ Art. 2119 c.c. Dal combinato disposto degli artt. 1372 e 2119 c.c. discende che il contratto di lavoro sportivo a tempo determinato può sciogliersi per mutuo consenso ovvero, unilateralmente, in presenza di una giusta causa, il cui accertamento è rimesso alla valutazione del giudice (o del collegio arbitrale).

³⁴ Sull'individuazione di ipotesi tipiche di giusta causa (violazione degli obblighi contrattuali della società; morosità nel pagamento della retribuzione fissa o variabile, previa messa in mora) v. le pertinenti disposizioni dell'Accordo collettivo F.I.G.C. – Lega Serie A – A.I.C. nel testo vigente. Tali previsioni specificano, sul piano collettivo, la nozione generale di giusta causa di cui all'art. 2119 c.c.

ai presupposti come la giusta causa, da un lato, la gravità dell'inadempimento, dall'altro e quanto agli effetti³⁵.

Un ruolo di primo piano, in materia, spetta alla disciplina internazionale dettata dal Regolamento FIFA sullo status e sul trasferimento dei calciatori (*Regulations on the Status and Transfer of Players*, RSTP), applicabile ai trasferimenti tra società affiliate a federazioni diverse ma dotato di incidenza anche sugli ordinamenti nazionali, che le federazioni sono tenute a conformare a taluni suoi principi. Il Regolamento fissa, in particolare, tre principi cardine: il rispetto del contratto, che può cessare solo alla scadenza o per mutuo consenso (art. 13); la possibilità di risoluzione per giusta causa, senza conseguenze per la parte che vi procede (art. 14); e la peculiare figura della giusta causa sportiva (art. 15), che consente al professionista "affermato", rimasto per gran parte della stagione ai margini della squadra, di risolvere il contratto entro un breve termine dalla fine della stagione³⁶. Le conseguenze del recesso privo di giusta causa, salvo previsioni contrattuali contrarie, sono calcolate sulla base dell'art. 17 RSTP. Le previsioni dell'art. 17, nella sua formulazione originaria rimasta in vigore fino al 31 dicembre 2024, non dettavano un criterio di quantificazione, ma rinviavano alle leggi nazionali applicabili, alla specificità dello sport e a tutti i criteri oggettivi rilevanti nel caso specifico; contenevano inoltre due regole residuali: se il calciatore che ha subito un recesso, non dovesse concludere un nuovo contratto di lavoro a seguito del recesso, il risarcimento dovuto era pari al valore residuo del contratto risolto prematuramente; se invece il calciatore dovesse concludere un nuovo contratto, a seguito del recesso, prima della decisione dell'organo FIFA competente, si teneva conto del valore del nuovo contratto per il periodo corrispondente alla durata residua del vecchio, il quale andava dedotto poi dal valore residuo del contratto risolto prematuramente. Queste due regole riguardavano solo l'indennità dovuta al calciatore dalla società, mentre per la direzione inversa, ossia indennità dovuta alla società dal calciatore, rimaneva solo il criterio aperto creando quindi una asimmetria nel regolamento. Di fatti, su

³⁵ Artt. 1453-1457 c.c.; sull'importanza dell'inadempimento, art. 1455 c.c. La disciplina dell'Accordo collettivo F.I.G.C. – Lega – A.I.C. sulla risoluzione per morosità, che richiede la previa costituzione in mora della società, riproduce lo schema della diffida ad adempiere ex art. 1454 c.c. Sul rapporto tra recesso per giusta causa e risoluzione per inadempimento nel lavoro sportivo v. G. VIDIRI, *Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., p. 39 ss.

³⁶ Artt. 13, 14 e 15 RSTP. La giusta causa di cui all'art. 14 corrisponde, in sostanza, a quella dell'art. 2119 c.c.; la giusta causa sportiva dell'art. 15 – ancorata a un criterio quantitativo (la partecipazione a una quota ridotta delle gare ufficiali) e all'ambiguo requisito dell'atleta "affermato" – non trova invece un preciso corrispondente nell'ordinamento interno ed è di applicazione discrezionale.

questo testo si è formata la giurisprudenza arbitrale, inizialmente oscillante, che ne ha definito il contenuto concreto.

A prova di questa oscillazione si confrontano due lodi che in due anni adottarono criteri del tutto diversi: il caso *Ortega*, in cui il TAS calcolò il risarcimento sulle spese sostenute dalla società (Fenerbahçe) per ingaggiare il giocatore e il caso *Mexés*, dove il risarcimento venne calcolato sull'offerta di trasferimento del nuovo club e sul prezzo pagato a suo tempo dall'Auxerre per estendere il contratto³⁷. Successivamente, nel 2007, un altro caso fece scalpore innovando l'interpretazione dell'art. 17: Andy Webster, difensore dell'Heart of Midlothian, risolse unilateralmente, fuori dal "periodo protetto" e senza giusta causa per passare al Wigan³⁸. Gli Hearts chiesero al TAS a titolo di risarcimento, il valore di mercato del calciatore, argomentando la perdita di opportunità di trasferimento, ossia la somma necessaria a sostituirlo con un giocatore di caratteristiche analoghe. Il TAS, in quell'occasione, valutò la richiesta degli Hearts come un ritorno all'ante *Bosman* quando la libera circolazione dei calciatori era impedita dall'imposizione di indennità di trasferimento; quindi, decise che il risarcimento andava ancorato al valore residuo del contratto precisando inoltre che quando il recesso avviene fuori dal periodo protetto, non si deve tener conto del compenso pattuito nel nuovo contratto. Dichiarò inoltre il Wigan responsabile in solido con Webster per il pagamento della somma stabilita. Il TAS non disse soltanto che si doveva applicare il valore residuo, ma che il club avrebbe potuto ottenere di più solo dimostrando un valore concreto a fondamento della pretesa: un'indennità contrattualmente prevista, un'offerta reale proveniente da altra società, la dimostrazione del danno effettivo, oppure l'esistenza di una penale per la risoluzione. Qua, il TAS, esigeva la prova di un pregiudizio concreto, non una mera liquidazione astratta parametrata al valore di mercato: in ciò si coglie la stessa logica dell'art. 1223 c.c., dove il risarcimento presuppone un pregiudizio certo e provato. Da questa decisione derivò che, superato il "periodo protetto", sciogliersi dal contratto veniva a costare al calciatore, in sostanza, quanto ancora il club gli avrebbe dovuto pagare, una cifra **sproporzionata per difetto rispetto al valore di mercato**, e tanto più quanto più il calciatore è di valore. Di qui partì l'allarme delle società, che tuttavia fu di breve durata, poiché il caso *Matuzalem*, di cui si dirà, rovesciò il criterio due anni dopo.

³⁷ Sull'iniziale oscillazione della giurisprudenza arbitrale v. CAS 2003/O/482, *Ariel Ortega c. Fenerbahçe e FIFA*, e CAS 2005/A/902-903, *Mexés e AS Roma c. AJ Auxerre*.

³⁸ CAS 2007/A/1298, *Wigan Athletic FC c. Heart of Midlothian*; CAS 2007/A/1299, *Heart of Midlothian c. Webster e Wigan Athletic FC*; CAS 2007/A/1300, *Webster c. Heart of Midlothian*.

Il TAS, nel maggio 2009, nel caso *Matuzalem*³⁹, decise la questione applicando il principio del cosiddetto interesse positivo che consiste nella reintegrazione, della parte lesa, nella posizione che avrebbe avuto se il contratto fosse stato propriamente adempiuto. Sulla base di questo principio il TAS individua, oltre ai criteri oggettivi dell'art. 17 comma 1, ulteriori elementi da considerare al fine di determinare il risarcimento, quali ad esempio: i compensi spettanti agli agenti coinvolti nell'operazione, i costi di sostituzione del calciatore e la possibile perdita del prezzo di trasferimento. In questo caso si osserva come il TAS applichi all'interno del diritto sportivo una distinzione che il diritto civile italiano conosce da tempo: l'interesse positivo è l'interesse all'adempimento, e si contrappone all'interesse negativo, cioè all'interesse a non essere coinvolti in trattative inutili, che nel nostro ordinamento governa la responsabilità precontrattuale. Inoltre, sempre in chiave civilistica, i compensi degli agenti e i costi di sostituzione possono ricondursi al danno emergente, mentre la perdita del prezzo di trasferimento, al lucro cessante. Proprio quest'ultimo, che coincide con il valore di mercato del calciatore, è esattamente il parametro che due anni prima, con il caso *Webster*, era stato respinto. Non è quindi che i due collegi abbiano applicato lo stesso criterio con esiti diversi: hanno dato risposte opposte alla domanda se l'interesse del club all'adempimento comprenda anche il valore di scambio del calciatore. Questa contraddizione tra le due decisioni è giustificata dal fatto che per le camere arbitrali non c'è il vincolo di precedente, ed è esattamente questo che rende il sistema imprevedibile e che la Corte di giustizia censurerà nel 2024.

Il principio dell'interesse positivo ai fine del calcolo del risarcimento fu utilizzato successivamente in numerosi altri casi, diventando il criterio di riferimento per le controversie aventi ad oggetto la risoluzione unilaterale del contratto, in particolare, nel CAS 2015/A/4094, *Lassana Diarra c. FC Lokomotiv Moscow*, il collegio osservò che “non vi sono ragioni per allontanarsi da questa interpretazione”, confermando la valutazione della Camera di Risoluzione delle Controversie.

Proprio lo stesso *Diarra*, nove anni dopo, porterà la questione a Lussemburgo davanti alla Corte di giustizia dell'Unione Europea. Con la pronuncia del 4 ottobre 2024, resa nella causa C-650/22, la Corte ha dichiarato incompatibili con la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e con il diritto della concorrenza (art. 101 TFUE) alcune previsioni dell'art. 17 RSTP:

³⁹ CAS 2008/A/1519, *FC Shakhtar Donetsk c. Matuzalem, Real Zaragoza e FIFA*, e CAS 2008/A/1520, *Matuzalem e Real Zaragoza c. FC Shakhtar Donetsk e FIFA*.

in particolare ha ritenuto vaga la nozione di “specificità dello sport” e ha osservato che il richiamo alla “legge del paese interessato” non ne garantiva l’effettiva osservanza in quanto quel criterio non fu quasi mai applicato; quindi ha censurato le previsioni relative alla responsabilità solidale della nuova società per il risarcimento dovuto dal calciatore, alle sanzioni sportive automatiche e al diniego del certificato internazionale di trasferimento. Tali previsioni sono state ritenute incompatibili in quanto idonee a ostacolare in modo sproporzionato la mobilità dei calciatori e la concorrenza tra società⁴⁰. La decisione ha imposto alla FIFA una revisione della disciplina in via d’urgenza, con l’*interim regulatory framework*, adottato dal Bureau del Consiglio FIFA nel dicembre 2024, in vigore dal 1° gennaio 2025⁴¹. L’obiettivo è quello di ridefinire il regime delle conseguenze del recesso senza giusta causa e i criteri di quantificazione del risarcimento, con il fine di assicurare maggiore certezza e proporzionalità. In particolare: sono stati eliminati dal comma 1 dell’art. 17, il riferimento alla specificità dello sport e quello alle spese sostenute dal club precedente, prevedendo al loro posto che il risarcimento venga calcolato tenendo conto del danno subito secondo il principio dell’interesse positivo, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto e con “*due consideration*” per la legge del paese interessato; è stata eliminata la responsabilità automatica del nuovo club, introducendone una subordinata alla prova dell’induzione al recesso; e infine è stato stabilito che l’ITC non può più essere rifiutato in pendenza di controversia contrattuale⁴². Così, l’interesse positivo, nato come criterio pretorio del TAS nel 2009, entra per la prima volta nel testo del regolamento.

Tuttavia, il regime vigente è destinato a essere sostituito: il Bureau del Consiglio FIFA ha approvato il 10 giugno 2026 un’edizione integralmente rivista del regolamento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2027⁴³. È il frutto di un accordo con FIFPRO, *European Football Clubs* e *World Leagues Association*, con la partecipazione di UEFA e CONMEBOL. Si tratta della

⁴⁰ Corte giust. UE, 4 ottobre 2024, C-650/22, FIFA c. BZ (caso *Diarra*)

⁴¹ Sul quadro normativo provvisorio adottato in risposta alla pronuncia v. FIFA, *Bureau of the Council adopts interim regulatory framework concerning the RSTP*, comunicato del dicembre 2024, e le relative *Explanatory notes*. Il testo che ne è risultato è quello del *Regulations on the Status and Transfer of Players*, edizione gennaio 2025, che ha sostituito l’edizione giugno 2024, applicabile *ratione temporis* alla vicenda *Diarra*.

⁴² Art. 11(6) dell’Allegato 3 RSTP, ed. gennaio 2025, secondo cui il rilascio del certificato internazionale di trasferimento (ITC) è senza pregiudizio per qualsiasi controversia contrattuale tra il calciatore, il club di provenienza e il nuovo club; il certificato non può più essere rifiutato e, in caso di mancata risposta entro settantadue ore, la nuova federazione può procedere al tesseramento.

⁴³ Al momento in cui si scrive il nuovo regolamento è stato approvato ma non è ancora entrato in vigore: l’analisi è pertanto condotta sul testo quale approvato, salvo eventuali modifiche in sede di pubblicazione definitiva.

riforma più significativa dal 2001 che ridisegna l'art. 17, ora rubricato *Consequences of a Breach of Contract*. La nuova disciplina modifica sensibilmente i criteri di determinazione dell'indennizzo dovuto in caso di risoluzione del contratto senza giusta causa. In primo luogo, viene ammessa la possibilità per le parti di predeterminare convenzionalmente la somma dovuta attraverso un indennizzo concordato. Tale previsione valorizza l'autonomia negoziale delle parti, ma non la rende illimitata, poiché il Football Tribunal conserva il potere di ridurre l'importo pattuito quando risulti eccessivo e di disapplicarlo qualora appaia manifestamente iniquo. Il dato più significativo è però rappresentato dall'abbandono, in mancanza di una clausola di indennizzo, del criterio dell'interesse positivo e del rinvio al diritto nazionale. A tali parametri viene sostituito un criterio unitario, fondato sul risarcimento integrale del danno effettivamente subito. La disciplina individua, a tal fine, le principali voci risarcibili: per il calciatore, il valore residuo del contratto e l'eventuale danno ulteriore; per il club, il valore delle prestazioni perse, l'indennità di trasferimento non conseguita, la perdita di valore di trasferimento del calciatore, i costi di sostituzione e gli altri danni concretamente dimostrati. Particolare rilievo assume, inoltre, la scelta di attribuire al valore residuo del contratto la funzione di soglia minima dell'indennizzo, applicabile a entrambe le parti e derogabile soltanto in circostanze straordinarie. Tale previsione sembra rispondere all'esigenza di rendere più prevedibile la quantificazione del danno, evitando che la tutela della stabilità contrattuale dipenda in modo eccessivo da criteri esterni o variabili. Solo in secondo piano si collocano le ulteriori misure sanzionatorie: la presunzione di induzione al recesso, qualora il calciatore firmi un nuovo contratto entro quarantacinque giorni dalla violazione, le sanzioni sportive progressive e la possibile multa fino a sei mensilità nei casi di condotta abusiva comprovata⁴⁴.

Le norme transitorie prevedono che la disciplina si applichi ai fatti successivi al 1° gennaio 2027, mentre l'indennizzo concordato vale solo per i contratti conclusi dopo l'entrata in vigore, con la conseguenza che nei primi anni convivranno due regimi.

A prima vista l'affermazione “abbandono dell'interesse positivo” può sembrare in contraddizione con le voci risarcibili elencate quali l'indennità di trasferimento perduta e la perdita di valore di trasferimento, che sono voci di lucro cessante, espressione dell'interesse all'adempimento. Tuttavia, non è il criterio a mutare ma il modo di applicarlo: si passa da un principio generale, elaborato dagli arbitri e applicato caso per caso che si esplicava in una

⁴⁴ Per un primo commento v. F. VENTURI FERRIOLO, L.V. CAPRARA, N. PERI, *Le nuove FIFA RSTP: siamo di fronte al primo accordo collettivo internazionale per il calcio?*, in *LCA Insight*, 12 giugno 2026.

discrezionalità equitativa a un'enumerazione tipizzata di voci risarcibili con una soglia minima fissata dalla norma. Questa tipizzazione risponde precisamente alla censura mossa dalla Corte in merito all'imprevedibilità dei criteri più che alla loro severità.

Un'illustrazione concreta della persistente attualità di tali profili è offerta da una vicenda ancora in corso al momento in cui si scrive, il c.d. “caso *Banda*”⁴⁵, relativo al calciatore Lameck Banda e alla società U.S. Lecce. Il calciatore aveva sottoscritto, il 4 agosto 2022, un contratto della durata di quattro stagioni, con scadenza al 30 giugno 2026, accompagnato da un'opzione a favore della società per il prolungamento di un'ulteriore stagione. Il rapporto presentava dunque una struttura c.d. 4+1. L'U.S. Lecce ha esercitato tale opzione, annunciandone l'attivazione l'11 giugno 2026 e portando così la scadenza del rapporto al 30 giugno 2027. La validità del prolungamento è stata tuttavia contestata dal calciatore. Secondo quanto successivamente dichiarato dal presidente della società, *Banda* avrebbe peraltro sottoscritto, nel maggio 2026 e con l'assistenza dei propri procuratori, un documento di adesione all'esercizio dell'opzione: circostanza che, ove provata nel procedimento, assumerebbe rilievo nella valutazione della consapevolezza e della volontà dell'atleta.

La controversia ha assunto nel corso dell'agosto 2026 una dimensione internazionale. Dopo il recesso unilaterale dal rapporto con il Lecce, il calciatore ha raggiunto un accordo con l'*Al-Swehly Sports Club*, società libica che ne ha annunciato l'ingaggio il 21 agosto 2026. Nonostante la contestazione sulla persistente efficacia del contratto con il Lecce, la FIFA ha autorizzato in via provvisoria il trasferimento internazionale, consentendo il tesseramento del calciatore per la nuova società senza che tale provvedimento comportasse una decisione nel merito sulla validità dell'opzione o sulla sussistenza di una giusta causa di recesso. La vicenda offre, sotto questo profilo, un'applicazione concreta del regime dell'*International Transfer Certificate* successivo alla sentenza *Diarra*: la pendenza di una controversia contrattuale non può più impedire il trasferimento e la registrazione del calciatore, restando impregiudicate le successive conseguenze patrimoniali e disciplinari della rottura del rapporto.

Il 28 agosto 2026 l'U.S. Lecce ha quindi promosso un procedimento dinanzi al competente Tribunale FIFA nei confronti sia di *Banda* sia dell'*Al-Swehly*, chiedendo di accertare, da un lato, l'illegittimità del recesso per assenza di giusta causa e, dall'altro, la responsabilità del nuovo club per aver indotto il calciatore alla rottura del precedente contratto, con conseguente

⁴⁵ Per la ricostruzione della vicenda v. V. MURRA, *Caso Banda, da Diarra a Duarte: i precedenti europei e le analogie con la vicenda Lecce*, in *PianetaLecce*, 15 agosto 2026, nonché i comunicati dell'U.S. Lecce del 4 agosto 2022 e dell'11 giugno 2026.

domanda di risarcimento del danno. Anche quest'ultimo profilo si collega direttamente all'evoluzione dell'art. 17 RSTP già esaminata: il regime provvisorio introdotto dopo *Diarra* ha sostituito la responsabilità automatica del nuovo club con la necessità di accertarne l'effettiva induzione al recesso, mentre la disciplina destinata a entrare in vigore il 1° gennaio 2027 introduce, a determinate condizioni, una presunzione relativa di induzione qualora il nuovo contratto venga concluso entro quarantacinque giorni dalla violazione del precedente rapporto.

La vicenda tocca pertanto simultaneamente più istituti esaminati in questo paragrafo: la validità dell'opzione di rinnovo unilaterale, la genuinità del consenso dell'atleta, l'eventuale giusta causa di recesso, gli effetti internazionali della controversia sul tesseramento e la possibile responsabilità del nuovo club per induzione alla rottura contrattuale. Trattandosi di procedimento ancora pendente, il caso viene qui richiamato non per anticiparne l'esito, ma quale esempio della concreta interazione tra autonomia negoziale, stabilità contrattuale e disciplina FIFA dei trasferimenti.

Quanto alle conseguenze del recesso, occorre fare delle distinzioni: in presenza di una giusta causa, la parte può sciogliersi dal vincolo senza obbligo risarcitorio; in difetto, il recesso è illegittimo e obbliga la parte recedente al risarcimento del danno cagionato all'altra, secondo i criteri generali di cui all'art. 1223 c.c.; ove a recedere ingiustificatamente sia la società, essa sarà tenuta a corrispondere al calciatore la retribuzione che questi avrebbe percepito sino alla scadenza, detratto quanto egli abbia percepito, o avrebbe potuto percepire usando l'ordinaria diligenza, da una diversa attività (secondo la logica del *quantum perceptum* e del *quantum percipiendum*); ove a recedere sia il calciatore, questi sarà del pari tenuto al risarcimento, cui l'ordinamento sportivo può aggiungere sanzioni di natura disciplinare⁴⁶. I precedenti giurisprudenziali specifici non sono numerosi ma sono emblematici. In una vicenda relativa al contratto con un allenatore, la Corte di cassazione ha ritenuto legittimo il recesso della società per giusta causa, ravvisandola in una serie di risultati sportivi negativi che avevano incrinato il rapporto fiduciario con la dirigenza e con la squadra. La pronuncia è stata però criticata da autorevole dottrina, secondo cui i soli esiti negativi delle competizioni non bastano a integrare la giusta causa, occorrendo piuttosto una valutazione complessiva della condotta

⁴⁶ Art. 1223 c.c. Sul computo del danno risarcibile e sulla detrazione del *quantum perceptum* e *percipiendum* v. M. SPADAFORA, *Diritto del lavoro sportivo*, cit., p. 149.

dell'allenatore, di cui i risultati costituiscono, al più, un sintomo⁴⁷. Sul versante del calciatore, è stata invece ravvisata una giusta causa di risoluzione nell'esclusione reiterata dell'atleta dalla prima squadra, in quanto lesiva non del solo diritto alla retribuzione, ma del suo diritto a rendere effettivamente la prestazione, e con esso della sua professionalità e dignità. Significativa è la vicenda che ha opposto la S.S. Lazio al calciatore Goran Pandev, decisa dal collegio arbitrale con lodo del 23 dicembre 2009: non avendo le parti raggiunto un accordo sul rinnovo del contratto, la società aveva estromesso il giocatore dalla prima squadra e dalle competizioni ufficiali, relegandolo ad allenamenti separati al fine di indurlo ad accettare condizioni sgradite. Ravvisando in tale condotta una violazione degli obblighi della società, e in particolare del diritto del calciatore di allenarsi e prepararsi con la prima squadra, il collegio arbitrale ha dichiarato risolto il contratto e condannato la società al risarcimento del danno⁴⁸. Il caso presenta particolare interesse civilistico, poiché mostra come l'inadempimento della società possa consistere non soltanto nel mancato pagamento della retribuzione, ma anche nella privazione della prestazione stessa, alla quale l'atleta ha un autonomo diritto.

Proprio la difficoltà di quantificare *ex post* il danno da recesso ingiustificato spiega la crescente diffusione della predeterminazione contrattuale dell'obbligo indennitario, realizzata attraverso clausole spesso impropriamente denominate "clausole rescissorie". L'espressione è frutto di un'inesatta traduzione della *cláusula de rescisión* del diritto spagnolo, prevista dall'art. 16 del Real Decreto 1006/1985 e va tenuta distinta dall'istituto civilistico della rescissione di cui agli artt. 1447-1452 c.c., che presuppone lo stato di pericolo o di bisogno di una parte e la conseguente iniquità o sproporzione delle prestazioni, e nulla ha a che vedere con la predeterminazione dell'indennizzo da recesso⁴⁹. In realtà, la clausola con cui le parti predeterminano il corrispettivo dovuto in caso di recesso trova fondamento nella facoltà, riconosciuta dall'art. 1373 c.c., di attribuire convenzionalmente il diritto di recesso a fronte del pagamento di un corrispettivo, e può essere ricondotta, a seconda della sua concreta

⁴⁷ Cass. 28 dicembre 1996, n. 11540, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 233; in senso critico, G. VIDIRI, *Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, cit., p. 39 ss.

⁴⁸ Lodo del collegio arbitrale del 23 dicembre 2009, S.S. Lazio c. Pandev; il calciatore aveva lamentato la violazione dell'art. 7 dell'Accordo collettivo (diritto di partecipare agli allenamenti e alla preparazione con la prima squadra).

⁴⁹ Sull'improprietà del termine "clausola rescissoria" e sulla sua derivazione dall'art. 16 del Real Decreto 1006/1985 v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 215 e ss., sezione Il contratto sportivo professionistico: vicende e patologie in ambito nazionale e internazionale. Gli artt. 1447-1452 c.c. disciplinano un istituto – la rescissione del contratto concluso in stato di pericolo o di bisogno – del tutto estraneo alla fattispecie.

configurazione, a diversi istituti civilistici: la clausola penale *ex art. 1382 c.c.*, che predetermina l'ammontare del risarcimento in caso di inadempimento o di ritardo; la caparra penitenziale *ex art. 1386 c.c.*, versata al momento della stipulazione quale corrispettivo del recesso; ovvero la multa penitenziale *ex art. 1373, comma 3, c.c.*, promessa in fase di stipulazione e dovuta al momento del recesso⁵⁰. La riconduzione della "clausola rescissoria" alla clausola penale (*art. 1382 c.c.*) apre un ulteriore e delicato problema: quello della riducibilità dell'importo predeterminato. L'*art. 1384 c.c.* attribuisce infatti al giudice il potere di ridurre equamente la penale quando essa sia manifestamente eccessiva, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento; e la giurisprudenza, a Sezioni Unite, ne ha affermato la rilevanza anche d'ufficio, quale strumento di controllo dell'autonomia privata a tutela dell'equilibrio contrattuale. Ci si può allora chiedere se le clausole di predeterminazione dell'indennizzo per il recesso del calciatore, spesso pattuite per importi assai elevati, siano intangibili ovvero suscettibili di riduzione. La risposta non può che essere articolata: ove la clausola sia qualificabile come penale, essa resta soggetta al controllo di cui all'*art. 1384 c.c.* mentre se si configurasse come multa penitenziale, corrispettivo del recesso ai sensi dell'*art. 1373 c.c.*, la riduzione non opera, poiché essa non svolge funzione di liquidazione anticipata del danno, ma di prezzo del recesso. Come si è visto prima, anche l'ordinamento sportivo offre una risposta attraverso la modifica dell'*art. 17 RSTP*, che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2027. Essa prevede che le parti possano predeterminare la somma dovuta, ma il Football Tribunal può ridurla se eccessiva o disapplicarla se manifestamente iniqua. Questa risposta di diritto positivo sportivo trova conferma nella qualificazione appena vista, coincidendo in particolare con la clausola penale nel nostro ordinamento interno che resta soggetta al controllo di riducibilità *ex art. 1384 c.c.* Tuttavia, ci sono delle differenze: quello che sarà il nuovo *art. 17 RSTP* permette la disapplicazione della clausola manifestamente iniqua, potere che eccede quello previsto dall'*art. 1384 c.c.*; inoltre, il nuovo regolamento sportivo, oltre al potere di riduzione, prevede una soglia minima a favore del calciatore meno retribuito pari al valore residuo del contratto, garanzia che non trova riscontro nell'*art. 1384 c.c.* che opera solo verso il basso, proteggendo il debitore a fronte di una clausola penale eccessiva.

⁵⁰ Sugli istituti civilistici cui ricondurre la predeterminazione dell'indennizzo v. l'*art. 1382 c.c.* (clausola penale, con effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, salvo il patto sulla risarcibilità del danno ulteriore), l'*art. 1386 c.c.* (caparra penitenziale) e l'*art. 1373, comma 3, c.c.* (multa penitenziale). La distinzione rileva quanto al momento del pagamento e al regime applicabile: la caparra è versata alla stipulazione, la multa è promessa e dovuta al recesso.

La corretta qualificazione della clausola, dunque, non ha rilievo meramente teorico, ma decide della sua assoggettabilità al giudizio di riducibilità⁵¹. In tal modo, la prassi sportiva, pur muovendo da modelli stranieri e da denominazioni atecniche, finisce per riproporre, ancora una volta, categorie proprie del diritto civile, cui deve farsi riferimento per la corretta qualificazione e disciplina delle clausole in questione.

6. I limiti del diritto dell'Unione Europea alla circolazione del contratto: libera circolazione, concorrenza e *private enforcement*

L'analisi condotta nei paragrafi precedenti ha ricostruito il trasferimento del contratto del calciatore professionista come vicenda schiettamente civilistica, governata dallo schema della cessione del contratto e integrata dalla normativa federale. Tale ricostruzione non sarebbe però completa se si ignorasse il limite che, dall'esterno, condiziona la validità e l'efficacia tanto delle regole federali quanto delle clausole negoziali sin qui esaminate: il diritto dell'Unione Europea. Come si è visto sin dal primo capitolo, l'attività sportiva calcistica, in ragione della sua rilevanza economica, rientra nel campo di applicazione dei Trattati, sicché le regole sui trasferimenti e le clausole che ne governano la circolazione devono misurarsi con la libera circolazione dei lavoratori (art. 45 TFUE) e con il diritto della concorrenza (artt. 101 e 102 TFUE)⁵². La prospettiva qui adottata non è, tuttavia, quella dei rapporti tra ordinamenti, già esaminata ma piuttosto, è la constatazione che la questione della validità del contratto e delle sue clausole si articola su due piani complementari: quello del diritto civile interno e della normativa federale, da un lato, e quello della compatibilità con il diritto dell'Unione, dall'altro. Ed è proprio sul secondo piano che il profilo civilistico ritrova, come si vedrà, il proprio compimento, attraverso le categorie della nullità e del risarcimento.

Sul terreno della libera circolazione dei lavoratori il percorso è noto e culmina, oggi, nella sentenza *Diarra*. Già la sentenza *Bosman* aveva dichiarato incompatibili con l'art. 45 TFUE tanto le indennità dovute per il trasferimento del calciatore a fine contratto quanto le clausole di nazionalità e si è visto come proprio da *Bosman* sia derivata, in Italia, la riforma dell'art. 6

⁵¹ Art. 1384 c.c.; sulla rilevanza d'ufficio della riduzione della penale manifestamente eccessiva, Cass., Sez. Un., 13 settembre 2005, n. 18128.

⁵² Sull'applicabilità del diritto dell'Unione all'attività sportiva di rilievo economico v. Corte giust., 12 dicembre 1974, causa 36/74, Walrave, e 14 luglio 1976, causa 13/76.

della legge n. 91/1981 ad opera della legge n. 586/1996⁵³. La successiva sentenza *Bernard* ha chiarito che un sistema di indennità di formazione non è di per sé precluso, ma è ammissibile soltanto se effettivamente idoneo a incentivare la formazione dei giovani e proporzionato a tale scopo, così sottoponendo a un vaglio di proporzionalità gli istituti dell'indennità di formazione e del meccanismo di solidarietà di cui si è detto⁵⁴. Con la sentenza *Diarra*, infine, la Corte ha esteso il sindacato alle regole del Regolamento FIFA sulle conseguenze della risoluzione del contratto (art. 17 RSTP), ritenute idonee a ostacolare in modo sproporzionato la mobilità dei calciatori⁵⁵. Emerge, da questa linea, un principio costante: le regole federali che comprimono la circolazione del rapporto sono legittime solo entro i limiti della necessità e della proporzionalità rispetto a obiettivi legittimi propri dell'attività sportiva. A un risultato convergente conduce l'applicazione del diritto della concorrenza. Con la sentenza *Meca-Medina* la Corte ha superato la categoria della “regola puramente sportiva”, affermando che anche norme a contenuto apparentemente solo tecnico devono essere esaminate alla luce degli artt. 101 e 102 TFUE, mediante una valutazione della legittimità degli obiettivi perseguiti e della proporzionalità delle restrizioni imposte⁵⁶. Su questa base, la giurisprudenza successiva ha sottoposto a un controllo antitrust il cumulo, in capo alle federazioni, di funzioni regolatorie e di attività economica (*MOTOE*) e, soprattutto, le regole di previa autorizzazione delle competizioni concorrenti (*International Skating Union ed European Superleague*), ritenute incompatibili con il diritto dell'Unione quando non ancorate a criteri trasparenti, oggettivi, non discriminatori e proporzionati⁵⁷. Le regole sui trasferimenti e le clausole che ne governano la circolazione si prestano, in questa prospettiva, a essere qualificate come decisioni di associazioni di imprese potenzialmente restrittive della concorrenza, e come tali soggette al medesimo test di proporzionalità: è quanto ha riconosciuto, del resto, la stessa sentenza *Diarra*, che ha ravvisato nelle norme censurate anche una restrizione vietata dall'art. 101 TFUE. È a questo punto che la dimensione euro-unitaria rivela la propria natura, in ultima analisi, civilistica. Accanto all'applicazione “pubblica” del diritto della concorrenza, affidata alla

⁵³ Corte giust., 15 dicembre 1995, C-415/93, *Bosman*,

⁵⁴ Corte giust., 16 marzo 2010, C-325/08, *Olympique Lyonnais c. Bernard*.

⁵⁵ Corte giust. UE, 4 ottobre 2024, C-650/22, *FIFA c. BZ*, ECLI:EU:C:2024:824 (caso *Diarra*).

⁵⁶ Corte giust., 18 luglio 2006, C-519/04 P, *Meca-Medina e Majcen c. Commissione*.

⁵⁷ Corte giust., 1° luglio 2008, C-49/07, *MOTOE*; Corte giust., 21 dicembre 2023, C-124/21 P, *International Skating Union*, e C-333/21, *European Superleague*.

Commissione e alle autorità nazionali, opera infatti la sua applicazione “privata”, il c.d. *private enforcement*, che si realizza dinanzi al giudice nazionale attraverso i rimedi propri del diritto civile. Due sono, in particolare, le conseguenze civilistiche della violazione delle norme sulla concorrenza. La prima è la nullità: l’art. 101 c. 2 TFUE stabilisce che le intese vietate sono automaticamente nulle, tale nullità può essere accertata dal giudice nazionale e, nell’ordinamento italiano, si collega alla figura della nullità del contratto per violazione di norme imperative prevista dall’art. 1418 c.c. La seconda è il risarcimento del danno: sin dalle sentenze *Courage* e *Manfredi* la Corte di giustizia ha riconosciuto a chiunque abbia subito un pregiudizio da una violazione degli artt. 101 e 102 TFUE il diritto al risarcimento, principio poi codificato dalla direttiva 2014/104/UE e attuato in Italia con il d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3⁵⁸. Ed è esattamente questa la struttura del caso *Diarra*, che ha tratto origine da una domanda risarcitoria proposta da un calciatore per il danno derivatogli dall’applicazione delle regole federali: la più rilevante pronuncia sportiva dell’ultimo decennio è, sul piano processuale, un’azione di *private enforcement*. Questa circostanza è di grande interesse per l’economia del presente lavoro, poiché mostra come il diritto della concorrenza, lontano dal restare confinato alla dimensione regolatoria, si traduca in categorie e rimedi propri del diritto privato come la nullità della clausola e l’obbligazione risarcitoria, che il giudice civile è chiamato ad applicare. Questa dimensione civilistica si riflette anche sul piano dell’accesso alla tutela. Poiché le norme sulla concorrenza hanno natura di ordine pubblico economico, la Corte di giustizia ne ha affermato l’inderogabilità anche a fronte della scelta delle parti di devolvere le controversie ad arbitri: sin dalla sentenza *Eco Swiss*, il giudice nazionale è tenuto ad annullare il lodo arbitrale che risulti contrario all’art. 101 TFUE, alla stregua di ogni altra violazione dell’ordine pubblico⁵⁹. Ne discende una conseguenza di rilievo per l’ordinamento sportivo: la clausola compromissoria e la pregiudiziale sportiva, di cui si è già detto nel primo capitolo, non possono sottrarre al sindacato del giudice statale la compatibilità delle regole federali con il diritto della concorrenza, né precludere al calciatore l’azione risarcitoria a essa collegata. È quanto conferma la stessa vicenda *Diarra*, originata non da un lodo sportivo, ma da una domanda proposta dinanzi al giudice ordinario di uno Stato membro, che ha rimesso la questione alla

⁵⁸ Corte giust., 20 settembre 2001, C-453/99, *Courage* e *Crehan*, e 13 luglio 2006, cause riunite C-295/04 e a., *Manfredi*; direttiva 2014/104/UE del 26 novembre 2014, attuata con d.lgs. 19 gennaio 2017, n. 3.

⁵⁹ Corte giust., 1° giugno 1999, C-126/97, *Eco Swiss China Time* c. Benetton, sull’obbligo del giudice nazionale di annullare il lodo arbitrale contrario all’art. 101 TFUE, qualificato come norma di ordine pubblico.

Corte di giustizia in via pregiudiziale: segno che, quando viene in rilievo il diritto dell'Unione, la via del giudice civile nazionale resta aperta.

Le considerazioni che precedono consentono di rileggere, in chiave euro-unitaria, le clausole esaminate nei paragrafi precedenti. Le clausole di opzione e di riacquisto, e, soprattutto, le opzioni di proroga unilaterale, di cui si è detto a proposito della vicenda del calciatore del Lecce, possono risolversi in restrizioni della libertà di circolazione e della concorrenza ove comprimano in misura sproporzionata la mobilità dell'atleta. Analoghe considerazioni valgono per le clausole di predeterminazione dell'indennizzo di importo particolarmente elevato, idonee a scoraggiare la risoluzione e, con essa, il trasferimento. In tutti questi casi il vaglio di compatibilità con il diritto dell'Unione non resta privo di conseguenze sul piano privatistico: la clausola incompatibile è nulla, e la sua imposizione può fondare, ricorrendone i presupposti, un'azione risarcitoria. La disciplina civilistica della cessione e delle clausole accessorie e il diritto dell'Unione operano, dunque, in modo coordinato: la prima ne definisce la struttura e gli effetti tra le parti, il secondo ne segna il limite di validità e di opponibilità.

Un esempio consente di apprezzare in concreto l'operare di tale sindacato. Si consideri l'opzione di rinnovo unilaterale, ossia la clausola con cui il club si riserva di prorogare unilateralmente il contratto. Trattandosi di pattuizione che incide sull'attività economica del calciatore, essa non sfugge all'applicazione degli artt. 45 e 101 TFUE. Sul piano degli effetti, la clausola vincola il solo atleta e ne comprime la mobilità, impedendogli di determinarsi liberamente alla scadenza naturale del contratto: essa integra, dunque, una restrizione, da valutarsi peraltro non tanto "per oggetto" quanto "per effetto", alla luce delle circostanze concrete. Ciò non ne comporta l'automatica illegittimità: secondo il test elaborato a partire da *Meca-Medina*, e tenuto conto della specificità dello sport riconosciuta dall'art. 165 TFUE, la restrizione può ritenersi giustificata ove persegua un obiettivo legittimo, quale la stabilità contrattuale e la tutela dell'investimento formativo, e risulti a esso proporzionata⁶⁰. È qui che la giurisprudenza arbitrale ha elaborato, sulla base anche dell'opinione di Portmann⁶¹, alcuni

⁶⁰ Sul test di proporzionalità, Corte giust., C-519/04 P, *Meca-Medina*, cit.; sulla specificità dello sport quale possibile fondamento della giustificazione, art. 165 TFUE. L'analisi è qui condotta a titolo esemplificativo, per mostrare l'operare congiunto del diritto civile e del diritto dell'Unione.

⁶¹ I criteri, elaborati da W. PORTMANN, *Einseitige Optionsklauseln in Arbeitsverträgen von Fussballspielern. Eine Beurteilung aus der Sicht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit im Sport*, in *Causa Sport*, 2006, n. 2, p. 200 ss., in un parere sulla validità delle clausole di proroga unilaterale alla luce dell'arbitrato sportivo internazionale, richiedono che: (i) la durata massima potenziale del rapporto non sia eccessiva; (ii) l'opzione sia esercitata entro un termine accettabile prima della scadenza del contratto in corso; (iii) il contratto originario definisca l'aumento retributivo conseguente alla proroga; (iv) il contenuto del contratto non ponga una parte in balia dell'altra; (v) l'opzione sia chiaramente evidenziata nel contratto originario, così che il calciatore ne abbia piena consapevolezza

indici per valutare la validità delle opzioni di proroga unilaterale: l'opzione che rispetti una durata contenuta, un termine ragionevole di esercizio, un aumento retributivo predeterminato, che non ponga una parte in balia dell'altra e la piena consapevolezza del calciatore al momento della firma potrà superare il vaglio, mentre quella indefinita, priva di corrispettivo predeterminato o "occultata" all'atleta sarà invece sproporzionata e, come tale, incompatibile con il diritto dell'Unione. La conseguenza, ancora una volta, si colloca sul terreno civilistico: la clausola incompatibile è nulla (art. 101, c. 2, TFUE, e art. 1418 c.c.) e la sua imposizione può fondare un'azione risarcitoria.

La riforma, già vista, delle FIFA RSTP del 2026 non incide soltanto sul contenuto delle singole regole in materia di trasferimenti, ma sembra modificare, più in profondità, la stessa natura della fonte regolamentare, interessando così anche l'oggetto di questo paragrafo. In particolare, il nuovo art. 1⁶² qualifica, infatti, il regolamento come espressione di un accordo congiunto tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro del calcio professionistico, prevedendo che le RSTP non possano più essere modificate unilateralmente dalla FIFA, salva l'*Annexe 1*⁶³, ma soltanto mediante consenso nell'ambito di una piattaforma globale di dialogo sociale, nella quale sono riconosciute come parti sociali FIFPRO, *European Football Clubs* e *World Leagues Association*. La novità assume particolare rilievo anche nella prospettiva del diritto dell'Unione Europea: secondo la giurisprudenza *Albany*⁶⁴, infatti, gli accordi collettivi conclusi tra parti sociali e diretti, per natura e finalità, al miglioramento delle condizioni di lavoro restano fuori dall'ambito di applicazione dell'art. 101 TFUE. Ne deriva che, qualora le nuove RSTP fossero

al momento della sottoscrizione. Il parere fu prodotto dal Club Atlético Peñarol nel procedimento CAS 2005/A/983 e 984, senza tuttavia essere accolto dal collegio arbitrale quanto alla valutazione dell'opzione; la Camera di Risoluzione delle Controversie della FIFA ne ha in seguito escluso il carattere vincolante. La giurisprudenza arbitrale successiva vi ha nondimeno fatto ricorso quali linee guida non vincolanti nella valutazione della validità di tali clausole.

⁶² Nuovo art. 1 RSTP, che qualifica il regolamento come accordo congiunto tra rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro e ne esclude la modificabilità unilaterale da parte della FIFA, salvo l'*Annexe 1*. Sul piano istituzionale, FIFA e FIFPRO hanno sottoscritto un Memorandum of Understanding, con efficacia fino al 31 dicembre 2031, che prevede la presenza di rappresentanti designati da FIFPRO nel Football Tribunal, negli organi giudiziari FIFA e in diversi comitati permanenti, nonché nel Consiglio FIFA in qualità di osservatore.

⁶³ L'*Annexe 1* delle FIFA RSTP disciplina la messa a disposizione dei calciatori alle squadre nazionali, regolando in particolare il rilascio e il rientro dei giocatori convocati dalle rispettive federazioni durante le finestre internazionali. Tale allegato rimane distinto dal nucleo della disciplina dei trasferimenti e della stabilità contrattuale.

⁶⁴ Corte giust., 21 settembre 1999, causa C-67/96, *Albany International BV c. Stichting Bedrijfspensioenfonds Textielindustrie*, secondo cui gli accordi collettivi conclusi tra organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, che perseguano per natura e finalità l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di occupazione, esulano dall'ambito di applicazione dell'art. 101, par. 1, TFUE.

effettivamente riconosciute come un autentico accordo collettivo internazionale, il sistema dei trasferimenti potrebbe beneficiare di una forma di protezione antitrust idonea a rafforzarne la legittimità nell'ordinamento europeo. Tale conclusione, tuttavia, deve essere accolta con prudenza. L'eccezione del caso *Albany* opera solo nei confronti dell'art. 101 TFUE, ma non tocca l'art. 45 sulla libera circolazione dei lavoratori, il quale fu uno dei fondamenti autonomi della censura effettuata nel caso *Diarra*. Ne consegue che, qualora lo "scudo *Albany*" venisse effettivamente riconosciuto, non coprirebbe il fondamento *ex art. 45* TFUE, proprio il profilo per cui la disciplina federale è stata colpita più a fondo. Inoltre, le RSTP restano pur sempre regolamenti FIFA e il ricorso al dialogo sociale, pur rafforzando la legittimazione della fonte, non dimostra automaticamente che ogni restrizione da esse prevista sia necessaria e proporzionata. Dopo la sentenza *Diarra*, infatti, non rileva soltanto l'origine della regola, ma anche il suo effetto concreto sulla libertà di circolazione del calciatore e sulla concorrenza tra club. Il problema, dunque, non è più soltanto stabilire chi abbia adottato la regola, ma verificare se il meccanismo concordato superi comunque il vaglio di proporzionalità. In questa prospettiva, la riforma segna un passaggio significativo dalla tradizionale produzione unilaterale della *lex sportiva* a un modello, almeno nel calcio, di produzione negoziata della regola sportiva: un'evoluzione che, senza eliminare i limiti derivanti dal diritto dell'Unione, rappresenta forse la trasformazione più rilevante del sistema internazionale dei trasferimenti dai tempi di *Bosman*.

Al termine dell'analisi condotta in questo capitolo può trarsi una conclusione di ordine generale. Le vicende circolatorie e patologiche del contratto di lavoro sportivo professionistico, come la cessione definitiva e temporanea, i patti di riscatto e di opzione, il diritto di opzione a favore della società cedente, il recesso e la predeterminazione dell'indennizzo, costituiscono, al di là delle denominazioni invalse nella prassi e delle specificazioni dettate dalla normativa federale e internazionale, applicazioni e adattamenti di istituti propri del diritto civile: la cessione del contratto, il patto di opzione, la condizione, il contratto preliminare, il recesso, la clausola penale. È in questa costante tensione tra l'autonomia dell'ordinamento sportivo e le categorie del diritto privato che risiede il tratto più caratteristico della materia, e che trova conferma la scelta di affrontarne lo studio in una prospettiva schiettamente civilistica. A tale ricostruzione l'esame dei limiti posti dal diritto dell'Unione aggiunge un tassello ulteriore, e non una diversa prospettiva. Se il diritto civile fornisce lo schema entro cui la circolazione del contratto si svolge tra le parti, il diritto dell'Unione ne segna il confine di validità e di opponibilità: le regole federali e le clausole negoziali che governano il trasferimento sono

efficaci soltanto in quanto compatibili con la libera circolazione dei lavoratori e con la concorrenza. Anche le conseguenze dell'eventuale incompatibilità restano interne al diritto privato, risolvendosi nella nullità della clausola e nel risarcimento del danno, azionabile nella logica del *private enforcement*: sicché la dimensione euro-unitaria, lungi dallo spostare l'indagine su un piano diverso, ne conferma la matrice civilistica.

Capitolo IV – La figura dell’agente sportivo

SOMMARIO: 1. Natura giuridica del rapporto tra atleta e agente. – 2. Funzione di mediatore dell’agente? – 3. Il contratto di mandato. – 4. Il compenso e la disciplina sovranazionale.

1. Natura giuridica del rapporto tra atleta e agente

La figura dell’agente sportivo ha assunto, negli ultimi decenni, una crescente centralità, evolvendo da quella del semplice intermediario o *talent scout* che svolgeva incarichi basati sull’individuazione di giovani atleti per poi metterli in contatto con le società, a quella di un professionista dotato di competenze giuridiche, economiche e fiscali, chiamato ad assistere l’atleta non solo nella conclusione del contratto di lavoro, ma anche nella gestione dei contratti di sponsorizzazione, dei diritti di immagine e delle connesse questioni assicurative e tributarie. Punti di svolta di tale evoluzione sono stati, ancora una volta, la legge n. 91/1981 e la sentenza Bosman: eliminando dapprima il vincolo sportivo e poi le indennità dovute per il calciatore a fine contratto, essi hanno spostato l’ago della bilancia a favore dei calciatori, accrescendone la forza contrattuale e, con essa, il rilievo economico dell’attività di chi ne cura gli interessi¹.

Sul piano delle fonti, la figura dell’agente ha conosciuto una vicenda particolare, dovuta al fatto che per lungo tempo essa non ha trovato alcuna disciplina nella legge statale, restando affidata esclusivamente alla regolamentazione delle federazioni sportive, per il calcio in particolare ai regolamenti della F.I.G.C. succedutisi dal 1990, nonché a quella della FIFA. Di conseguenza si è delineato un quadro frammentario e talora contraddittorio, che ha reso necessari ripetuti interventi correttivi². Ne derivò quindi un delicato problema di rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo: la giurisprudenza di legittimità, nel 2007 e successivamente nel 2010, chiarì che le norme delle “carte federali” costituiscono atti di autonomia organizzativa di natura contrattuale, i cui effetti si producono esclusivamente nei confronti dei tesserati e degli affiliati, unici soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo³. Al tempo stesso, la Corte di cassazione

¹ Sull’evoluzione della figura v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit., p. 233 e ss., sezione Il procuratore sportivo e l’Agente di calciatori (agg. a cura di E. REVELLO e M.V. TIEGHI).

² Sulla successione dei regolamenti federali e sulla loro frammentarietà v. L. COLANTUONI, *Diritto sportivo*, cit. p. 237 e ss.

³ Cass. 3 agosto 2007, n. 17067, secondo cui le disposizioni delle “carte federali” delle federazioni sportive nazionali – associazioni con personalità giuridica di diritto privato – “rappresentano atti di autonomia organizzativa contrattuale e vanno interpretate secondo i canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 ss. c.c.”; conf. Cass. 1° dicembre 2010, n. 24391. Ne consegue che l’ordinamento sportivo non può estendere i propri effetti al di fuori dell’ambito soggettivo in cui opera.

ha riconosciuto che la violazione delle prescrizioni federali dettate a pena di nullità può riflettersi anche sull'ordinamento statale, determinando la nullità del contratto per "inidoneità funzionale della causa", ossia per l'inettitudine del negozio a realizzare la propria funzione economico-sociale all'interno del sistema in cui è destinato a operare⁴.

Il quadro è mutato radicalmente con una recente riforma al termine di un *iter* legislativo che ebbe inizio con la legge di bilancio per il 2018, che ha istituito il Registro nazionale degli agenti sportivi, tenuto dal CONI, e ha subordinato l'esercizio della professione al superamento di un esame di abilitazione e all'iscrizione nel Registro, vietando ad atleti e società di avvalersi di soggetti non iscritti, a pena di nullità dei contratti, "fatte salve le competenze professionali riconosciute per legge"⁵. Il punto d'arrivo è però rappresentato dal d.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, adottato in attuazione dell'art. 6 della legge delega n. 86/2019 nell'ambito della più ampia riforma dello sport: per la prima volta, la figura dell'agente sportivo ha ricevuto un fondamento nella legge statale. Il relativo quadro attuativo, dopo una fase transitoria, è stato completato dal decreto attuativo del dicembre 2025 (d.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218), entrato in vigore il 3 febbraio 2026, che ha reso l'iscrizione nel Registro nazionale il presupposto indispensabile per l'esercizio della professione in Italia⁶.

La disciplina dell'agente sportivo continua a caratterizzarsi per una notevole stratificazione delle fonti. Come abbiamo appena visto, al d.lgs. n. 37/2021 si è aggiunto il d.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, mentre sul piano dell'ordinamento sportivo operano il Regolamento CONI e, per il calcio, il Regolamento F.I.G.C. degli agenti sportivi⁷. Quest'ultimo, approvato nell'aprile 2025, è anteriore al d.P.C.M. n. 218/2025, entrato in vigore nel febbraio 2026, che ha imposto agli organismi sportivi l'adeguamento della propria disciplina entro sei mesi. La

⁴ Cass. 28 luglio 1981, n. 4845, e Cass. 23 settembre 2015, n. 18807, sulla nullità, anche per l'ordinamento statale, del contratto inidoneo a realizzare la propria funzione economico-sociale a causa della violazione di prescrizioni federali dettate a pena di nullità.

⁵ Art. 1, commi 373 e ss., della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), istitutiva del Registro nazionale degli agenti sportivi presso il CONI e dell'esame di abilitazione.

⁶ D.lgs. 28 febbraio 2021, n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo; il quadro attuativo è stato completato dal d.P.C.M. 2 dicembre 2025, n. 218, in vigore dal 3 febbraio 2026. La disciplina di dettaglio è affidata al Regolamento CONI e al Regolamento F.I.G.C. degli agenti sportivi, cui il d.lgs. n. 37/2021 rinvia.

⁷ Sul piano dell'ordinamento sportivo vengono in rilievo il Regolamento CONI Agenti Sportivi, adottato con delibera della Giunta Nazionale n. 385 del 18 novembre 2021 e pubblicato l'11 febbraio 2022, e, per il calcio, il Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, All. A) al C.U. n. 255/A del 23 aprile 2025, approvato con delibera della Giunta Nazionale del C.O.N.I. n. 117 del 14 aprile 2025, che ha sostituito il testo di cui al C.U. n. 227 del 27 aprile 2022, come modificato dal C.U. n. 284 del 28 giugno 2022.

riforma non ha quindi eliminato la frammentarietà normativa della materia, che ne costituisce ancora oggi uno dei principali caratteri. Tale articolazione non determina, di per sé, un allontanamento dalle categorie civilistiche, che la stessa disciplina federale utilizza.

È utile osservare la struttura composita presente nella definizione legislativa dell'agente sportivo, che rinvia alle categorie civilistiche. L'art. 3 del d.lgs. n. 37/2021 definisce infatti agente sportivo il soggetto che, in esecuzione di un contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell'ambito di una disciplina sportiva (lavoratori sportivi o società) ai fini della conclusione, della risoluzione o del rinnovo di un contratto di lavoro sportivo, del trasferimento della prestazione sportiva mediante cessione del contratto, o del tesseramento presso una federazione, prestando altresì assistenza, consulenza e mediazione. La definizione contiene quindi elementi riconducibili sia al mandato che alla mediazione.

Occorre quindi individuare lo schema civilistico applicabile al rapporto. In assenza di un tipo contrattuale autonomo, e ferma la persistente rilevanza della regolamentazione federale, il rapporto tra atleta e agente deve essere ricondotto alle figure tipiche del diritto privato che maggiormente vi si attagliano, come il mandato, la mediazione, il contratto di agenzia e la prestazione d'opera intellettuale, attraverso il confronto tra fattispecie concreta e diversi tipi contrattuali.

Un significativo punto di frizione con il diritto comune emerge dall'art. 21, comma 17, del Regolamento F.I.G.C., che vieta le clausole dirette a limitare la possibilità del calciatore di negoziare o concludere autonomamente il contratto di prestazione sportiva senza il coinvolgimento dell'agente, nonché quelle che prevedano conseguenze sfavorevoli qualora egli scelga di farlo⁸. Nel diritto comune una simile restrizione non sarebbe automaticamente valida, ma dovrebbe essere valutata alla luce dei limiti posti all'autonomia contrattuale. Sotto questo profilo, pur senza poter applicare direttamente l'art. 2125 c.c., la disciplina del patto di non concorrenza offre un significativo termine di confronto, mostrando come il codice ammetta limitazioni della libertà professionale soltanto entro condizioni determinate. Solo una volta accertata la validità dell'obbligo imposto al calciatore potrebbe poi porsi il distinto problema dell'eventuale clausola penale collegata alla sua violazione e della relativa riducibilità ai sensi degli artt. 1382 e 1384 c.c. Il Regolamento federale adotta invece una tecnica diversa, vietando in radice la pattuizione e sottraendone quindi la validità a una valutazione caso per caso. La

⁸ Art. 21, comma 17, del Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, introdotto dal C.U. n. 255/A del 2025 in attuazione dell'art. 12, par. 13, delle *FIFA Football Agent Regulations*.

differenza rispetto al diritto comune riguarda così soprattutto la tecnica di tutela adottata: al controllo successivo sui limiti dell'autonomia privata si sostituisce una regola preventiva posta a garanzia della libertà negoziale dell'atleta. La medesima scelta emerge, sotto il versante opposto, dall'art. 18, comma 3: mentre l'art. 21 impedisce di penalizzare il calciatore che scelga di agire senza il proprio agente, l'art. 18 consente alla società di trattare direttamente con lui anche quando sia assistito. Il combinato disposto delle due norme conferma così che l'intervento dell'agente non può trasformarsi in un vincolo alla capacità dell'atleta di gestire direttamente i propri rapporti contrattuali.

La pluralità delle funzioni svolte dall'agente rende difficile ricondurre l'attività in modo esclusivo a un unico tipo contrattuale. Il mandato costituisce il principale schema di riferimento indicato dalla stessa disciplina positiva, ma singoli aspetti del rapporto richiamano anche la mediazione e, per la componente di promozione e consulenza, il contratto di agenzia e la prestazione d'opera intellettuale. Occorre quindi verificare in quale misura tali figure possano concorrere alla qualificazione del rapporto, muovendo anzitutto dalla funzione mediatrice e, successivamente, dalla disciplina del mandato.

2. Funzione di mediatore dell'agente?

Ciò che accomuna l'agente sportivo al mediatore è, in fondo, il medesimo scopo: favorire la conclusione di un affare. Ai sensi dell'art. 1754 c.c. "è mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza". Questo articolo presenta un'evidente peculiarità: non viene definito un contratto, ma si individua il mediatore attraverso l'attività che svolge. Si differenzia quindi dal mandato (art. 1703 c.c.) e dal deposito (art. 1766 c.c.), entrambi espressamente definiti come contratti. Inoltre, l'art. 1755 c.c. collega il diritto alla provvigione alla conclusione dell'affare per effetto dell'intervento del mediatore, senza che il codice gli imponga un obbligo di attivarsi. Ed è qui che nasce il dibattito sulla natura giuridica della mediazione: secondo una ricostruzione, essa costituisce un'attività non negoziale produttiva di effetti per legge; secondo un'altra, la collocazione tra i singoli contratti e gli obblighi che il codice pone a carico del mediatore, fra cui quello informativo ex art. 1759 c.c., ne sostengono la qualificazione contrattuale⁹. La giurisprudenza di legittimità ha accolto la

⁹ Sul dibattito relativo alla natura della mediazione, e sul rilievo che l'art. 1754 c.c. definisca il mediatore e non il contratto, v. S. MONTICELLI, *Mediazione*, in *Diritto on line*, Treccani, 2017, § 2, secondo cui "il dibattito sulla

prima ricostruzione, distinguendo la mediazione tipica, non negoziale, dall'attività svolta in esecuzione di un incarico, il cui rapporto con la parte incaricante è ricondotto al mandato¹⁰. Da questa interpretazione discende che il mediatore incaricato può pretendere il compenso dalla sola parte che gli ha conferito l'incarico, ai sensi degli artt. 1709 3 1720 c.c. Dunque, non è sufficiente che l'agente sportivo metta in relazione il calciatore e una società per qualificare il rapporto con l'assistito come mediazione, in quanto l'incarico dell'agente comprende il compimento di atti giuridici per conto dell'assistito. Di conseguenza il principale schema civilistico di riferimento è il mandato *ex art. 1703 c.c.*, esaminato nel paragrafo successivo¹¹.

L'attività di mediazione consiste, dunque, nell'avvicinare le parti interessate, agevolandone l'incontro e rimuovendo gli ostacoli alla conclusione del negozio. Questa descrizione richiama soprattutto la figura tradizionale dell'agente sportivo, la cui attività si esauriva, per l'appunto, nello scoprire nuovi talenti e nell'individuare le società interessate: e non a caso la stessa definizione legislativa vigente conserva, tra i compiti dell'agente, quello di "mettere in contatto" due o più soggetti. Tre elementi qualificano, tuttavia, la mediazione tipica e la distinguono nettamente dall'attività dell'agente sportivo contemporaneo: la terzietà del mediatore rispetto alle parti; la sua imparzialità; e il carattere occasionale del suo intervento, destinato a esaurirsi con l'eventuale conclusione dell'affare. L'agente sportivo, al contrario, non è affatto terzo né imparziale: egli agisce nell'interesse esclusivo della parte che gli ha conferito l'incarico (l'atleta o la società) ed è tenuto a curarne e a tutelarne gli interessi; né la sua attività si esaurisce con la stipulazione del contratto, protraendosi anzi, con carattere di continuità, per l'intera durata del rapporto con l'assistito. Anche sotto il profilo del compenso le due figure divergono: mentre il mediatore ha diritto alla provvigione da entrambe le parti mediate, in ragione della sua posizione di terzietà e anche in assenza di un formale incarico,

natura contrattuale o meno della mediazione è sostanzialmente aperto"; per la ricostruzione contrattuale, M. STOLFI, *Della mediazione*, in *Comm. c.c.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, 16 ss., e A. MARINI, *La mediazione*, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 1992, 10 ss.

¹⁰ Cass. 14 luglio 2009, n. 16382, in *Corriere giur.*, 2010, p. 206 ss., con nota di R.P. PUCE, *La mediazione è attività giuridica in senso stretto. Tutto il resto è mandato. Approdo discutibile e controverso*, e in *Contratti*, 2009, p. 1090, con nota di F. TOSCHI VESPASIANI, *Mediazione tipica ed atipica e contratto di mandato*.

¹¹ In senso critico sulla riconducibilità al mandato della mediazione atipica, F. TOSCHI VESPASIANI, *Mediazione tipica ed atipica e contratto di mandato*, cit., p. 1093 ss., secondo cui il mediatore incaricato non è investito di potere rappresentativo e compie attività meramente materiali.

l'agente sportivo è remunerato dalla sola parte che gli ha conferito il mandato, e il suo compenso deve essere determinato nel contratto¹².

3. Il contratto di mandato

L'art. 5 del d.lgs. 37/2021 nomina espressamente un "contratto di mandato sportivo". Questo *nomen iuris*, tuttavia, non basta: occorre chiedersi se si tratti di un tipo contrattuale autonomo oppure del mandato disciplinato dal Codice civile, conformato da norme speciali. Il mandato è definito dall'art. 1703 c.c. come "il contratto con il quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra". Si tratta di un contratto consensuale a effetti obbligatori che, se anche accompagnato dalla rappresentanza che verrà analizzata in seguito, produce effetti nella sfera del mandante. La giurisprudenza di legittimità si è soffermata sulla nozione di "atti giuridici", chiarendo che debba essere intesa in senso ampio, quindi comprendendo non solo i negozi, bensì anche gli atti preparatori e le trattative¹³. Questa struttura appare idonea a descrivere l'incarico conferito all'agente, in quanto il d.lgs. 37/2021 e i regolamenti federali affidano a quest'ultimo attività che rientrano agevolmente nella nozione di "atti giuridici" così estesa, quali promuovere e curare la conclusione, la risoluzione, il rinnovo del contratto di lavoro sportivo, il trasferimento della prestazione mediante cessione del contratto e il tesseramento.

È opportuno stabilire di quale specie di mandato si tratti. Il Codice civile distingue infatti il mandato con rappresentanza (art. 1704 c.c.) nel quale al mandato si affianca la procura (art. 1392), ossia l'atto con cui il rappresentato conferisce il potere di "spendere il nome" altrui attraverso la *contemplatio domini*, dal mandato senza rappresentanza (art. 1705 c.c.), nel quale il mandatario agisce in nome proprio con l'obbligo di trasferire gli effetti degli atti compiuti al mandante. Nell'eseguire la propria attività, l'agente sportivo deve poter spendere il nome dell'assistito in ragione di serietà e rilievo economico, rientrando così nel mandato con rappresentanza. Questa rappresentanza però incontra due limiti: il contratto di lavoro sportivo richiede la forma scritta e la sottoscrizione delle parti ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. n. 36/2021,

¹² Art. 1755, comma 1, c.c., a norma del quale la provvigione è dovuta al mediatore da ciascuna delle parti. Per l'agente sportivo, invece, il corrispettivo è dovuto dalla sola parte che gli ha conferito il mandato: Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, art. 22, comma 2. Il comma 1 del medesimo articolo ne impone la determinazione tra le parti, in una somma forfettaria e/o in misura percentuale calcolata sul valore della transazione o sulla retribuzione. Sul piano civilistico, la presunzione di onerosità del mandato è posta dall'art. 1709 c.c.

¹³ Art. 1703 c.c.; sulla riconducibilità delle sole trattative al mandato, Cass. 4 marzo 2002, n. 3103, secondo cui "la prestazione del mandatario non deve consistere necessariamente nella conclusione di negozi giuridici, ma può concretarsi anche nel compimento di atti volontari non negoziali".

già esaminato nel capitolo II così che l'agente non possa concluderlo in luogo dell'atleta; l'altro limite riguarda il vigente art. 18, comma 3, che consente alla società di trattare direttamente con il calciatore assistito, superando il precedente obbligo di rivolgersi esclusivamente all'agente. Quest'ultimo passa così da interlocutore necessario ad interlocutore eventuale, con un ridimensionamento della sua posizione coerente con il divieto di clausole penalizzanti già esaminato nel § 1 di questo capitolo. Ne risulta una procura speciale, circoscritta alla fase negoziale, coerente con la possibilità, come si è visto, che il mandato abbia ad oggetto anche il solo svolgimento delle trattative.

Sotto il profilo strutturale, il mandato dell'agente è soggetto a requisiti di forma e di durata dettati dalla normativa federale in funzione di garanzia e di controllo. Esso deve essere redatto in forma scritta, a pena di inefficacia, e depositato presso la federazione; non può avere durata superiore a due anni, né essere rinnovato tacitamente, dovendo ogni proroga risultare da un nuovo atto espresso. Per il resto, le vicende estintive del rapporto seguono la disciplina civilistica del mandato: esso si estingue, oltre che per la scadenza del termine e per il compimento dell'affare, per revoca da parte del mandante e per rinuncia del mandatario (artt. 1722, 1723 e 1727 c.c.), salvo, in tali ultimi casi, l'obbligo di risarcire il danno cagionato dalla revoca o dalla rinuncia intempestiva e senza giusta causa¹⁴. La previsione di una durata massima e del divieto di rinnovo tacito, si spiega con l'esigenza di evitare che l'atleta resti vincolato a tempo indeterminato, in coerenza con quella medesima tutela della libertà contrattuale che, come si è visto, percorre l'intera disciplina del lavoro sportivo.

Quanto ai doveri dell'agente, essi trovano puntuale riscontro nella disciplina del mandato. All'obbligazione principale si affiancano una serie di obblighi informativi come quelli di comunicazione dello stato delle trattative, di illustrazione del significato delle clausole, di rilascio di pareri tecnico-giuridici, che i regolamenti federali riconducono ai principi di lealtà, correttezza, probità e diligenza, e che il Codice civile disciplina attraverso l'obbligo di rendiconto (art. 1713 c.c.) e il dovere di eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1710 c.c.). L'inadempimento di questi obblighi può determinare un regime di responsabilità professionale: l'agente che esegua l'incarico con negligenza, quindi omettendo

¹⁴ Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, art. 21, commi 1 e 11 (forma scritta e obbligo di utilizzo dei modelli tipo, a pena di inefficacia) e comma 12 (deposito del mandato, e delle relative risoluzioni o recessi, entro venti giorni, parimenti a pena di inefficacia); art. 21, comma 6, per la durata massima biennale, la riduzione *ex lege* dei termini superiori e il divieto di rinnovo tacito. Sul piano internazionale, FIFA, Football Agent Regulations, art. 12, par. 3. Sull'estinzione del mandato per revoca e rinuncia, artt. 1722, 1723 e 1727 c.c.

le informazioni dovute, trascurando gli interessi dell'assistito o compiendo scelte imperite, risponde nei confronti del mandante a titolo contrattuale, secondo quanto impone il parametro della diligenza qualificata che l'art. 1176, secondo comma, del Codice civile, a chi svolge un'attività professionale. Inoltre, può rispondere, altresì, sul piano precontrattuale, per i comportamenti tenuti nella fase delle trattative, che, come si è visto sono a lui direttamente imputabili in quanto svolte in nome dell'assistito¹⁵.

4. Il compenso e la disciplina sovranazionale

Sul piano del compenso, il mandato si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e la misura del corrispettivo, in mancanza di pattuizione, è determinata secondo le tariffe professionali, gli usi o dal giudice; il compenso, inoltre, è dovuto indipendentemente dal buon esito dell'affare, gravando il relativo rischio sul mandante. Il Regolamento F.I.G.C. non prevede un limite massimo al compenso dell'agente, ma ne disciplina i criteri di determinazione, prevedendo che esso possa essere fissato in misura forfettaria e/o percentuale sul valore della transazione o sulla retribuzione complessiva lorda del calciatore (art. 22). Un sistema di tetti alle commissioni è invece previsto dalle FIFA *Football Agent Regulations*, che articolano il limite in funzione della parte rappresentata e, in alcuni casi, dell'ammontare della retribuzione dell'assistito. L'applicazione delle disposizioni relative al *service fee cap* è stata tuttavia sospesa dalla FIFA a livello mondiale nel dicembre 2023, nell'attesa della definizione del contenzioso europeo. Sul quadro regolamentare è quindi intervenuta, nel luglio 2026, la Corte di giustizia, dapprima con la sentenza *ROGON* e, soprattutto, con la successiva *RRC Sports*, specificamente dedicata alla compatibilità delle FFAR con il diritto dell'Unione, sentenze che verranno affrontate più avanti¹⁶.

¹⁵ Art. 1176, secondo comma, c.c. (diligenza qualificata del professionista) e art. 1710 c.c.; sulla responsabilità precontrattuale, artt. 1337 e 1338 c.c., e sulla riferibilità al rappresentato degli atti compiuti nella fase delle trattative, Cass. n. 3103/2002.

¹⁶ Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, art. 22, approvato con C.U. n. 255/A del 23 aprile 2025, sui criteri di determinazione del corrispettivo dell'agente; FIFA *Football Agent Regulations*, art. 15, sul c.d. *service fee cap*, differenziato in base alla parte rappresentata e, per talune fattispecie, alla retribuzione dell'assistito; FIFA, Circular no. 1873, 30 dicembre 2023, con cui è stata sospesa a livello mondiale l'applicazione di alcune disposizioni delle FFAR, comprese quelle relative al limite massimo dei compensi; Corte giust. UE, 9 luglio 2026, C-428/23, *ROGON* e a.; Corte giust. UE, 16 luglio 2026, C-209/23, *RRC Sports*.

Quanto al soggetto tenuto al pagamento, il corrispettivo è di regola dovuto dalla parte che ha conferito il mandato; è però ammesso che il calciatore, dopo la conclusione del contratto con la società, la autorizzi per iscritto a corrispondere il compenso all'agente per suo conto, secondo un meccanismo riconducibile, sul piano civilistico, alla delegazione di pagamento (art. 1268 c.c.) ovvero all'adempimento del terzo (art. 1180 c.c.)¹⁷.

La disciplina dei compensi si intreccia, oggi, con quella dettata a livello internazionale dalla FIFA, la cui evoluzione è emblematica delle oscillazioni che hanno attraversato la materia. Dopo un lungo periodo di regime autorizzatorio fondato sul rilascio di una licenza, la FIFA aveva imboccato, nel 2015, la via della deregolamentazione, sostituendo alla figura dell'agente quella dell'intermediario e limitandosi a richiedere la registrazione presso le federazioni nazionali, con la mera raccomandazione di un tetto ai compensi. Successivamente, nel 2023, la FIFA è tornata ad un modello più regolato con le *Football Agent Regulations* (FFAR), che hanno reintrodotta un esame di abilitazione e la licenza, un tetto alle commissioni articolato per scaglioni, un sistema centralizzato di pagamento (la FIFA Clearing House), obblighi di trasparenza e il divieto, salvo eccezioni, della rappresentanza multipla¹⁸. La compatibilità di alcune previsioni delle FFAR con il diritto della concorrenza è stata sin dall'inizio oggetto di contestazione. In particolare, dinanzi ai giudici tedeschi sono stati sollevati dubbi sulla compatibilità del limite alle commissioni e di altre restrizioni con l'art. 101 TFUE, con l'adozione anche di provvedimenti cautelari come quello del Landgericht *Dortmund* del 24 maggio 2023¹⁹. A seguito di queste controversie, con la Circolare n. 1873 del 30 dicembre 2023 la FIFA ha disposto la sospensione temporanea, a livello mondiale, di alcune previsioni delle FFAR, tra cui il *service fee cap*, determinate regole sul pagamento dei compensi, il principio del *client pays* e le limitazioni alla rappresentanza multipla, in attesa della decisione della Corte di giustizia sulle controversie pendenti²⁰.

¹⁷ Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, art. 22, comma 2, secondo cui il compenso deve essere corrisposto con modalità di pagamento tracciabile ed esclusivamente dal soggetto che ha conferito il mandato, e art. 22, comma 3, che consente al calciatore o alla calciatrice, dopo la conclusione del contratto, di autorizzare per iscritto la società sportiva a corrispondere il compenso all'agente per suo conto. Sul piano civilistico, artt. 1180 e 1268 c.c.

¹⁸ FIFA, *Players' Agents Regulations*, ed. 2008, sostituiti, a decorrere dal 1° aprile 2015, dai *Regulations on Working with Intermediaries*; FIFA, *Football Agent Regulations* (FFAR), approvati dal FIFA Council il 16 dicembre 2022, entrati parzialmente in vigore il 9 gennaio 2023 e, per le disposizioni relative all'esercizio dell'attività dell'agente, il 1° ottobre 2023.

¹⁹ Landgericht Dortmund, 24 maggio 2023, 8 O 1/23 (Kart), che ha inibito in via cautelare a FIFA e DFB l'applicazione di alcune disposizioni delle FFAR, fra cui il *service fee cap*; il provvedimento è stato confermato da Oberlandesgericht Düsseldorf, 13 marzo 2024.

²⁰ FIFA, Circular no. 1873, *FIFA Football Agent Regulations: update on implementation*, 30 dicembre 2023.

Il contenzioso ha infine raggiunto la Corte di giustizia. Con la sentenza del 9 luglio 2026, nel caso *ROGON*, la Corte ha anzitutto chiarito che le regole adottate da una federazione sportiva sull'attività degli agenti possono ricadere nell'ambito dell'art. 101 TFUE anche quando incidano su soggetti terzi rispetto alla federazione. Al tempo stesso, ha riconosciuto che anche tali regole possono beneficiare dell'impostazione elaborata nei casi *Wouters* e *Meca-Medina*, purché non costituiscano restrizioni della concorrenza per oggetto e siano effettivamente giustificate dal perseguimento di un obiettivo legittimo di interesse generale, risultando a tal fine adeguate, necessarie e proporzionate. La verifica concreta di tali condizioni resta affidata al giudice nazionale²¹.

A distanza di pochi giorni, la sentenza *RRC Sports* del 16 luglio 2026 ha affrontato direttamente diverse disposizioni delle FFAR, comprese quelle relative al limite dei compensi, alla rappresentanza multipla, al sistema delle licenze e alle modalità di pagamento dell'agente. La Corte non ha affermato un'illegittimità generalizzata e ha rimesso in larga misura la valutazione al giudice nazionale, ha invece individuato due previsioni che, per la loro stessa struttura, possono essere qualificate come restrizioni della concorrenza per oggetto. La prima riguarda le regole che limitano agli ultimi due mesi del mandato esclusivo la possibilità per un agente concorrente di contattare il cliente o concludere con lui un nuovo contratto: la Corte non censura in sé tale finestra temporale, ma il fatto che essa non si applichi all'agente già titolare del mandato, il quale può rinegoziarlo o rinnovarlo in qualsiasi momento. Tale asimmetria attribuisce all'agente incumbente un vantaggio idoneo ad alterare il confronto tra domanda e offerta sul mercato dei servizi di rappresentanza. La seconda previsione riguarda l'art. 14, par. 12, lett. a), FFAR, che può privare l'agente del compenso non ancora esigibile relativo a un primo trasferimento qualora il calciatore venga successivamente trasferito a un'altra società senza l'intervento del medesimo agente, meccanismo che la Corte valuta criticamente anche alla luce della precedente sentenza *Diarra*. La qualificazione di tali regole come restrizioni per oggetto ai sensi dell'art. 101, par. 1, TFUE esclude la necessità di dimostrarne gli effetti anticoncorrenziali, ma non equivale, di per sé, ad affermarne l'illiceità definitiva, restando distinto il possibile esame delle condizioni previste dall'art. 101, par. 3, TFUE²².

²¹ Corte giust. UE, 9 luglio 2026, C-428/23, *ROGON e a.*, ECLI:EU:C:2026:563.

²² Corte giust. UE, 16 luglio 2026, C-209/23, *RRC Sports*, ECLI:EU:C:2026:597, spec. parr. 152-158, sulle regole relative all'*approach* dei clienti già vincolati da mandato esclusivo, e parr. relativi all'art. 14, par. 12, lett. a), FFAR, sulla perdita del compenso non ancora esigibile in caso di successivo trasferimento del calciatore.

Il nuovo assetto regolamentare ha inoltre accentuato gli obblighi di trasparenza e il principio della rappresentanza di una sola parte. Di regola, l'agente assiste il calciatore ovvero la società, in un rapporto fiduciario che gli impone di perseguire l'interesse del solo mandante e di rendere note la propria posizione e la propria remunerazione. Tali obblighi possono essere letti, sul piano civilistico, alla luce degli artt. 1175 e 1375 c.c. e dei doveri propri del mandatario. La distinzione tra l'agente del calciatore e l'agente della società non è, dunque, meramente descrittiva: essa segna la linea lungo la quale si misura la lealtà dell'incaricato verso il proprio assistito, rispetto alla quale la rappresentanza multipla di cui subito si dirà costituisce l'eccezione, ammessa solo entro rigorosi presidi di trasparenza e di consenso.

Un profilo di più marcata divergenza, e di grande rilievo pratico, concerne invece il conflitto di interessi e la rappresentanza multipla. I regolamenti federali e le stesse FFAR guardano con sfavore alla c.d. *dual representation*, ossia all'ipotesi in cui il medesimo agente assista, nella stessa operazione, più parti portatrici di interessi contrapposti (il calciatore e la società o due società), vietandola in linea di principio e ammettendola solo in casi circoscritti, previo consenso informato di tutti gli interessati e nel rispetto di limiti ai compensi²³. Sul piano civilistico, gli artt. 1394 e 1395 c.c. offrono un utile parametro per leggere il problema del conflitto di interessi e dell'autorizzazione preventiva. Si coglie qui una divergenza rispetto alla disciplina federale quanto al meccanismo, poiché la logica civilistica dell'autorizzazione preventiva (art. 1395 c.c.) coincide, nella sostanza, con quella del consenso informato che i regolamenti richiedono per ammettere, in via eccezionale, la rappresentanza multipla.

²³ Regolamento F.I.G.C. Agenti Sportivi, art. 16, commi 5-8; v. altresì art. 21, comma 5, che, nell'ipotesi in cui l'agente agisca nell'interesse di più parti, richiede un distinto mandato per ciascuna di esse, la dichiarazione del conflitto e il previo consenso scritto di tutte le parti interessate. Sul piano internazionale, cfr. FIFA, *Football Agent Regulations*, art. 12, parr. 8-10.

Conclusioni

Partendo dal quesito centrale di questa analisi, ossia se gli istituti elaborati dalla prassi calcistica in materia di trasferimento dei calciatori professionisti possano essere ricondotti alle categorie di diritto civile e quali adattamenti derivino, rispettivamente, dalla disciplina speciale dell'ordinamento sportivo e dal diritto dell'Unione Europea, si può affermare che le categorie civilistiche continuano a fornire la struttura concettuale e normativa delle operazioni esaminate e che la disciplina sportiva non le sostituisce ma le conforma introducendo requisiti, limiti e conseguenze ulteriori derivanti dalle esigenze del settore di riferimento.

Il primo risultato ottenuto concerne la stessa qualificazione del trasferimento. Se, com'è corrente nel linguaggio comune, viene utilizzata la formula della "compravendita del calciatore", è invece nella cessione del contratto ai sensi degli artt. 1406 e ss. c.c. che il trasferimento trova il proprio schema di riferimento. Questo risultato non è una mera distinzione terminologica: ricondurre la fattispecie alla cessione del contratto significa individuare nella posizione contrattuale l'oggetto della circolazione e, ancor più di rilievo, attribuire al consenso del calciatore il ruolo che il diritto civile riconosce al contraente ceduto. In questo senso, il passaggio dal vincolo sportivo al sistema attuale coincide con il passaggio da una logica di appartenenza dell'atleta alla società a una vicenda fondata sull'autonomia negoziale delle parti. Questa autonomia, tuttavia, non agisce in uno spazio che si esaurisce con la disciplina del Codice civile. Il legislatore speciale, infatti, rinvia alle modalità stabilite dalle federazioni e la normativa federale sottopone il trasferimento ad ulteriori requisiti quali, di particolare rilievo, la forma scritta, l'impiego della modulistica prevista, il deposito e il rispetto dei periodi di trasferimento. Allo stesso modo, il contenuto dell'accordo individuale all'interno del contratto di lavoro sportivo deve tenere conto del contratto tipo e della disciplina collettiva. Emerge quindi una conformazione dell'autonomia privata dove gli schemi civilistici vengono integrati da regole di fonte diversa. I meccanismi previsti dall'art. 1339 c.c. offrono, nei casi esaminati, un termine di raffronto per comprendere tale integrazione, senza però che ciò consenta di ricondurre indistintamente e automaticamente ogni regola federale alla disciplina dell'inserzione automatica delle clausole.

Analizzando le figure sviluppate dalla prassi del mercato calcistico si ottiene un risultato analogo: il c.d. "prestito" trova riscontro nella cessione temporanea del rapporto; il diritto di riscatto richiama il patto d'opzione; l'obbligo invece può assumere i caratteri della contrattazione preliminare e, se subordinato a determinati eventi, anche la disciplina della

condizione deve essere considerata. Si considerano anche la controopzione e il diritto di riacquisto a favore della società cedente, esempi che mostrano come figure create dalla prassi calcistica possano essere analizzate mediante categorie già presenti nel diritto civile, senza però risultare in esse necessariamente sovrapponibili. Anche il termine utilizzato nella prassi “clausola rescissoria” non trova riscontro specifico, in questo senso, in un istituto del Codice civile e in particolare non nella rescissione *ex artt. 1447 e ss. c.c.* La sua qualificazione dipende invece dal contenuto effettivo della clausola: se opera come predeterminazione del risarcimento si avvicina alla clausola penale mentre, in altri casi, può configurare il corrispettivo convenzionale per l’esercizio del recesso. Anche qui la distinzione non si esaurisce nel termine, ma produce conseguenze tecniche, in particolar modo quanto alla possibilità di riduzione dell’importo ai sensi dell’art. 1384 c.c.

Spostando il *focus* sul diritto dell’Unione Europea si può notare come abbia inciso ponendo un limite esterno all’autonomia dell’ordinamento sportivo. Casi come quello di *Bosman* e *Diarra* e il progressivo assoggettamento delle regole federali alle libertà fondamentali e al diritto della concorrenza, hanno contribuito ad impedire che la specificità dello sport, largamente riconosciuta, potesse trasformarsi in uno spazio sottratto all’applicazione delle regole dell’ordinamento generale. In particolare, si assiste a un controllo crescente sulla proporzionalità delle restrizioni alla mobilità dei calciatori e alla concorrenza tra società. Il sindacato europeo sulle regole FIFA, conseguente alla vicenda *Diarra*, ha prodotto e produce conseguenze rilevanti sul piano civilistico: sulla validità delle regole e delle clausole, sulla quantificazione del danno e sulla possibilità per il soggetto leso di ottenere tutela attraverso gli strumenti del *private enforcement*. Da ultimo, la riforma del regolamento FIFA sullo status e sui trasferimenti dei calciatori approvato nel 2026 si colloca in questa evoluzione dove la formazione maggiormente negoziata delle regole, attraverso la partecipazione delle organizzazioni rappresentative dei calciatori, dei *club* e delle leghe, modifica il contesto nel quale deve essere valutata la disciplina internazionale dei trasferimenti.

In ultima istanza, analizzando le funzioni svolte dall’agente sportivo, emerge che la varietà delle sue attività rende possibile individuare in esse elementi riscontrabili nelle figure normative della mediazione e di altri tipi contrattuali; tuttavia, è il mandato il principale schema contrattuale attraverso il quale ricostruire il rapporto tra agente e assistito. Anche in questo caso l’intervento della disciplina speciale conforma il contenuto del rapporto: limita la durata dell’incarico, impone specifici requisiti di forma e deposito, disciplina il compenso e introduce regole volte a prevenire i conflitti di interessi.

Il fatto che si possa ricondurre la materia di cui si è trattato alle categorie civilistiche e alle relative norme non significa che ogni problema trovi in esse una soluzione immediata. La stessa qualificazione del trasferimento come cessione del contratto incontra una prima difficoltà nella prassi, nella quale al cambio di società si accompagnano frequentemente la stipulazione di un nuovo contratto con il calciatore e la modifica della durata e del trattamento economico. Occorre allora distinguere le modificazioni compatibili con la prosecuzione del rapporto dalla costituzione di un rapporto effettivamente nuovo. Allo stesso modo, come già sottolineato, figure come controopzione o diritto di “recompra” non sono perfettamente sovrapponibili con alcun modello del Codice civile e richiedono una ricostruzione fondata soprattutto sugli effetti concretamente perseguiti dalle parti. Un altro elemento di incertezza si evince dalla continua evoluzione delle fonti sportive, che dimostrano come il sistema sportivo sia ancora in assestamento, dove le federazioni cercano di bilanciare la stabilità dei rapporti contrattuali con la tutela degli investimenti dei *club* e le libertà economiche di atleti e operatori.

Il risultato complessivo che emerge dall’esito di questo lavoro, quindi, non è tanto quello della costruzione di un diritto dei trasferimenti autonomo rispetto al Codice civile, quanto quello della ricognizione di un sistema caratterizzato da esigenze speciali che tuttavia continua a utilizzare i modelli civilistici come riferimento. Cessione del contratto, opzione, condizione, recesso, clausola penale e mandato restano strumenti che permettono di qualificare le operazioni sviluppate nella prassi calcistica, mentre la normativa sportiva ne modifica, entro limiti variabili, le condizioni di esercizio. Ed è nella definizione di questi limiti che rimane collocato il principale problema giuridico del trasferimento dei calciatori professionisti.

Bibliografia

BIASI M., *Qualificazione e tutele nel lavoro sportivo: dalla L. n. 91/1981 al D.Lgs. n. 36/2021 ...e ritorno?*, in *Lavoro Diritti Europa*, n. 3/2024.

CESARINI SFORZA W., *Il diritto dei privati*, 1929 (rist. Milano, Giuffrè, 1963).

CESARINI SFORZA W., *La teoria degli ordinamenti giuridici e il diritto sportivo*, in *Foro it.*, 1933, I, c. 1381.

COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, 2^a ed., a cura di F. IUDICA, Torino, 2020.

FRATTAROLO V., *Il rapporto di lavoro sportivo*, Milano, 2004.

FUMAGALLI L., *Arbitrato e "Giochi Olimpici": il Tribunale Arbitrale dello Sport ad Atlanta*, in *Riv. dir. sport.*, 1997, p. 23.

FUMAGALLI L., *La giurisdizione sportiva internazionale. Il Tribunale arbitrale dello sport*, in COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, cit., p. 860.

GALGANO F., *La compravendita dei calciatori*, in *Contr. impr.*, 2001, p. 1.

GALGANO F., *Compravendita dei calciatori: il corrispettivo pagato dall'acquirente è, dunque, il prezzo della cessione*, in *Contr. impr.*, 2002, p. 441.

GIANNINI M.S., *Prime osservazioni sugli ordinamenti giuridici sportivi*, in *Riv. dir. sport.*, 1949, p. 10.

KELSEN H., *La dottrina pura del diritto*, trad. it. a cura di M.G. LOSANO, Torino, Einaudi, 1966.

LUBRANO E., *Il T.A.R. Lazio segna la fine del vincolo di giustizia. La F.I.G.C. si adegua*, in *Riv. dir. econ. sport*, n. 2/2005, p. 21.

MARINI A., *La mediazione*, in *Comm. c.c.* Schlesinger, Milano, 1992, p. 10.

MONTICELLI S., *Mediazione*, in *Diritto on line*, Treccani, 2017.

MURRA V., *Caso Banda, da Diarra a Duarte: i precedenti europei e le analogie con la vicenda Lecce*, in *PianetaLecce*, 15 agosto 2026.

PORTMANN W., *Einseitige Optionsklauseln in Arbeitsverträgen von Fussballspielern. Eine Beurteilung aus der Sicht der internationalen Schiedsgerichtsbarkeit im Sport*, in *Causa Sport*, 2006, n. 2, p. 200.

ROMANO S., *L'ordinamento giuridico*, Firenze, 1951.

SANDULLI P., *Lo sport nella Costituzione. Traguardo o punto di partenza?*, in *Rivista di Diritto Sportivo* (online), p. 1.

SPADAFORA M., *Diritto del lavoro sportivo*, Torino, 2004.

STOLFI M., *Della mediazione*, in *Comm. c.c.* Scialoja-Branca, Bologna-Roma, 1970, p. 16.

TOGNON J., GRECO G., *L'Unione Europea e lo sport*, in COLANTUONI L., *Diritto sportivo*, cit., p. 13.

TOSCHI VESPASIANI F., *Mediazione tipica ed atipica e contratto di mandato*, in *Contratti*, 2009, p. 1093.

VENTURI FERRIOLO F., CAPRARA L.V., PERI N., *Le nuove FIFA RSTP: siamo di fronte al primo accordo collettivo internazionale per il calcio?*, in *LCA Insight*, 12 giugno 2026.

VIDIRI G., *La disciplina del lavoro autonomo e subordinato*, in *Giust. civ.*, 1993, II, p. 207.

VIDIRI G., *Lavoro sportivo tra codice civile e norma speciale*, in *Riv. it. dir. lav.*, 2002, I, p. 39.